



(Audizione 15 Gennaio 2019 - Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato

Relazione di Antonella Penati – Presidente Associazione Federico nel cuore Onlus

DISEGNO DI LEGGE NN.735/2018 e CONNESSI Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzie di bi-genitorialità

Buon giorno Presidente, buon giorno a tutti

innanzi tutto vi ringrazio dell'opportunità di intervenire nel merito delle riforme in materia di diritto dei minori. L'Associazione Federico nel cuore Onlus unitamente ad importanti professionisti di fama nazionale ed Internazionale del mondo giuridico e medico legale ed Associazioni (vedi relazioni allegate) condividono la richiesta che i disegni di legge 735, Ddl 45, DDL 118, Ddl 737, Ddl 837 vengano ritirati. In 10 minuti sarebbe impossibile dare lettura di tutto e per tale ragione mi riservo di depositare agli atti la mia relazione nella quale condivido importantissimi contributi e relazioni di esperti . (relazione Dr.ssa Serenella Maria Pignotti: Pediatra, medico legale, Neonatologa, Vice-Presidente Federico nel cuore onlus , Relazione dell'Avv. Ida Grimaldi, Avvocata Cassazionista del Foro di Vicenza, Componente Commissione Famiglia COA Vicenza, Componente Istituzionale dell'Avvocatura (Delegata Cassa Forense) Relazione del Dr. Andrea Mazzeo: Medico Psichiatra, Relazione della Dr.ssa Chiara Lo Scalzo: Blogger Resp, comunicazione Ass. Federico nel cuore, relazione della Dr.ssa Sonia Vaccaro – Psicologa forense, vice presidente Fight4childprotection, Dr.ssa Maurice Bergere – medico psichiatra infantile – Associazione Dieci – posizione di Erica Patti). .

Anche l'Associazione Dieci ha, unitamente a Federico nel cuore, condiviso la medesima richiesta. (all. agli atti la posizione espressa da Erica Patti). Ricordiamo a presenti Senatori che anche Erica Patti, come me, è stata vittima due volte, la seconda di coloro che avrebbero dovuto tutelare i suoi figli e non l'hanno fatto; per questo i suoi due bambini sono stati orrendamente uccisi, come Federico, da un padre maltrattante con il quale

dovevano a tutti i costi avere un rapporto.

E' importante dare voce anche coloro che hanno subito e subiscono violenza e abusi. Sono qui oggi in rappresentanza di tutte le vittime in quanto esempio in carne ed ossa degli effetti devastanti della teoria dell'alienazione genitoriale, viziata dal pregiudizio nei confronti delle madri; nel mio caso ha causato la morte del mio unico figlio Federico, ma essa provoca ogni giorno la violazione dei diritti fondamentali di quei bambini trascinati coattivamente nei "lager" chiamati case famiglia e lì rinchiusi contro la loro volontà per essere „resettati“ per mezzo dell'allontanamento fisico ed emotivo dalla madre, considerata alienate unicamente perché „colpevole“ di aver denunciato maltrattamenti e abusi. Sono qui in rappresentanza di queste madri e di tutte le donne vittimizzate e offese nei nostri Tribunali e di tutti i bambini strappati alla loro madre e ai loro affetti.

L' Associazione Federico nel cuore chiede a codesta commissione che **il DDL 735 e con esso i DDL 45, 768, 118, 837 vengano ritirati**, in quanto fonte di gravi discriminazioni . Di fatto, con la loro approvazione, si renderebbe “ legale“ l'abuso sui bambini, inserendo nel ns. ordinamento uno strumento che certo non è a tutela dell'infanzia, ma fatto a tutela di maltrattanti e pedofili.

Un giorno tutti coloro che avvalleranno questo ddl ne dovranno rispondere per crimini contro l'umanità. Cosa estremamente grave, (che riteniamo non nota dalla maggioranza dei senatori eletti, da molti periti, avvocati, dai Giudici stessi, che tanto si prodigano ad applicare le sue teorie), che Richard Gardner, l'inventore del concetto di alienazione genitoriale, viene citato nei documenti presentati al vaglio del governo (vedi Dddl 45 – prime 5 righe), era un teorico della liberalizzazione e la depenalizzazione di comportamenti che comprendevano contatti sessuali adulto /bambino, non li considerava dannosi per il bambino e criticava la società, il cui moralismo era a suo avviso più lesivo dell'abuso stesso; l'abuso, sosteneva Gardner, non doveva essere usato come “scusa“ per allontanare un padre dai suoi figli, e quelle madri che insistono in tal senso sono da considerarsi delle “isteriche“ lesive della figura paterna.

Vi riporto qui di seguito alcune citazioni immorali posizioni ai quali i pro pas si ispirano di Richard Gardner:

Le attività tra adulti e bambini sono “parte del normale del repertorio di attività sessuale umana“ ed hanno il fine di “far maturare il bambino....“

“il bambino abusato sessualmente è generalmente considerato la vittima, ma è possibile che sia stato il bambino a sedurre l'adulto”, perché „Più è giovane la macchina per la

sopravvivenza quando sopraggiungono impulsi sessuali, più lunga sarà la durata della capacità procreativa”.

“Comunemente il bambino abusato sessualmente è considerato la vittima, sebbene sia il bambino, a volte, a sedurre l’adulto”.

„I bambini normalmente mostrano ogni tipo di comportamento sessuale immaginabile (...) non hanno problemi a carezzare qualsiasi parte del corpo di chiunque, sia che si tratti di una parte intima o esposta (...) Essi mettono in bocca ogni oggetti che si adatta alla loro bocca, sia che si tratti di loro stessi o di qualsiasi altro. In breve essi toccano, succhiano, inseriscono, odorano e sentono tutte le parti del corpo nonché di quello di goni altro essere umano. E non fanno alcuna particolare distinzione riguardo all'età, al sesso, o in relazione all'oggetto delle loro avances sessuali“.

Sta parlando di bambini che seducono gli adulti: sono queste le premesse alla sua teoria.

Sempre Richard Garner sosteneva a proposito della madre del bambino sessualmente abusato, che il trattamento doveva aiutarla a sdrammatizzare la sua rabbia verso il marito al fine di aiutarla a diventare più responsiva sessualmente verso di lui; secondo Garnder alla madre deve essere sconsigliato un percorso legale e va incoraggiata a restare insieme al marito, verso il quale deve mostrarsi sessualmente più disponibile. In poche parole, alla radice degli abusi sessuali sui bambini ci sarebbero madri poco disponibili al sesso coniugale.

Lo stesso atteggiamento nei confronti degli abusi sui bambini lo si riscontra nel ddl 735, quando raccomanda che, anche nel caso in cui si sia ritenuto opportuno decidere per l'affido esclusivo (quindi nei casi di violenza intra-familiare a abuso sessuale) – esso deve sempre essere temporaneo: „**In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità** disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo.“

In nessun passo del disegno di legge è prevista la tutela delle vittime dall'abuso e dal maltrattamento. Tale immonda teoria non deve trovare spazio ne macchiare il nostro ordinamento. Posso solo dire a nome di tutte le famiglie italiane e tutta al comunità civile che solo il proporlo è una VERGOGNA.

Chiedo a tutti voi membri della commissione di non esserne complici.

L'impianto proposto dal DDL in esame poggia sull'errata interpretazione del diritto alla bigenitorialità, che viene inteso quale diritto dell'adulto a "dividere il bambino a metà", sulla base di impostazione un nuovo sistema giuridico volto ad una visione adulto-centrica, che viola pericolosamente valori costituzionali e sovranazionali, incidendo pericolosamente sulla vita e sulle emozioni dei bambini, esponendoli al genitore maltrattante.

Abbiamo sentito parlare, nel corso di queste audizioni, di **"fenomeno residuale della violenza familiare endoseparativa"**¹; l'aggettivo "residuale", ovvero **marginale, secondario**, è stato utilizzato da chi sostiene con forza le modifiche a proposito delle quali siamo chiamate ad intervenire, per affermare che esse – le modifiche - **non sarebbero in contrasto con la tutela delle vittime, ma che anzi sarebbero un ottimo strumento per "prevenire" la violenza familiare endoseparativa.**

Secondo i dati di Eures2, oltre un terzo delle donne uccise dal proprio partner o ex partner nei primi 10 mesi del 2018 **aveva già subito violenze in passato** e il 42,9% di queste, **quasi una su due, aveva sporto denuncia.** Un'estrema richiesta d'aiuto che, alla luce dei fatti, **non è stata accolta.**

Dai dati Istat3 sulla violenza di genere emerge con chiarezza che **le donne separate e divorziate sono quelle che subiscono violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre** (51,4% contro il 31,5% della media italiana).

Il motivo di questo aumento di violenza, ben noto a tutti coloro che operano nell'ambito della prevenzione, dell'accoglienza e del supporto alle vittime, è riassunto con stupefacente lucidità dalle parole degli amici4 di Michela Fiori, strangolata il 23 dicembre dall'uomo dal quale si stava separando: «Cara Michela, abbiamo passato ore intere per provare a difenderti da **chi ti voleva con la forza: "o con me o con nessun altro"**».

Se andiamo ad osservare altri dati, ancora dal rapporto dell'Istat pubblicato nel giugno 2015, scopriamo che **2 milioni 800 mila donne hanno subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner, delle quali 855 mila dal partner 2 milioni 44 mila dall'ex partner.** La maggior parte delle donne che avevano un partner violento, lo avevano lasciato **proprio a causa delle violenze subite.** Per il 41,7%, la

1

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/689/COLIBRI_ITALIA_1.pdf

2 <https://www.democratica.com/focus/violenza-donna-una-su-due-denucia/>

3 https://www.istat.it/it/files//2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

4 <https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/news/81571>

violenza è stata la causa principale dell'interruzione della relazione.

Come si può definire la violenza un fenomeno "residuale"?

Simili affermazioni ci danno l'esatta misura dell'inadeguatezza dei disegni di legge in discussione.

D'altra parte, a giustificazione della bontà dell'iniziativa si sono magnificati gli eccellenti risultati del Family Law Act, la riforma del diritto di famiglia australiano del 2006, al quale il disegno di legge 735 espressamente si ispira, **omettendo di aggiungere che nel 2011 quella riforma è stata radicalmente ridimensionata** da una legge che come sottotitolo porta proprio **“misure riguardanti la violenza domestica”**.

Con la riforma del 2011 l'Australia ha abolita la “friendly parent provision”: sulla base di questo criterio, noto anche come *criterio dell'accesso* in Italia e **principio fondante degli articoli 17 e 18 del disegno di legge 735**, sarebbe un bravo genitore quel genitore che agisce in modo da favorire i contatti del minore con l'altro genitore. Con la riforma del 2011, l'Australia ha deciso che il criterio dell'accesso **doveva essere eliminata dall'ordinamento** come parametro atto a valutare le competenze genitoriali in caso di controversia per l'affido.

Il motivo lo si può chiarire con esempio tutto italiano: in un caso del 2017⁵, a tre anni dalla decisione del giudice di collocare i bambini presso il padre, l'uomo è stato condannato dal Tribunale di Trento a 2 anni e 8 mesi di carcere, 15.000 euro di risarcimento più le spese legali **per lesioni personali e violenza in famiglia. Tre anni nel corso dei quali dei bambini sono stati affidati alle cure di un soggetto maltrattante, una situazione potenzialmente in grado di lederli emotivamente e fisicamente**, a causa delle valutazioni di un consulente sulle competenze genitoriali della madre.

La American Psychological Association (APA), già nel 1996 aveva avvertito gli addetti ai lavori: “Se i Tribunali ignorano la storia di violenza che sottende il comportamento materno quando sono chiamati a decidere in merito all'affidamento dei figli, la donna può apparire ostile, poco collaborativa o persino mentalmente instabile... Quei consulenti **potrebbero (...) addirittura raccomandare un affidamento al maltrattante nonostante l'evidenza di episodi di violenza intrafamiliare.**”

Ma su questo torneremo.

Prima, è importante sottolineare che in Australia, nonostante le importanti modifiche introdotte nel 2011, Law Reform Commission ha criticato la riforma per il mancato rispetto di una importante raccomandazione: l'introduzione di **un chiarimento** a proposito del

5 http://www.trentotoday.it/social/segnalazioni/padre-trentino-condannato-per-violenza-in-famiglia-ma-i-bambini-sono-affidati-a-lui.html?fbclid=IwAR3hssd_dLPxjoYwd2fU56wILY3g3bZvrkXIN3fp0-MceY1eF9uwnOT_SOM

concetto di *“responsabilità genitoriale condivisa”*, affinché fosse evidenziato **che essa non è assolutamente da intendersi come l'obbligo per i bambini di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori.**⁶ Secondo la Commissione, il fatto che alcuni genitori ritengano di poterlo pretendere altro non è che un *misunderstanding*, un malinteso. Se oggi siamo qui, è perché non solo i genitori australiani non riescono a comprenderlo, ma anche molti genitori italiani.

Tornando alle donne che appaiono ostili in sede di separazione, **ciò che i giudici chiamano "conflitto" troppo spesso altro non è che violenza**, e l'evidente incapacità del nostro sistema giudiziario di distinguere le due cose ed agire a tutela delle vittime ha portato alla morte di quella donna ogni due che l'Eures ha denunciato.

Io lo so bene, visto che a dispetto delle violenze denunciate e un verdetto di colpevolezza in sede penale contro il padre di mio figlio, nella sentenza di Corte di Cassazione che ha deciso del caso si parla di **"genitori inadeguati"** ed **“esasperata conflittualità della coppia genitoriale”**.

Io e l'assassino di Federico: due genitori parimenti inadeguati e conflittuali., lui perché violento, io perché volevo sottrarre me stessa e mio figlio alla sua violenza.

Mertcan, 6 anni, il bambino turco picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere il 2 gennaio di quest'anno perché non aveva fatto i compiti, è morto qualche giorno fa. La mamma del bimbo ed ex moglie del padre aggressore aveva raccontato ai giornalisti: " Lo ha picchiato con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Picchiava anche me tutti i giorni. **E' per questo che abbiamo divorziato**".

Lundy Bancroft, nel volume "Uomini che maltrattano le donne", spiega che per l'uomo violento l'aggressione è lo strumento per ottenere facilmente ciò che vuole senza perdere tempo ed energie prendendo in considerazione i sentimenti e le esigenze materiali ed emotive dei componenti della sua famiglia⁷.

Mertcan non è morto a causa di un incontrollato e imprevedibile scoppio di rabbia, quello che molti amano chiamare "raptus", né tantomeno è morto perché il regime di affido non era paritario, ma **è morto per mano di un uomo convinto di avere il pieno diritto di utilizzare la violenza per piegare al suo volere quelli che reputa incapaci o impossibilitati a ribellarsi alla sua furia: la moglie e i figli.**

Questa è la vera natura della violenza domestica, che non può essere contrastata dal "vero

6 <https://www.humanrights.gov.au/inquiry-family-law-legislation-amendment-family-violence-and-other-measures-bill-2011>

7 <http://abusesanctuary.blogspot.com/2006/08/from-why-does-he-do-that-inside-minds.html>

affido condiviso" nè tantomeno dall'intervento di un mediatore. Al contrario, **l'enfasi sull'importanza del contatto fra il bambino ed entrambi i genitori mette in pericolo le persone come Mertcan e sua madre**⁸.

La morte per mano di un maltrattante è solo la cima visibile di un iceberg; all'interno delle mura domestiche, **dove giudici e consulenti non possono per forza di cose guardare**, c'è una montagna di sofferenza molto più grande, **che abbiamo il dovere di mettere in cima, non ai margini, delle questioni da affrontare quando si parla di separazione e divorzio.**

Quando si parla di violenza celata dalle mura domestiche, si deve parlare di alienazione genitoriale.

Suggerisce il preambolo al disegno di legge 735 che dovremmo ritenere superata la questione "nominalistica" sull'alienazione genitoriale, ma qui non si tratta di scegliere il nome più adatto da assegnare una teoria, si tratta di strabilirne la scientificità, e a tutt'oggi **non esiste un metodo scientifico per attribuire le cause che portano un bambino a rifiutare la relazione con un genitore.**

La relazione di causa ed effetto non si osserva, si deve dimostrare.

Lo spiega egregiamente la dottoressa Pignotti del volume "I nostri bambini meritano di più" del quale consiglio a tutti la lettura.

Non c'è scienza nel lavoro di chi parla di alienazione genitoriale, e lo affermo senza timore. A proposito di alienazione genitoriale, l'American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) ha dichiarato⁹: "Una vulnerabilità fondamentale dell'alienazione genitoriale è che presuppone che il professionista chiamato ad esaminare il bambino alienato sia onnisciente, che conosca tutte le fonti del rifiuto del bambino di un genitore. Cosa più importante dal punto di vista dell'APSAC, presuppone che il professionista sappia **con sufficiente certezza** che il bambino NON è stato maltrattato o altrimenti traumatizzato dal genitore che non vuole frequentare. La ricerca ha costantemente dimostrato che un numero consistente di bambini non riesce a rivelare il maltrattamento e/o parla molto dopo l'accaduto e può successivamente ritrattare le precedenti rivelazioni. In effetti, **l'alienazione genitoriale si basa pesantemente sul giudizio soggettivo del professionista nel decidere che il rifiuto del bambino è privo di una giustificazione legittima...** Sebbene l'alienazione genitoriale sia definita disturbo relazionale, i criteri per giungere ad una diagnosi fanno riferimento **al solo comportamento del bambino.** (...) L'assenza di riferimento a qualsiasi comportamento

8 https://www.nytimes.com/2014/06/22/opinion/sunday/domestic-violence-and-two-parent-households.html?smid=tw-share&_r=0

9 <https://apsac.memberclicks.net/assets/documents/apsac%20policy%20on%20pas-pad.pdf>

degli adulti ha il risultato di incolpare il bambino, che può aver subito maltrattamenti di cui il professionista non è a conoscenza."

Pensiamo all'articolo 17 del disegno di legge 735, quando afferma "I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati – nell'esclusivo interesse del minore – anche quando – **pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori** – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi."

Pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori è esattamente ciò che si contesta all'alienazione genitoriale, il motivo per cui da molti è definita **pseudoscienza**.

Non possiamo affidare l'incolumità dei bambini al giudizio soggettivo di gente priva degli strumenti atti a stabilire con sufficienter certezza la sussistenza di un maltrattamento.

Perché uno dei risultati possibili, il peggiore, è che quel bambino venga ucciso.

Il caso di Federico è tutt'altro che un caso isolato.

L'enfasi sulla bigenitorialità a discapito della sicurezza e del benessere di donne e minori vittime di violenza, si configura come la norma ideale per quei maltrattanti ansiosi di mantenere il controllo sulle loro vittime anche dopo che avranno tentato di fuggire.rebbe mai essere approvato.

Queste proposte di modifica al nostro corpus di leggi sono irrimediabilmente viziate dall'ignoranza in merito all'estensione e alla natura della violenza che colpisce donne e bambini e questo è il motivo principale per il quale ci esprimiamo **per il loro ritiro**.



Allegato alla Relazione della Presidente Antonella Penati
Rif. Audizione in Commissione Giustizia del Senato 16 Gennaio 2019

Osservazioni sul disegno di legge 735

Autore: Dr.ssa Chiara Lo Scalzo – Resp. Nazionale Comunicazione Ass. Federico nel cuore

INTRODUZIONE

Oggi i due genitori vengono messi l'uno contro l'altro dalla legge. Si favorisce di fatto una conflittualità esasperata, di cui i figli pagano le conseguenze. Inoltre, non essendoci certezza e prevedibilità delle decisioni del giudice, spesso gli ex si fanno la guerra e si ritrovano in cause lunghe e costose per avere l'affidamento dei figli, la casa familiare, l'assegno di mantenimento. Tutto questo non giova certamente alle relazioni.

Con queste parole il senatore Simone Pillon illustra le motivazioni del disegno di legge n. 735 "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", di cui è il promotore.

I dati sui divorzi e le separazioni in Italia, tuttavia, ci dicono che la stragrande maggioranza delle coppie che si separa o divorzia lo fa **consensualmente**, oppure scegliendo gli iter alternativi che consentono di sciogliere il matrimonio con la negoziazione assistita dagli avvocati o direttamente in Comune.

Sono una piccola percentuale decide di impelagarsi "in cause lunghe e costose", motivo per il quale l'avverbio "spesso", scelto dal senatore per descrivere la situazione italiana, appare del tutto ingiustificato, come appare un'indebita e ingenerosa generalizzazione la descrizione che fornisce nei suoi video della coppia che si separa: persone immature "che si prendono a bambinate", bisognose di soggetti competenti "che si prendano cura della coppia genitoriale", al fine di "restituire responsabilità ai genitori, affinché ritrovino la capacità di decidere insieme".

Considerato che non ci sono dati concreti a supporto di elevati livelli di litigiosità né di una diffusa incapacità a cooperare fra i genitori italiani che decidono di porre fine alla loro unione, quali sono le ragioni

1 <http://www.affaritaliani.it/costume/affido-condiviso-stop-ai-papa-bancomat-si-alla-vera-parita-tra-genitori-558949.html>

2 <https://www.istat.it/it/files/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf?title=Matrimoni%2C+separazioni+e+divorzi+-+14%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale.pdf>

3 https://www.youtube.com/watch?v=4iwC6d92w_A

per le quali proporre delle modifiche all'attuale impianto normativo?

CHI SUPPORTA IL DDL 735

A proposito del disegno di legge 735, ha affermato il senatore Simone Pillon: "Noi abbiamo scritto la legge insieme a **oltre 60 associazioni di genitori separati** e quel che ci interessa è continuare ad ascoltare la gente."

Una lista parziale delle associazioni consultate la possiamo trovare sul sito del Coordinamento Interassociativo Colibrì. Se la maggior parte di queste associazioni riporta nel nome termini come "genitori" e "figli", un numero non trascurabile è intitolata ai "papà separati", mentre nessuna di queste associazioni è dedicata esclusivamente alle mamme.

In molti, nel contestare il lavoro di Pillon, hanno rimarcato che il disegno di legge porta avanti le istanze del "Movimento dei papà separati".

Ma chi sono questi "papà separati"?

Occorre chiarire innanzi tutto che l'espressione "papà separati" non sta ad indicare – come sarebbe lecito supporre – il genitore di sesso maschile che affronta una separazione.

Già diversi anni fa c'era chi, in quanto padre e separato, sentiva il bisogno di prendere pubblicamente le distanze da quello che cominciava ad essere avvertito come un vero e proprio fenomeno sociale: "Sono un padre separato. E sono anche una persona che non ha alcuna simpatia per il 'politicamente corretto' – scriveva nel 2013 il blogger Marco Anneo Lucano - Ma non voglio che nessuno al mondo possa considerarmi complice silenzioso di una certa accolita di 'padri separati' che imperversa in rete, in TV e nelle aule dei Tribunali."

In un articolo pubblicato nel 2017 sulla rivista Foro Italiano⁴ il Dott. Geremia Casaburi descrive così i "papà separati": "una chiasmata pletera di associazioni di coniugi o ex tali, e soprattutto di genitori, specie padri, separati o divorziati che siano; i campi di interesse e di attività sono svariati, talora anche lodevoli (...); talora presentano la veste "scientifica" [il virgolettato è dell'autore] di associazioni di "esperti" nei diversi ambiti relativi alla famiglia e alla filiazione. Il tratto comune però è sovente un atteggiamento di sospetto, quando non di rancore, nei confronti della magistratura (ma anche dell'avvocatura) 'colpevole' di aver tradito lo spirito della l.54/2006 sull'affido condiviso, e quindi di aver decretato la rovina, morale ed economica, di non pochi sventurati genitori, allontanati dai figli e privati ampiamente delle sostanze (e abitazioni). Si tratta di associazioni spesso molto attive, **prive di spessore giuridico o scientifico** (es. in ambito psicologico), ma non di influenza lobbistica anche a livello parlamentare (...) Talora (e sulla rete ve ne è ampio riscontro) i **toni utilizzati sono molto pesanti**, non senza profili settari – gli "altri" sono il nemico, che ha torto per definizione – e **inquietantemente misogini**."

4

[https://www.facebook.com/senatorepillon/posts/2156651687943750?__xts__\[0\]=68.ARDkUdXoVVISvc7sWrbrlCPurZciP5d5skuHPPrWNfS2lnSyNhy21xS6Aj7vJypN1I523PNJU4j5S4CfAf9_MhhPGQGNwvULjy5IttCMv8iBy7fCW4r5znoSifppATUr3bbpt1Nqr0mBQP5ft-MIKvPapZG2Pc2-_iSq4P_8bXJh_LDxiqf0s2Q&__tn__=-R](https://www.facebook.com/senatorepillon/posts/2156651687943750?__xts__[0]=68.ARDkUdXoVVISvc7sWrbrlCPurZciP5d5skuHPPrWNfS2lnSyNhy21xS6Aj7vJypN1I523PNJU4j5S4CfAf9_MhhPGQGNwvULjy5IttCMv8iBy7fCW4r5znoSifppATUr3bbpt1Nqr0mBQP5ft-MIKvPapZG2Pc2-_iSq4P_8bXJh_LDxiqf0s2Q&__tn__=-R)

5 <https://www.colibri-italia.it/2018/07/norme-in-materia-di-affido-condiviso.html>

6 <http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/09/24/news/il-ddl-pillon-e-la-strategia-del-governo-per-svuotare-i-diritti-1.327246>

7 http://maiorapremunt.blogspot.com/2013/05/padri-separati-not-in-my-name_8.html

8 "L'editto messapico: il «vero» affidamento condiviso dei minori nella crisi della famiglia secondo il Tribunale di Brindisi", Casaburi Geremia, 2017, <https://www.foroitaliano.it/>

Se esistono altri gruppi di padri che promuovono con le più svariate iniziative un maggiore coinvolgimento dei padri nelle famiglie, il movimento dei “papà separati” si distingue **per i suoi discorsi anti-femministi e perché propone gli uomini o i padri come vittime.**

Il 26 marzo 2012 un discreto numero di associazioni italiane, insieme alcuni esponenti di partiti politici e del Movimento per la Vita, ha firmato il manifesto del Movimento Maschile Italiano (MoMas); fra le più conosciute possiamo citare “Uomini3000” e “Maschi Selvatici”, che si occupano di diritti degli uomini, ma anche associazioni più specificamente dedicate alla paternità, come l’ “Associazione papà separati”, l’ “Associazione papà separati dai figli”, la GESEF (Genitori separati dai figli), il Ge.Fi.S (Comitato Genitori di Figli Sequestrati) o l’ Armata dei Padri (Dads’ Army è la scritta che compare ai lati dello striscione “Smantelliamo il divorzificio” postato dal senatore Simone Pillon martedì 25 settembre 2018 su facebook, a testimonianza del 2° Festival della Bigenitorialità a San Damiano di Brugherio 10, mentre Vincenzo Spavone, fondatore di GESEF11, figura nel programma dell’evento¹²).

La prima iniziativa ufficiale del MoMas è stata la “campagna permanente del fiocco blu”¹³, con la quale si intendeva dare “spazio e visibilità a tutti coloro che – a livello individuale, associativo e istituzionale – vogliono adoperarsi per **contrastare la violenza che permea le relazioni donna/uomo... Una guerra culturale e sociale che ha come bersaglio esclusivo la figura maschile**”.

Cito dalle pagine del sito degli Uomini3000¹⁴:

“Un Movimento Maschile? E' vero, la semplice esistenza di un movimento volto alla difesa del valore degli uomini e del loro posto nel mondo stupisce e sconcerta. Può persino imbarazzare. Non sono forse essi i detentori del potere solo qua e là scalfito dalle donne occidentali? Di cosa si possono lamentare se non di aver perduto i privilegi? Che cosa possono volere se non il ritorno dei tempi andati? (...) E' anche vero, però, che molti uomini – e non poche donne – sentono che tante cose non vanno bene nei reciproci rapporti e che forse, in molti punti, il confine della parità è stato superato alla rovescia. Che, al di là delle apparenze, per vari aspetti le parti si sono rovesciate e che è giunta l’ora, finalmente, di ascoltare quest’altra metà del mondo”.

Il Movimento per i Diritti degli Uomini, del quale il Movimento dei Padri costituisce il ramo più attivo e visibile, è sorto nella maggior parte dei paesi occidentali più o meno 4 decenni fa, come reazione alle battaglie per i diritti delle donne condotte da quella che è nota come la seconda ondata femminista, battaglie che hanno permesso alle donne di raggiungere importanti obiettivi.

In pochissimo tempo, a partire da una concezione consolidata di famiglia e di società fondate sulla subordinazione della donna all’uomo, il femminismo ha operato profondi mutamenti nelle relazioni tra i sessi. In Italia, ad esempio, nel 1960 vengono eliminate dai contratti collettivi nazionali di lavoro le tabelle remunerative differenti per uomini e donne e viene sancita per la prima volta la parità formale e sostanziale nel mondo del lavoro; nel 1968 viene dichiarato incostituzionale l’articolo 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie ma non quello del marito; nel 1970, viene approvata la legge sul

9 Ad esempio "Il giardino dei padri", <http://www.ilgiardinodeipadri.com/>

10

<https://www.facebook.com/senatorepillon/photos/a.1733953453546911/2163099937298925/?type=3&theater&ifg=1>

11 <http://www.italiamagazineonline.it/archives/55141/ddl-bigenitorialita-vincenzo>

12 <http://zoommilano.it/2018/09/21/tre-giorni-dedicati-al-tema-della-bigenitorialita-da-venerdi-21-a-brugherio/>

13 <http://www.campagnafioccoblu.com/>

14 <http://www.uomini3000.it/187.htm>

divorzio, nel 1975 la riforma del diritto di famiglia introduce la parità anche in ambito familiare, e ed entrambi i coniugi vengono equiparati nei diritti e nei doveri; nel 1981 è abolita l'usanza del matrimonio riparatore, ma soprattutto il delitto d'onore, che prevedeva la riduzione della pena per chi, in uno stato d'ira che si riteneva sempre inevitabile e presunto, uccidesse la moglie, la figlia o la sorella, al fine di difendere "l'onore suo o della famiglia"; nel 1996 la L.866 ha stabilito che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona; nel 2001, la legge 151 risponde ad un'esigenza fondamentale di protezione delle vittime di violenza domestica prevedendo misure cautelari come l'allontanamento dalla casa familiare o il pagamento periodico di un assegno a favore di quei conviventi rimaste prive di mezzi di sussistenza a causa della misura cautelare disposta; il 2009 è l'anno della legge sullo stalking; il 2013 è l'anno del decreto che contiene le misure contro la violenza di genere.

C'è ancora molto da fare: ottenute le norme è necessario operare per un effettivo cambiamento culturale, visto che – ci dice l'Eures¹⁵ – oltre un terzo delle donne uccise dal proprio partner o ex partner nei primi 10 mesi del 2018 aveva già subito violenze in passato e il 42,9% di queste, quasi una su due, aveva sporto denuncia.

Per gli affiliati alle associazioni che hanno firmato il manifesto del Movimento Maschile e tutte quelle aggregazioni che, sulla base dei contenuti divulgati, possono classificarsi come appartenenti al movimento, invece, si è ampiamente oltrepassato il limite del tollerabile.

Come enunciato chiaramente dagli Uomini3000, gli attivisti sono consapevoli che un Movimento per i diritti degli uomini risulta imbarazzante in un contesto sociale nel quale – ci dice L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – la violenza sulle donne è un'emergenza sanitaria mondiale e il 35% delle donne è vittima di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o di sconosciuti, mentre il 38% dei femminicidi avviene per mano del compagno¹⁶.

Per questo motivo il principale cavallo di battaglia delle loro campagne contro le donne è la paternità: i bambini sono un pretesto per suscitare un sentimento generale di compassione ed imporre l'idea che in realtà siano le donne ad esercitare il potere sugli uomini.

Il ritratto del papà discriminato in quanto maschio presentato dagli attivisti del movimento, tuttavia, nega l'oggettiva distribuzione differenziata del potere politico ed economico che a tutt'oggi pone le donne in posizione subordinata rispetto agli uomini.

Ce lo conferma, ad esempio, il recente Rapporto Auditel-Censis su "Convivenze, relazioni e stili di vita"¹⁷, quando afferma che **"è prevalente il potere decisionale maschile su settori vitali della vita familiare nelle coppie con o senza figli. Le donne prevalgono nelle scelte solo negli acquisti quotidiani e di elettrodomestici, il resto è tutto in mano ai maschi, che nella gran parte dei casi sono i capofamiglia"**.

Giocando sulle nozioni di "bisogni dei bambini", di "consensualità" e di "parità", la lobby dei papà separati **è comunque riuscita a ridefinire il criterio dell'interesse del minore**: la nozione giuridica di affidamento dei figli, nella quale svolgevano un ruolo centrale le cure prodigate e la stabilità, è stata progressivamente rimpiazzata da termini come "bigenitorialità" o "condivisione delle responsabilità genitoriali"; prioritario

¹⁵ <https://www.democratica.com/focus/violenza-donna-una-su-due-denucia/>

¹⁶

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_07_03_comunicato_stampa_ONDA.pdf

¹⁷

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/09/25/news/la_nuova_famiglia_connessi_anche_a_letto_e_continua_a_comandare_l_uomo_-207325729/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1

nei discorsi a proposito della tutela dell'infanzia è diventato il principio di uguaglianza fra i genitori, un principio funzionale ad occultare le concrete esigenze e il benessere dei bambini coinvolti.

La crescente confusione tra "interesse del minore" e "parità genitoriale" ha reso ogni iniziativa legislativa miope nei confronti degli ostacoli concreti¹⁸ ad una matematica suddivisione del minore fra le figure genitoriali.

Il potenziale progressista contenuto nell'idea di equa ripartizione delle responsabilità genitoriali (che è una cosa radicalmente diversa dalla suddivisione del bambino a metà fra i genitori), dopo essere stato un ideale del movimento femminista, è stato così recuperato e manipolato da un movimento in realtà reazionario, che ha fatto del concetto di bigenitorialità un cavallo di Troia funzionale ad **invisibilizzare tutta quella mole di lavoro domestico e di cura che le donne si sobbarcano prima e dopo la separazione e che tanto peso ha su quel divario di genere che colloca l'Italia tra i paesi messi peggio in Europa.**

Se si perde un po' di tempo navigando i siti dedicati alle associazioni citate, come Casaburi nel suo articolo suggerisce, è facile scoprire che i discorsi ruotano ossessivamente sempre attorno gli stessi argomenti: l'assegno di mantenimento, il rapporto negato con i figli, le false accuse di violenza o abuso sui minori, l'alienazione genitoriale, la discriminazione degli uomini nei Tribunali e il fatto che la violenza di genere non esiste, perché le donne sono tanto violente quanto gli uomini¹⁹.

A proposito del fenomeno della violenza maschile sulle donne, scrive Amedeo Paolucci²⁰, fondatore del gruppo Mantenimento Diretto (una delle realtà associative citata fra quelle a supporto del disegno di legge): "Si è diffusa una vera e propria psicosi, con il proliferare - grazie a ricchi contributi di denaro pubblico - di centri antiviolenza destinati alle donne e con la diffusione di un enorme allarme sociale intorno a un fenomeno STATISTICAMENTE INCONSISTENTE. L'intenzione è quella di diffamare e calunniare l'universo maschile, l'uomo e il padre, e fa capo a un progetto di politica sociale ben preciso che non si limita a creare il background migliore per le migliaia di false accuse di violenza proveniente dal mondo femminile e diretto ai padri separati, ma punta direttamente alla realizzazione di una società senza famiglie, demascolinizzata, un luogo indifferenziato dal punto di vista del genere, in una sorta di oscena e orwelliana socializzazione della filiazione." In un altro post rimarca²¹: "**La truffa dei femminicidi** e le violenze delle donne su uomini e bambini censurate dal governo e dalla stampa filo femminista... Femmine, donne e mamme, brava gente... buona lettura."

La scorsa primavera una lettrice de il Corriere indirizzava una lettera al giornalista Beppe Severgnini²², descrivendo la sua partecipazione ad un convegno di aggiornamento professionale per legali sul tema dell'affido condiviso patrocinata da un'associazione di "papà separati"; con preoccupazione raccontava che "il dibattito si è trasformato sostanzialmente **in un processo alle donne**, dipinte come interessate solo ai soldi e a mettere i figli contro i padri con la connivenza di giudici e avvocati compiacenti (che avallano false querele per abusi)" e aggiungeva: "in rete ci sono pagine che trattano il tema con **minacce esplicite a tutte le donne**".

Diffondere a notizia dell'esistenza di una invisibile e diffusa violenza, agita dalle donne contro gli uomini in un modo così infido e strisciante da risultare invisibile a chi effettua rilevazioni statistiche, è una delle principali attività di chi sulla scena politica discute di bigenitorialità, tutela dei minori e alienazione

18 <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2014/06/22/il-divorzio-nella-nursery/>

19 <http://www.papaseparatiliguria.it/pubblicita-progresso-la-violenza-sugli-uomini/>

20 <https://www.facebook.com/groups/508896445936056/permalink/992679577557738/>

21 <https://www.facebook.com/groups/508896445936056/permalink/649808631844836/>

22 <http://italians.corriere.it/2017/04/24/alienazione-genitoriale-parliamone-ma-con-criterio/>

genitoriale; la necessaria premessa alle loro rivendicazioni è che la donna sia, per sua stessa natura, subdola, manipolatrice e bugiarda, e un intervento legislativo è necessario al fine di tutelare i bambini e i "poveri uomini" dai suoi inganni e raggiri.

A partire dal 2012 a mezzo stampa vengono diffusi i risultati di una ricerca secondo la quale ben 5 milioni di uomini sarebbero vittime di violenza da parte delle donne e 3,8 milioni avrebbero subito violenza sessuale.

Per ciò che riguarda la metodologia con la quale è stata svolta l'indagine, condotta su 1056 uomini, si è espressa pubblicamente²³ in proposito Giuliana Olzai, Dottoressa in Statistica per le Analisi Demografiche e Sociali, replicando che lo studio non segue le fasi essenziali alla costruzione dell'evidenza scientifica, motivo per il quale sulla base di un campione così selezionato non è affatto possibile giungere alla conclusione che 4 milioni di uomini siano vittime di violenza: "La statistica non è una opinione ma una scienza impostata su dei criteri scientifici che vanno seguiti e rispettati se si vuole ottenere un campione rappresentativo o quantomeno significativo. E allora, si vuole forse sovradimensionare a livello mediatico un fenomeno che a conti fatti questo studio non riesce a definire quantitativamente e qualitativamente in modo corretto e credibile? Se così fosse ritengo vada a discapito di una veritiera e corretta informazione".

Ma se andiamo a leggerlo, lo studio, scopriamo che fra le domande del sondaggio che riguardano la violenza sessuale contro gli uomini, c'è questa: è capitato che una donna abbia iniziato con te i preliminari di un atto sessuale, per poi rifiutarlo senza fartiene comprendere il motivo?

Secondo questi "ricercatori", il fatto di rifiutare un rapporto sessuale completo di penetrazione configurerebbe il reato di violenza sessuale e la donna che si nega al desiderio maschile è, nell'immaginario di queste persone, una donna violenta.

Sappiamo che una sentenza della Cassazione ha stabilito che "Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione del rapporto"; quello che secondo la Cassazione è un abuso verso la donna, da questo studio è descritto come un abuso nei confronti dell'uomo.

Questo ribaltamento della realtà che trasforma la vittima di reato in perpetratrice di insopportabili violenze è presente anche nella trattazione di temi come la violenza domestica e il femminicidio: "Gli uomini sono esautorati per legge da ogni decisione nel processo riproduttivo. Una volta divenuti padri si percepiscono esautorati dalla funzione educativa, essendo ormai tutte le agenzie preposte all'infanzia/adolescenza pressoché completamente femminilizzate, ivi inclusi presidi sociosanitari e tribunali minorili. Il ruolo del padre è stato ridotto a semplice appendice di aiuto alle madri - il mammo - ed a procacciatore di denaro. Ancor più grave è l'argomento-tabù, la cui rimozione impedisce di comprenderne una concausa importante sul piano quantitativo e qualitativo della denatalità, riferito alla radicata "abitudine" giurisprudenziale di affidare sistematicamente alle donne (90% dei casi) l'affido dei figli, marginalizzando ulteriormente il già svalutato ruolo e funzione paterni (...) da lustri ormai è l'uomo a doversi difendere da infinite discriminazioni che rasentano il razzismo, ivi comprese le accuse false e strumentali di abuso sui propri figli, finalizzate esclusivamente a spezzare - là dove ancora resistono - gli ultimi residui del legame padre/figli. L'aumento dei delitti in famiglia, riportati dalle cronache come gesti di "follia", dovrebbe far riflettere in maniera più responsabile circa l'emergenza della sottovalutata questione maschile."²⁴ tuonava un

²³ <http://www.affaritaliani.it/cronache/in-italia-4-milioni-di-stuprati-la-risposta151112.html>

²⁴ <http://archivio.maschiselvatici.it/index.php/2013-08-01-15-47-50/per-il-padre/135-vogliamo-i-nostri-figli-vivi/1005-comunicato-del-gesef>

comunicato stampa di Gesef del 2013, suggerendo che **la violenza su donne e bambini non sia altro che la disperata reazione dell'oppresso**; a proposito dell'uccisione di due bambine di 8 e 13 anni da parte del padre, Luigi Capasso, un articolo dall'eloquente titolo "Luigi Capasso, un papà spinto alla follia dal sistema femminista?" pubblicato sul sito "A Voice For Men"²⁵ (una voce per gli uomini) rincara la dose: "Forse chi pontifica dalla stampa ha ragione: Capasso era ossessionato dalla gelosia che lo aveva reso violento e la moglie lo aveva lasciato per questo. O forse, la principale causa scatenante sono state le modalità della separazione. Quando centomila papà subiscono la stessa violenza, prima o poi capita che qualche disperato perda la testa e scelga la via estrema. Violenza chiama violenza: se prendi a calci un cane, può reagire mordendoti. Allo stesso modo le persone i cui diritti umani vengono violati tendono a ribellarsi, spesso in maniera folle e violenta."

I politici sembrano ignorare questi aspetti della propaganda dei "papà separati", come sembrano ignorare che gli uomini sono, di fatto, ancora il genere dominante nella nostra società.

A notare che scarse capacità genitoriali, violenza e misoginia siano tratti distintivi di molti dei membri di queste associazioni è anche il sociologo Michael Flood²⁶, che ha raccolto una serie di notizie sui Fathers 4 Justice inglesi e gli attivisti per i diritti dei padri australiani: "Il più illustre attivista per i diritti dei papà gallesi ha due condanne per aver aggredito la ex moglie. Durante una delle aggressioni, avvenuta sette anni fa, Matthew Mudge avrebbe colpito con un pugno la donna lasciandola incosciente", recita un articolo; a proposito di un altro "papà separato" possiamo leggere: "si dice abbia picchiato la sua Kelly così violentemente da spaccarle la testa e spedirla 5 giorni in terapia intensiva."; ancora: "Un altro membro si è vantato di star pianificando di picchiare la ex di un terzo membro e si è gloriato con un altro reporter sotto copertura di aver 'spiacciato' il naso della sua ex-moglie."

Lo stesso leader del movimento britannico, Matt O'Connor, ha dichiarato all'Independent²⁷ "di essere stato un marito disgustoso. Beveva. Tradiva. A volte non era a casa per giorni interi.", ma comunque di essere convinto di non meritare la diffidenza della sua ex moglie.

In un articolo del 2015²⁸ pubblicato da The Saturday Paper, il giornalista Martin McKenzie-Murray ha definito il movimento come "una cassa di risonanza per rancori personali, misoginia violenta e permanente vittimismo". Dopo essersi addentrato nei meandri dei vari siti per mezzo dei quali la filosofia dei difensori dei diritti degli uomini si diffonde, afferma: "affrontare la misoginia di alcuni loro forum online è difficile. L'odio è sconvolgente. **Incontrollato, disinformato, brutto.** Le donne sono liquidate come streghe, incallite truffatrici, specializzate nell'incastare, o peggio – tutte protette dal femminismo", e conclude che leggere i contenuti degli attivisti equivale a "rilevare una vasta gamma di questioni personali irrisolte irrimediabilmente. Uno viene piantato dalla moglie o dalla fidanzata, e improvvisamente tutte le donne sono vipere traditrici. Una donna rifiuta una proposta, quindi tutta l'umanità è evirata dalla macchinazione femminile. Si sente un gran numero di uomini attizzare rancori privati, trasformandoli in percezioni globali e uno stato permanente di vittimismo. E' di volta in volta patetico e pietoso."

Fra i personaggi più influenti, Martin McKenzie-Murray cita anche Paul Elam, il fondatore di uno dei siti più celebri e frequentati: A Voice For Men.

²⁵ <http://it.avoicemen.com/misandria/luigi-capasso-un-papa-spinto-alla-follia-dal-sistema-femminista/>

²⁶ <http://xyonline.net/content/use-violence-fathers-rights-activists-compilation-news-reports>

²⁷ <https://www.independent.co.uk/news/people/profiles/matt-oconnor-the-man-behind-fathers4justice-5329601.html#r3z-addoor>

²⁸ <https://www.thesaturdaypaper.com.au/news/law-crime/2015/03/21/inside-mens-rights-groups/14268564001653#.VQ8auuFXnrf>

Da diversi anni A Voice For Men può vantare anche una versione in italiano, dalla quale è stato tratto l'estratto sull'interpretazione degli efferati omicidi del carabiniere Luigi Capasso; nel sito si possono leggere articoli come *"Oxford: le donne sono inferiori in matematica e scienze"* (e non è un titolo ironico), oppure *"Save The Children: campagna di odio contro i padri"*, nel quale si accusa la ONG di "alimentare il business di quelle sessiste associazioni femministe che assistono solo donne", ovvero i centri antiviolenza, responsabili di "aiutare autrici di false accuse finalizzate a privare i bambini dei loro papà."

A proposito del disegno di legge 735, A Voice For Men si qualifica come uno degli interlocutori delle forze politiche al governo: "Salvini ha mantenuto la promessa: il vero affido condiviso è nel contratto di governo, ed il senatore Pillon ha rapidamente presentato un disegno di legge. Subito è partita la contro-reazione: una feroce campagna stampa contro la parità genitoriale, con tanto di diffamazioni contro il senatore Pillon. È una guerra, e dobbiamo vincerla. Per il bene dei nostri figli."

Fra i nemici da sconfiggere per vincere la guerra sono citati al primo posto i centri antiviolenza, descritti come **"associazioni a delinquere"** di stampo femminista e abusologico che aiutano donne separate a rapire i figli costruendo false accuse di violenza e/o di pedofilia. Il loro infame business verrebbe a cadere se passa la norma che prevede la protezione dei bambini alienati."

Non si può certo condannare il disegno di legge 735 soltanto sulla base delle affermazioni dei suoi supporter. Tuttavia, gli argomenti dei suoi sostenitori rendono necessaria un'analisi approfondita delle modifiche proposte, con l'obiettivo di verificare perché simili soggetti, fermamente convinti dell'inferiorità intellettuale e morale del genere femminile e dell'impellente necessità di "rimascolinizzare" questa società, siano tanto entusiasti all'idea del concetto di "parità genitoriale" che il disegno di legge si propone di attuare.

GLI ARGOMENTI DEI "PAPA' SEPARATI" NEL DDL 735

1) Il fallimento della legge 54/2006

"Per quanto concerne l'affido condiviso la legge 8 febbraio 2006, n°54, si è rivelata un fallimento, cosicché l'Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialità (co-parenting) delle coppie separate." (preambolo al ddl 735)

Non esistono studi sulla cogenitorialità delle coppie separate italiane e **non sappiamo quanto tempo mediamente il genitore non-collocatario trascorre con i figli.** Quello che sappiamo con certezza, però, è che **il lavoro di cura, nelle famiglie italiane non separate, è prevalentemente sulle spalle delle donne.** I dati più recenti ci vengono dall'ultimo rapporto di Save The Children sulla maternità in Italia, intitolato "Le Equilibriste"²⁹ che afferma: "dai dati emerge un'Italia in cui le madri si trovano ad essere equilibriste tra la vita privata e quella lavorativa. **La crescita dei figli viene vissuta oggi come un peso che grava esclusivamente sulle spalle delle donne**" (pag.15). Nella fascia di età 25-44 anni – quella in cui si colloca il maggior numero di madri, la giornata lavorativa di una donna dura in media 11 ore e 39 minuti, a fronte di una giornata lavorativa degli uomini di 9 ore e 47 minuti (pag.9). A confermare che l'asimmetria è causata dal carico di lavoro domestico e di cura c'è un altro indicatore temporale, che restituisce in modo sintetico come viene distribuito il lavoro familiare e offre un'idea della differenza di impegno quotidiano tra uomini e donne: è l'indice di asimmetria di genere, che misura il tempo dedicato al lavoro familiare dedicato dalla donna sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner, e che per le coppie con

29 <http://it.avoicemen.com/diritti-umani/come-combattere-per-il-vero-affido-condiviso/>

30 <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternit%C3%A0-italia>

bambini arriva al 67,3%. Se la condizione femminile nel suo complesso, mediando tra le varie fasi della vita di tutte, rimane ancora arretrata rispetto agli altri paesi europei (secondo il Global Gender Gap Report l'Italia si colloca all'82esima posizione su 144 paesi – pag.6), **essere madri, oggi, in Italia, significa raggiungere il punto più critico delle differenze di genere.** Ad esempio, la maternità incide pesantemente sulla condizione occupazionale delle donne: se tra i 25-49enni risultano occupati il 1'83,6% degli uomini senza figli e il 70,8% delle donne senza figli, la presenza di un bambino aumenta il divario di genere; risultano infatti occupati nella medesima fascia d'età l'88,5% dei padri e solo il 55,2% delle madri (pag.5). Che alla radice di questo divario di genere vi sia il lavoro familiare di cui principalmente le donne si fanno carico, lo suggeriscono i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che in merito alle motivazioni addotte per le dimissioni rileva la preponderanza di quelle legate alla difficoltà di conciliare il lavoro retribuito con la cura della prole (pag.5).

Questi sono solo alcuni dei dati che ci danno la misura di **quanto siamo lontani da una situazione che potrebbe essere definita di "parità genitoriale" nelle coppie non separate**, un dato reale e ben documentato che i promotori del ddl 735 invece negano apertamente: "La divisione dei ruoli in ambito familiare è ormai solo un retaggio del passato privo di riscontro nella società." afferma una lettera inviata dal gruppo "Mantenimento Diretto, Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale" al Consiglio Superiore della Magistratura per caldeggiare il ddl 735; continua il documento: "Mantenimento Diretto ha perciò evidenziato come la "maternal preference", cui spesso i giudici ricorrono per giustificare le loro decisioni, non solo sia antistorico ma sia dannoso per la salute stessa dei bambini."

Se sussistono differenze nella distribuzione del lavoro di cura dopo la separazione, esse rispecchiano il rapporto genitori/figli antecedente alla stessa e non possono considerarsi la conseguenza di un'interpretazione scellerata delle norme da parte di magistrati nostalgici. **Se in altri paesi i padri separati trascorrono più tempo con i loro figli dopo la separazione, è soltanto perché trascorrevano più tempo con i loro figli anche prima della separazione.**

Per questo motivo, se i supporter del disegno di legge fossero davvero interessati agli effetti sul benessere dei bambini del co-parenting o sinceramente preoccupati che l'asimmetria di genere possa procurare danni alla salute dei bambini, si farebbero promotori di iniziative quali una maggiore tutela per le donne lavoratrici, oppure maggiori investimenti nei servizi alla prima infanzia e magari un congedo parentale un po' meno simbolico dei giorni attualmente a disposizione dei papà italiani, considerato che i tanto citati padri svedesi possono usufruire di ben 15 settimane.

2) Il principio della bigenitorialità

"Il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il 20 novembre 1989..." (preambolo al ddl 735)

La convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989), recita nel suo preambolo: "che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione" riconoscendo che "la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività"; ma afferma anche che "le autorità competenti" possono decidere, "sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione [la separazione dalla famiglia] è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo."

31 <https://www.la-notizia.net/2018/06/30/mantenimento-diretto-lettra-csm/>

Specifica anche che “Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.” La Convenzione riconosce che le istituzioni non debbono intervenire – se non in modo costruttivo (ovvero protezione e assistenza) – a turbare l’ambiente “naturale” del bambino (la sua famiglia), a meno che un intervento non si renda necessario “nell’interesse preminente del fanciullo”. L’articolo 9 dice esplicitamente: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, **a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.**” La bigenitorialità, così come è espressa dal ddl 735, modifica questi principi generali affermando che rimanere in contatto con entrambi i genitori è esso per primo un “interesse preminente” del fanciullo. Questa è un’interpretazione non corretta, visto che l’interesse preminente del fanciullo, ben specificato nel preambolo, è ciò che potrebbe impedire l’intrattenimento di rapporti con entrambi i genitori, ovvero lo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità”. Gli articoli pseudoscientifici diffusi negli anni dalle più svariate associazioni³² ci dicono che questo sviluppo armonioso e completo è possibile solo se sono presenti e in modo “paritario” entrambi i genitori biologici e che ogni altra situazione comporti necessariamente dei problemi alla salute e al benessere dei bambini. Questi articoli, corredati di una bibliografia scientifica parziale ed accuratamente selezionata allo scopo di giungere ad indebite conclusioni³³, (basterebbe riflettere sul fatto che noi tutti saremmo il frutto di generazioni e generazioni di esseri umani malati e/o non armoniosamente sviluppati, visto che per secoli la nostra società è stata caratterizzata da una rigida suddivisione del lavoro che ha delegato alle sole donne quello di cura della prole), suggeriscono che chi è chiamato a decidere in merito al “preminente interesse del minore”, identifichi quest’espressione con la bigenitorialità, dimenticandosi di altri ben più importanti diritti del bambino: la sua incolumità, il suo benessere, il suo diritto a vivere **“in un clima di felicità, di amore e di comprensione”**.

L’identificazione del superiore interesse del minore con la bigenitorialità produce risultati disastrosi: in Spagna, ad esempio, i dati forniti dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario nel 2014 mostravano una costante diminuzione della concessione di ordini di protezione con sospensione delle visite ai padri maltrattanti e, contestualmente, un preoccupante aumento dei filicidi commessi da quel padre che avrebbe dovuto essere allontanato: 31 bambini uccisi in sette anni, 11 dei quali sono morti insieme alla madre, 31 bambini e 11 donne che avrebbero potuto essere salvati³⁴. Per questo motivo la Spagna, ha recentemente varato una legge che stabilisce che: **“non possa esserci alcuna custodia condivisa con i padri violenti”**. Per quanto sia vero che spesso il genitore è la persona atta a creare un ambiente il più possibile felice, amorevole e teso alla comprensione delle esigenze di un bambino, accade anche che non sia così, e compito delle istituzioni non è solo quello di preservare il legame fra genitori e figli, ma anche di assumersi la responsabilità di non preservarlo, a tutela dell’incolumità e del benessere del bambino e del genitore anch’esso vittima di violenza.

3)La mediazione familiare obbligatoria

32 Ad esempio "New approaches to divorce with children: A problem of public health", di Vittorio Carlo Vezzetti, <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2055102916678105?source=mfr&rss=1&>

33 <http://www.thyma.fr/remarques-sur-les-etudes-citees-en-faveur-de-la-residence-alternee-avant-3-et-6-ans-ou-comment-rouler-dans-la-farine-les-medias-et-les-politiques/>

34 <http://www.elmundo.es/espana/2014/11/29/5478e158ca47415a6d8b4578.html>

"Quanto alla mediazione civile obbligatoria, sono note le questioni pre

giudiziali sollevate da taluni con riguardo alla possibilità per la norma di imporre un procedimento di mediazione."
(preambolo al ddl 735)

Che il buon esito della mediazione familiare dipenda anche dalla volontarietà della scelta della coppia che affronta questo percorso, lo affermano gli stessi mediatori familiari. Cito dalle Linee guida A.I.Me.F per l'accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio³⁵: "il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98) /1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

- **a)** la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
- **b)** il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
- **c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo".**

Forzare i genitori ad intraprendere una mediazione contro il loro desiderio comporta obbligarli a sostenere delle spese nella consapevolezza che un simile percorso molto probabilmente non li condurrà ad evitarsi le ulteriori spese di una causa in tribunale, contribuendo ad un ulteriore impoverimento che si aggiungerebbe a quello già causato dalla separazione.

Oltre a ciò, la mediazione familiare "presuppone e richiede, per la propria buona riuscita, un clima di fiducia reciproca e collaborazione, motivo per il quale, durante il percorso, tutti i procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali nei quali i clienti del mediatore familiare siano avversari, vengono sospesi fino al termine del percorso di Mediazione Familiare per favorirne il buon andamento"; questa "tregua legale" rende **le eventuali accuse di abuso e maltrattamento, presentate prima e dopo la separazione, del tutto ininfluenti nella determinazione del cosiddetto piano genitoriale, aumentando il disequilibrio di potere a favore del soggetto maltrattante.**

Per questo motivo la Convenzione di Istanbul, (art.48) **vieta espressamente il ricordo alla mediazione nei casi di violenza in famiglia**: "Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".

4) I "contrastanti strumentali", ovvero le false accuse

"In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione." (ddl 735, modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

35 <http://www.aimef.it/statuto/linee-guida>

36 <https://www.aigabologna.it/wp-content/uploads/2017/09/CONVENZIONE-AIGA-BO-AIMEF.pdf>

Nel modificare l'articolo originario, che parla di "**gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore** od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento", le modifiche previste dal dl 735 forniscono una lista maggiormente dettagliata, che comprende:

- inadempienze
- manipolazioni psichiche o atti che arrechino pregiudizio al minore
- astensioni insgiustificata dai compiti di cura
- accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate

Chi scrive ha sentito il bisogno di fornirci un elenco di comportamentiche possono arrecare pregiudizio al minore, elenco dal quale però sono esclusi la violenza diretta o assistita ("In Italia si stima che 427.000 minori, in soli cinque anni, abbiano vissuto la violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano dell'uomo", ha dichiarato Save The Children a luglio di quest'anno), mentre compaiono la "manipolazione psichica" (un modo diverso di definire l'alienazione genitoriale) e le false accuse, uno dei cavalli di battaglia della propaganda di quelle associazioni comunemente note col nome di "papà separati".

Secondo queste associazioni, "...le false accuse che, in ambito separativo, rappresentano una percentuale oscillante tra l'80% e il 90% del totale.³⁸"

Ci racconta Adiantum, associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, che "a parlare di percentuali di false accuse oscillanti fra il 75% ed il 90% sono le operatrici del Diritto, (sostituti procuratori, avvocatesse, criminologhe, psicologhe forensi, consulenti d'ufficio e di parte, esclusivamente di genere femminile) raccolte in un dossier depositato alla Commissione Giustizia del Senato nel luglio 2011" e aggiunge "Citiamo un solo studio scientifico, della cattedra di neuropsichiatria infantile dell'università di Modena: dai casi esaminati dal Prof. G. B. Camerini emergono percentuali persino superiori a quelle registrate dal dossier sulle operatrici di giustizia: 92% di false accuse, 8% di casi reali."

Insomma, le fonti di queste stratosferiche percentuali sarebbero le affermazioni di operatrici del diritto che parlano di loro personali esperienze lavorative – in sostanza di aneddoti - e uno "studio scientifico" mai pubblicato (occorre chiedersi il perché) e quindi irreperibile.

A disposizione di chi fosse interessato ad indagare seriamente il fenomeno, ci sono in realtà fonti molto più attendibili **che confutano le dichiarazioni di queste operatrici del diritto**. Ad esempio, "Between Scylla and Charybdis: A Literature Review of Sexual Abuse Allegations in Divorce Proceedings", uno studio del 2015 condotto dalla Vrije Universiteit, Amsterdam³⁷, è andato alla ricerca di materiale in grado di dare risposte in merito alle accuse di abusi sessuali su minori (CSA) durante le procedure di divorzio. La letteratura sull'argomento è scarsa e per lo più obsoleta, ci dicono i ricercatori, ma i dati a disposizione ci dicono che **questo tipo di accuse è molto raro nei casi di divorzio e solo una piccola percentuale delle accuse risulta infondata e/o mossa nella consapevolezza della loro falsità**. A tale proposito si era espresso qualche tempo

37 <https://www.savethechildren.it/press/violenza-assistita-italia-427-mila-bambini-soli-5-anni-testimoni-diretti-o-indiretti-dei>

38 <http://www.adiantum.it/public/3434-false-accuse--i-negazionisti-sanno-da-dove-provengono-i-dati-----di-fabio-nestola.asp>

39 http://file.scirp.org/Html/4-6901528_59077.htm

fa anche Keir Starmer⁴⁰, che, oltre ad essere un avvocato difensore celebre per la sua competenza in tema di diritti umani, all'epoca era anche il quattordicesimo Director of Public Prosecutions (DPP), a capo del Crown Prosecution Service del Governo della Gran Bretagna. In questa veste, Starmer presentò uno studio sulla questione delle false accuse: nei 17 mesi di osservazione, tra il 2011 e il 2012, in Inghilterra e Galles si sono registrati 5.651 casi di stupro e 111.891 casi di violenza domestica; nello stesso periodo, i casi in cui si sono riscontrate false accuse di stupro risultano essere 35, mentre sono solo 6 i casi di false accuse di violenza domestica e 3 i casi in cui le false accuse erano di stupro e violenza domestica insieme. Sulla base dei dati raccolti, ha affermato Starmer che **"il fenomeno delle false accuse è raro"**, ma non solo; ha aggiunto che **"la convinzione errata che le false accuse di stupro o violenza domestica siano comuni può minare il lavoro di polizia e autorità giudiziarie nel momento in cui si trovano ad investigare su questo genere di crimini"**, mettendo così in pericolo la vita di donne e bambini.

I dati provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e Gran Bretagna, ovviamente, non ci restituiscono nulla della situazione italiana. Potremmo ipotizzare di vivere in un paese popolato da un'eccezionale quantità di persone con l'inclinazione a mentire e calunniare, se non fosse che, nei paesi dai quali proviene la letteratura scientifica sul tema, le associazioni di papà separati sono solite diffondere le medesime percentuali.

Ad esempio, Matt O'Connor, il fondatore di Fathers 4 Justice, la più celebre associazione per i diritti dei papà inglese, ha recentemente dichiarato alla stampa che *"malicious claims of all forms of abuse were 'endemic' in family law battles"*, una frase che, tradotta, ricalca esattamente quanto siamo soliti leggere a proposito della situazione italiana ("le false accuse di ogni genere di abuso sono endemiche nelle controversie per l'affido dei figli") e che, nel caso della Gran Bretagna, abbiamo visto, non corrisponde assolutamente al vero.

Di fatto, oltre alla propaganda delle suddette associazioni e le affermazioni di qualche isolato soggetto, non esiste nulla di concreto che ci confermi l'esistenza di un'alta percentuale di di accuse infondate strumentalmente mosse allo scopo di ottenere vantaggi nel corso di controversie per l'affido in Italia.

Pertanto, una simile norma – che si propone di intervenire su un fenomeno la cui esistenza è quantomeno dubbia, **mentre ignora del tutto fenomeni reali e documentati come i maltrattamenti in famiglia e la violenza assistita** – si configura come strumentale a scoraggiare le vittime di abusi e maltrattamenti in famiglia dal sollevare la questione violenza nel contesto della stipula di accordi per l'affido.

5) Il "friendly parent", ovvero dei diritti relazionali del bambino

"Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore..." (Modifica all'articolo 342-bis del codice civile)

La "friendly parent provision" è un concetto sulla base del quale si pretende di giudicare la competenza genitoriale in sede di separazione: il bravo genitore è un genitore "friendly" (letteralmente "amichevole"), ovvero un genitore che - dopo la separazione – è capace di **cooperare** con l'altro genitore e di agire in modo da **incoraggiare e favorire** i contatti del minore con lui.

In Italia la friendly parent provision è denominata "criterio dell'accesso", che viene inteso come la capacità di comprendere ed elaborare il problema della continuità genitoriale, che lega entrambi e perdura oltre e nonostante la separazione, nonché la disponibilità di assicurare al figlio l'accesso all'altro genitore e, con lui,

40 <https://www.theguardian.com/society/2013/mar/13/rape-investigations-belief-false-accusations>

41 <https://www.independent.ie/irish-news/sexual-abuse-claims-weapon-of-choice-in-child-custody-battles-35482810.html>

alla sua stirpe ed alla sua storia relazionale.

La friendly parent provision sembra la naturale conseguenza del riconoscimento del diritto del figlio minore di **mantenere**, anche in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, in modo da ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, un diritto sancito dalla legge sull'affido condiviso del 2006; in quanto tale, appare un criterio in grado di garantire che le decisioni prese dal Tribunale in materia di affido vengano prese nel rispetto del superiore interesse del minore.

In realtà la friendly parent provision è un ragionamento paradossale e conduce a decisioni spesso dannose per i soggetti coinvolti.

E' paradossale perché propone di limitare i tempi di permanenza del minore col genitore "colpevole" di aver ostacolato la bigenitorialità, condannando il minore a non trascorrere tempi paritetici con entrambi i genitori, cioè creando per il minore la medesima situazione pregiudizievole che dovrebbe correggere; conduce a decisioni pericolose e/o dannose per i soggetti coinvolti perché si fonda su premesse false.

Alla base della necessità di garantire al minore il **mantenimento** dei rapporti con entrambi i genitori, la cosiddetta bigenitorialità, infatti, ci sono due premesse:

1. la presunzione che sussista sempre, nel periodo precedente alla separazione, un rapporto equilibrato e continuativo fra entrambi i genitori e i loro figli e che la relazione genitore-figlio possa essere danneggiata solo ed esclusivamente dall'evento separazione (e i dati sulla suddivisione del lavoro di cura in seno alle famiglie italiane ci dicono che questa premessa è, il più delle volte, falsa);
2. la presunzione che ogni genitore, in quanto genitore, sia sempre e comunque in grado di agire nel migliore interesse del minore, visto il pericolo maggiore per un sano sviluppo del bambino è il suo allontanamento; questo, nel caso di genitori maltrattanti nei confronti della prole o colpevoli di abusi nei confronti nell'ex partner non è affatto vero, ma che non sia vero lo afferma paradossalmente la stessa friendly parent provision, visto che la sua esistenza giustifica l'allontanamento di un genitore.

La friendly parent provision è stata inserita in Australia nel 2006 con il Family Law Act . Dopo un attento monitoraggio degli esiti della riforma è stata rimossa pochi anni dopo, nel 2011. **Dal 2012, in Australia, la friendly parent provision non è più un criterio sulla base del quale stilare una valutazione delle competenze genitoriali.**

Le statistiche australiane sui casi di separazione finiti davanti ad un giudice hanno mostrato che **in più del 70% di quei casi** – quei casi nei quali i genitori si erano mostrati "unfriendly" e conflittuali – **erano state presentate accuse di violenza domestica e abusi sui bambini.**⁴²

A dispetto di quella che è opinione diffusa in Australia come in Italia, tutte le ricerche australiane in merito hanno dimostrato che **raramente le accuse di violenza domestica e abusi sui bambini sono false e strumentali.**

Riguardo gli abusi sui minori, una analisi australiana dei documenti del Tribunale della famiglia, ad esempio, che ha preso in esame 200 casi nei quali erano state mosse accuse di abuso sui minori, ha riscontrato che solo il 9% di queste accuse erano false.⁴³

42 Moloney L et al, Allegations of Family Violence and Child Abuse in Family Law Children's Proceedings: A Pre-reform Exploratory Study (Australian Institute of Family Studies, 2007) p 67.

43 Brown, T., Frederico, M., Hewitt, L., & Sheehan, R. – 2001 – "The child abuse and divorce myth." Child Abuse

Un altro studio⁴⁴ ci dice che: dei colpevoli di abuso sui minori (quelli trovati colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio), il 61% erano padri, il 31% altri membri della famiglia (per lo più maschi) e l'8% erano madri. Dei 4 tipi di abuso (abuso fisico, sessuale, psicologico e negligenza), **l'abuso sessuale è risultato quello maggiormente confermato dalle indagini e i maschi rappresentano la percentuale più alta fra i perpetratori.**

Delle accuse presentate dalle madri, il 63% è stato confermato dalle indagini, mentre solo il 13% delle accuse presentate dai padri è stato confermato. Su 147 famiglie esaminate, in 11 casi le accuse sono risultate false (pari al 7%).

Un altro studio⁴⁵ afferma che quando i padri vengono accusati di abuso, la possibilità che queste accuse conducano il Tribunale a negare i contatti con la prole è remota anche quando le accuse sono confermate dalle indagini, mentre un report dell'Australian Institute of Criminology⁴⁶ denuncia che i bambini tutelati dal *West Australian Family Court* hanno espresso tutta la loro frustrazione per il fatto che le loro denunce degli abusi subiti sono stati minimizzate e/o rigettate dalla Corte, che le ha imputate all' "influenza materna".

In un altro studio⁴⁷ ancora si rileva che **proprio i padri che reclamavano nel corso delle controversie per l'affido maggiore tempo da trascorrere con i figli erano quei padri con alle spalle un passato di maltrattamenti, problemi mentali o dipendenza da alcol o droghe e che, nonostante questo, il Giudice si è impegnato a garantire la continuità della relazione padre-prole.** Alla luce di tutte le ricerche condotte, oltre ad eliminare la friendly parent provision, il Family Law Legislation Amendment del 2011 (che come sottotitolo porta "Family Violence and Other Measures", misure riguardanti la violenza domestica), ha modificato le definizioni di "violenza domestica" e "abuso", e ha imposto che la priorità, quando si tratta di decidere per l'affidamento di un minore coinvolto in una separazione, deve essere **la sua incolumità.**

La parola usata in inglese è "safety", intesa come "freedom from risk" (libertà dal rischio). Il bambino deve essere innanzi tutto essere protetto da tutto ciò che può costituire un rischio concreto per la sua vita e per il suo benessere.

Questo perché, spiega il magistrato David Halligan in una "guida alla riforma per gli operatori"⁴⁸: **"l'enfasi sulla bigenitorialità e sul concetto di "friendly parent" ha portato i tribunali a dare scarsa importanza e inadeguata attenzione al problema della violenza domestica e del maltrattamento dei bambini."**

La seconda priorità, afferma il professor Patrick Parkinson⁴⁹, ex presidente del Family Law Council (un

Review, 10, 113-124

44 Brown, T. (2003) "Fathers and child abuse allegations in the context of parental separation and divorce", *Family Court Review*, 41(3), 367-381

45 Young, L. – 1998 – "Child sexual abuse allegations in the family court of Western Australia: An old light on a new problem." *Sister in Law*, 3, 98-121

46 YHay, A. – 2003, May – "Child protection and the family court of Western Australia: The experiences of children and protective parents." Paper to the Child Sexual Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference, Australian Institute of Criminology, Adelaide

47 <https://aifs.gov.au/publications/allegations-family-violence-and-child-abuse-family-1/3-australian-research-allegations#footnote-1013-79>

48 "THE FAMILY VIOLENCE AMENDMENTS TO THE FAMILY LAW ACT 1975", by Federal Magistrate David Halligan

http://sydney.edu.au/lec/subjects/family/Winter_2012/Family%20violence%20amendments%20FoFL%2030%20May%202012.pdf

49 <https://www.themonthly.com.au/issue/2015/november/1446296400/jess-hill/suffer-children>

organo consultivo del procuratore generale federale), deve essere la "**parental safety**": quando si decide per l'affido di un minore, prima ancora di preoccuparsi di mantenere il rapporto fra questi e i genitori, occorre assicurarsi che uno dei genitori non sia costretto a correre rischi a causa dell'altro; **è più importante impedire che i soggetti coinvolti – tutti i soggetti coinvolti, non solo i bambini - corrano il rischio di subire violenze, piuttosto che tutelare il rapporto del minorenne con entrambi i genitori.**

La friendly parent provision impone una semplificazione della realtà, specialmente quella delle relazioni affettive, attraverso uno schema rigido che **omette colpevolmente di citare il problema delle violenze intrafamiliari**, rischiando in questo modo di rendere lo strumento normativo un concreto ostacolo ai processi di uscita da un vissuto di maltrattamenti e sofferenza.

6) L'Alienazione genitoriale

“È poi necessario superare la concezione nominalistica dell'alienazione genitoriale, che in passato ha suscitato consistenti polemiche, e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniamento, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore.” (preambolo al ddl 735)

A leggere frasi come questa, sembrerebbe che il problema nel discutere di alienazione genitoriale sia legato al lessico, come se qualcuno si impuntasse a non voler parlare di raffreddore e pretendesse la dicitura “malattia delle vie respiratorie superiori, caratterizzata da infiammazione delle mucose nasale e faringea”.

In realtà ciò che si contesta al costrutto dell'alienazione genitoriale – come ebbe a dire il Sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale in risposta ad un'interrogazione parlamentare⁵⁰ – è che “Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia **né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca**, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici.”

Prima dell'uscita dell'ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la sindrome da alienazione genitoriale veniva descritta dai suoi promotori come una “malattia”, della quale si diceva che sarebbe stata sicuramente inclusa nel DSM 5. Una gran quantità di associazioni, tutte riconducibili al “movimento dei papà separati”, si è data molto da fare per ottenere questa inclusione, organizzando in rete un vero e proprio mailbombing diretto alla Task Force responsabile della redazione del Manuale (alcuni appelli sono ancora disponibili alla consultazione nel web⁵¹).

Nonostante la mobilitazione internazionale di queste associazioni e la gran quantità di articoli redatti dagli “specializzati in alienazione”⁵², la decisione finale della Task Force del DSM 5 è stata di **non inserire l'alienazione genitoriale in nessuna sezione del Manuale**, quindi neanche nella Sezione 3, quella dedicata ai “disturbi che necessitano di ulteriori studi”.

Dopo un primo momento di smarrimento, nel quale alcuni professionisti hanno adottato la tecnica della volpe e l'uva – affermando ad esempio che non è poi così importante che una sindrome sia citata in quel manuale, visto che non vi sono citati neanche lo stalking o il mobbing (che sono reati e non disturbi mentali,

50 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=61148&stile=7

51 <http://fathersaustralia.com/parental-alienation-whos-to-blame/padpas/>

52 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23503183>

motivo per il quale non saranno mai citati in un elenco di patologie) – lo psichiatra William Bernet (leader del gruppo che ne caldeggiava l'inclusione), ha dichiarato: "Direi che **lo spirito** dell'alienazione genitoriale è nel DSM 5, anche se le parole non ci sono"⁵³. Quindi ha suggerito una serie di definizioni tratte dal Manuale da inserire nelle diagnosi al posto di "sindrome da alienazione genitoriale", affinché il bambino esaminato potesse risultare ufficialmente malato.

Che genere di disturbo mentale è quello che, sotto forma di "spirito", si impossessa ora di una diagnosi ora di un'altra, causando i sintomi più disparati, quando viene evocato dallo psicologo che ne abbisogna?

Successivamente gli affiliati al gruppo di Bernet⁵⁴ hanno corretto il tiro decidendo che fra le opzioni proposte dal loro mentore, la migliore era la prima, il "problema relazionale genitore-bambino."⁵⁵

A questa decisione sono seguiti una serie di articoli nei quali si affermava che in realtà l'alienazione genitoriale è stata inclusa nel DSM 5: "Secondo i professori Bernet, Camerini e Gulotta il DSM-5 contiene una descrizione del problema relazionale in passato definito come "sindrome di alienazione parentale" o semplicemente "alienazione parentale". E' sbagliato dire che l'alienazione parentale è stata esclusa dal DSM-5 come sentenziano frettolosamente alcuni consulenti di parte.⁵⁶"

In un secondo tempo, **sempre gli stessi esperti hanno cambiato nuovamente versione**, ammettendo pubblicamente che "il concetto di Pas non è riuscito ad essere annoverato nella classificazione dei disturbi mentali all'interno del DSM-5⁵⁷", senza addurre giustificazione alcuna in merito all'improvvisa scomparsa dello spirito aleggiante fra le pagine del Manuale di cui avevano ampiamente scritto in precedenza.

A questi confusi signori, ci suggerisce il senatore Pillon, dovremmo affidare la salute ed il benessere dei nostri figli, addirittura accettando che i bambini possano venire rinchiusi in appositi "centri specializzati" nella cura di un qualcosa che compare e scompare dai manuali come per magia.

La storia dell'alienazione genitoriale comincia negli anni '80 negli USA; a crearla fu il Dottor Richard Gardner, che viene spesso descritto come psichiatra, come psichiatra infantile o con la qualifica di professore, ma non era nessuna di queste cose, sebbene millantasse di esserlo; le sue teorie – elaborate sulla base della mera osservazione clinica e mai sottoposte al vaglio della ricerca scientifica, una ricerca oggettiva, pubblica e indipendente basata su una raccolta di dati che sia replicabile – sono spesso state oggetto di critiche da parte degli operatori della salute dei bambini, soprattutto a causa delle sue idee sulla pedofilia.

Nelle riviste scientifiche, la PAS è stata citata come un esempio di pseudoscienza presentata in tribunale come prova credibile. Ad esempio, in un articolo pubblicato nella rivista *Professional Psychology: Research and Practice*, Rotgers e Barrett (1996)⁵⁸ citano la Pas come eccellente esempio di teoria non scientifica che ribalta il ragionamento logico. La PAS è stata ampiamente screditata nei circoli accademici a causa della sua parzialità nei confronti di donne e bambini, e perché evita accuratamente di prendere in considerazione spiegazioni alternative al comportamento delle parti coinvolte.

Esattamente come fa il ddl 735, quando, all'art.17, afferma che si potrà allontanare un genitore o un minore qualora "il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi - pur in

53 <https://kwbrow2.wordpress.com/2013/05/20/the-new-diagnostic-and-statistical-manual-dsm-5-helps-our-children/>

54 <https://pasg.info/>

55 <http://www.andreamazzeo.it/docu/decreto.pdf>

56 <http://www.alienazione.genitoriale.com/la-pas-nel-dsm-5/>

57 https://www.laleggepertutti.it/141236_alienazione-parentale-10-domande-a-camerini-pingitore-lopez

58 Rotgers, F., & Barrett, D. (1996). Daubert v. Merrell Dow and expert testimony by clinical psychologists:

Implications and recommendations for practice. *Professional Psychology: Research and Practice*, 27(5), 467-74.

assenza di evidenti condotte di uno dei genitori “: qualunque spiegazione alternativa all'alienazione genitoriale è esclusa a priori ed uno genitori è condannato senza che vi sia bisogno di produrre prove a suo carico.

A tale proposito ha dichiarato lo psichiatra Andrea Mazzeo al Sole 24 Ore⁵⁹:

“Per chi sostiene l'alienazione parentale l'unica causa del rifiuto è il condizionamento del bambino. Sappiamo invece che un rifiuto può avere una molteplicità di cause. Prendiamo l'esempio di un incidente stradale; può essere provocato dalla guida in stato di ubriachezza ma può essere provocato anche da altre cause come la disattenzione o l'eccessiva velocità. Non si può affermare che tutti gli incidenti stradali siano provocati dall'ubriachezza del conducente; analogamente non si può affermare che tutti i rifiuti di un bambino a incontrare l'altro genitore siano causati da un condizionamento psicologico”.

I critici hanno notato inoltre che i metodi di Gardner per determinare la veridicità di una denuncia di abuso sono gravemente sbilanciati a favore del presunto molestatore. Lisa Amaya-Jackson – MD, Professoressa di Psichiatria e Medical Director dei Child and Adolescent Trauma Treatment Services presso la Duke University – e Mark D. Everson, Ph.D., Professore Associato in Psichiatria e Direttore del Program on Childhood Trauma & Maltreatment presso l'University of North Carolina Hospitals, Chapel Hill, hanno recensito il libro di Gardner *"Protocols for the Sex-Abuse Evaluation"*⁶⁰ e hanno definito il sistema suggerito da Gardner per individuare i veri abusi sessuali sui bambini “gravemente carente”. Hanno dichiarato: “Il pregiudizio si evince dai tentativi dell'autore di screditare le accuse mosse da un bambino ricorrendo a descrizioni spesso limitate e semplicistiche di come i bambini abusati sessualmente dovrebbero comportarsi.” Essi hanno anche notato che, pur affermando l'importanza della neutralità e dell'oggettività in chi è chiamato a valutare, Gardner descrive “un forte pregiudizio, secondo il quale la stragrande maggioranza delle accuse, in particolare quelle mosse nel corso di casi di controversie per l'affido, sono false, e le sue procedure di valutazione sono strutturate in modo da giungere necessariamente a questa conclusione.” Amaya-Jackson e Everson (1996) concludono: “Questo libro può essere descritto come una ricetta per dimostrare la falsità delle accuse di abuso sessuale su minore, sotto le mentite spoglie di obiettività clinica e scientifica. Il sospetto è che sarà un best-seller tra gli avvocati della difesa...”

Un altro degli aspetti più controversi e criticati della teoria di Gardner è la “terapia” consigliata per i “bambini alienati”, nota come “la terapia della minaccia”.

Cito da un suo articolo, *Family Therapy of the Moderate Type of Parental Alienation Syndrome*⁶¹:

“Prima di intraprendere il trattamento, il terapeuta deve avere una chiara idea in merito alla natura del supporto che riceverà dal Tribunale. Tutte le eventuali sanzioni dovrebbero essere imposte da un ordine del Giudice. Un terapeuta scelto dal tribunale può comunicare direttamente con il Giudice al fine di chiarire la questione. I terapeuti devono sapere esattamente quali **minacce** possono utilizzare per dare forza ai loro suggerimenti, alle istruzioni e anche alle **manipolazioni**. Non ho alcuna esitazione nel pronunciare la parola minacce. La vita è piena di minacce. Se una persona non paga le utenze domestiche, i servizi sono sospesi. Se più volte non si presenta al lavoro, alla fine viene licenziato. **Senza minacce non ci sarebbe nessuna società civile organizzata**. Anche la terapia tradizionale ha le sue minacce, per esempio: ‘Se non pagate le sedute, ho intenzione di prendere seriamente in considerazione la sospensione del trattamento’ oppure ‘Se non

59 <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/09/24/ddl-pillon-cose-la-sindrome-di-alienazione-parentale-ed-e-davvero-riconosciuta-dalle-istituzioni/>

60 Amaya-Jackson, L., & Everson, M.D. (1996). Book Reviews: *Protocols for the Sex-Abuse Evaluation*. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 35(7), 966-967.

61 <http://www.fact.on.ca/Info/pas/gard99m.htm>

collabori per quanto riguarda l'assunzione del farmaco che ho prescritto, non credo di poterti essere d'aiuto'. Nel trattamento delle famiglie con PAS **le minacce sono cruciali**. Minacciare invano sarebbe non solo una perdita di tempo, ma comprometterebbe il trattamento. Minacce che hanno poca o nessuna possibilità di attuazione, danno del terapeuta una immagine di soggetto debole e impotente e compromettono significativamente l'efficacia del trattamento. Affinché le minacce abbiano il giusto peso, il giudice deve mettere in pratica ciò che il terapeuta ordina. In caso contrario, le minacce del terapeuta non hanno significato."

Alla base di una società civile, ci dice Gardner, ci sono le minacce.

Più avanti nel testo Gardner ci riporta il tipico dialogo fra il terapeuta e il bambino alienato:

Gardner: Cosa faresti se il giudice ti dicesse che se non vedi tuo padre per un intero weekend, non darà soldi a tua madre per *quella* *settimana?*

Sally: Non vorrei vederlo. Mi piacerebbe avere un lavoro e darle tutti i soldi che ho.

Gardner: Supponiamo che dica che se non lo vedi, non darà più soldi a tua madre per sempre. Non avrà mai più del denaro. *Che* *cosa* *faresti?*

Sally: Tutti noi (Sally e i suoi due fratelli) cercheremmo lavoro.

Gardner: Supponiamo che il giudice dica che se non vedi tuo padre per un intero weekend, lui metterà tua madre in prigione *per* *quel* *weekend?*

Sally: Mia madre ha detto che sarebbe andata in galera per me se io sono a disagio e non voglio andare.

Gardner: Supponiamo che il giudice dica: "Io la tengo in carcere a meno che non andiate e ce la tengo finché non ci vai."

Sally: Penso che andrei!

Per convincere i bambini a trascorrere del tempo col genitore che non vogliono frequentare, Gardner suggerisce di spaventare questi bambini minacciando l'arresto del genitore col quale vogliono stare. Ma fa di più: sostiene che il terapeuta dovrebbe avere il potere di farlo arrestare davvero, quel genitore.

"La minaccia più alto livello è la prigione... Sebbene io abbia più volte consigliato i Giudici ad emettere ordini in tal senso, **finora non sono riuscito a convincerli** che questo è l'unico "trattamento" che ha qualche probabilità di successo. Si potrebbe cominciare con gli arresti domiciliari, precisando che l'alienante finirebbe subito in prigione se scoperto fuori casa durante un periodo determinato, ad esempio quel fine settimana in cui il giudice ha previsto le visite del minore. Se questa soluzione non si dimostra efficace, allora il passo successivo potrebbe essere un genere più tradizionale di arresti domiciliari, in cui vi è il monitoraggio da parte della polizia e l'uso di una cavigliera elettronica che comunica con la stazione di polizia locale. Il passo successivo è l'incarcerazione più formale nella prigione locale. Di solito brevi periodi sono sufficienti per aiutare il genitore alienante a "ricordarsi" di consegnare i bambini quando è stabilito che lo faccia."

Prima Gardner ammette di non essere mai riuscito a convincere un giudice a sperimentare l'incarcerazione del genitore alienante, poi conclude: "Di solito brevi periodi sono sufficienti per aiutare il genitore alienante a "ricordarsi" di consegnare i bambini quando è stabilito che lo faccia."

Come fa a sapere che un breve periodo di questo "trattamento" sarebbe sufficiente a produrre significativi risultati se non ha mai avuto modo di metterlo in pratica?

Questo genere di conclusioni (cui Gardner giunge senza avere alcun elemento concreto a supporto) dovrebbe far comprendere perché il Professor Paul Fink, docente di psichiatria presso la Temple University School of Medicine e presidente della American Psychiatric Association recentemente venuto a mancare, disse di lui:

"Ha inventato un concetto e ne ha parlato come se fosse scientificamente provato, ma non lo è."

Come risulta evidente, l'approccio di Gardner si propone non tanto di "curare" (prescrivere al soggetto i rimedi necessari per recuperare un certo benessere), quanto condizionare i suoi piccoli pazienti e i pazienti adulti, al fine di ottenere determinati comportamenti.

Nel 2015 in Michigan, Oakland County. la giudice Lisa Gorcyca ha spedito tre ragazzi di 9, 10 e 15 anni in un riformatorio perché si rifiutavano di *avere una sana relazione con il padre*⁶³. La diffusione a mezzo stampa della trascrizione⁶⁴ di quanto avvenuto in aula ha sconvolto profondamente l'opinione pubblica.

Gorcyca ha provato ripetutamente a terrorizzarli, li ha definiti stupidi e cattivi, paragonati a Charles Manson per il loro comportamento, ma i ragazzi non hanno desistito: "Mi scuso se non ho compreso le regole... ma non mi scuso per il fatto che non parlo con lui perché c'è una ragione per cui non lo faccio e la ragione è che lui è un violento e l'ho visto picchiare mia mamma e non gli parlerò." ha reagito il più grande dei tre fratelli.

Questa cosiddetta "terapia" ricorda il tipo di tecniche di lavaggio del cervello usate nei campi di prigionia, dove la privazione e l'isolamento sono utilizzati per estorcere false confessioni e per forzare cambiamenti ideologici nei prigionieri.

Oggi la terapia della minaccia viene riproposta col più rassicurante appellativo di "reunification therapy", un procedimento volto a "ricostruire" la relazione fra il bambino alienato e il genitore rifiutato.

La terapia di solito comporta il confinare il bambino in un luogo lontano da casa, per isolarlo dal genitore a cui è più attaccato. L'attaccamento al genitore preferito è contestato, e il bambino è incoraggiato con sessioni intensive ad accettare nuovamente il genitore rifiutato.

Il trattamento di deprogrammazione⁶⁵ solleva questioni filosofiche e giuridiche nell'approccio ai bambini che sono a tutt'oggi irrisolte. I bambini sono semplicemente proprietà degli adulti, i diritti legali dei quali hanno il potere di controllare quello che i bambini pensano e credono? In che modo la libertà intellettuale ed emotiva del bambino ha la precedenza su questi interessi legali?

Uno dei pericoli concreti di questo tipo di terapia è che è stata utilizzata per forzare i bambini a riunificarsi con adulti che avevano commesso crimini violenti contro di loro, mettendo così i bambini a rischio di ulteriore vittimizzazione. Un bambino, costretto a ricongiungersi con un genitore che ha chiaramente descritto come abusante, può reagire con un aumento dei sintomi, con il desiderio di uccidersi, o anche con tentativi di suicidio veri e propri.⁶⁶

Come emerge da un'inchiesta giornalistica recentemente apparsa su The Washington Post⁶⁷, l'unico motivo per cui queste terapie vengono somministrate ai piccoli "pazienti" negli Stati Uniti, è perché hanno trovato il modo di aggirare le norme mediche ed evitare la supervisione delle autorità competenti (le spese, infatti, non possono essere coperte da assicurazioni sanitarie).

62

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2011/05/mommy_hates_daddy_and_you_should_too.html?via=gdpr-consent

63 <https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/10/michigan-judge-siblings-juvenile-detention>

64 <https://www.briansilber.com/files/2015/07/transcript-from-the-Tsimhoni-hearing.pdf>

65 <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2012/10/14/reset/>

66 "Experts Warn About Dangers of Deprogramming Treatment"

http://www.leadershipcouncil.org/1/med/%20pr2_09.html

67 https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/a-divorced-father-his-estranged-kids-and-a-controversial-program-to-bring-them-together/2017/05/09/b50ac6f6-204c-11e7-ad74-3a742a6e93a7_story.html?noredirect=on&utm_term=.a56a0316da60

Per quanto sia doloroso da ammettere, il contesto socioculturale nel quale un concetto come quello inventato da Gardner gode ancora di grande credito fra tutti quei professionisti del diritto e della salute che ruotano attorno ai Tribunali (a dispetto del fatto che nella comunità scientifica non abbia mai ottenuto credibilità), è una società che fatica a prendere coscienza delle reali dimensioni del fenomeno degli abusi sessuali sui bambini e nella quale la violenza intrafamiliare non è considerato un fattore in grado di influenzare la valutazione delle competenze genitoriali di chi la perpetra, che lo faccia ai danni della partner o degli stessi bambini.

L'articolo 12 del ddl 735 infatti afferma: *“Il giudice, nei casi di cui all'art. 337-ter, comma 2 [tra i quali figurano **violenza ed abuso sessuale ai danni dei bambini**], può disporre temporaneamente l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all'affidamento esclusivo.”* **dimostrando di concordare appieno con le teorie di Richard Gardner quando afferma che particolare cura deve essere posta dal terapeuta nel non alienare il bambino dal genitore abusante.**

Tuttavia, la versione che piace al grande pubblico è un'altra, quella veicolata dai responsabili delle campagne pubblicitarie che negli anni hanno creato la diffusa convinzione che esista un diffuso fenomeno chiamato “alienazione genitoriale”. La loro è una storia che parla di bambini manipolati da donne perverse (perché sarebbe sciocco negare che il genitore manipolatore ha un sesso preciso nella letteratura sul tema), ma soprattutto di accuse inventate ad arte allo scopo di rovinare uomini innocenti, storie a proposito delle quali si snocciolano percentuali che non trovano alcun fondamento se non nelle affermazioni di chi se ne riempie la bocca.

Tutte le ricerche che sono andate ad indagare l'esistenza di massicce quantità di false accuse depositate ai danni di poveri genitori (padri) alienati **hanno sconfirmato le teorie di Gardner e dei suoi epigoni** sull'esistenza sia della tendenza delle donne a mentire in Tribunale, sia della tendenza dei Tribunali a dare credito alle loro “menzogne”.

Gli studi* ci dicono invece che proprio il fatto di parlare apertamente della violenza pone le donne in una posizione sfavorevole rispetto al partner e che un uomo maltrattante non solo è più propenso a lottare per la custodia dei suoi figli, ma molto spesso la ottiene.

Per amore di onestà, dobbiamo dire che una ricerca sistematica e sui grandi numeri, in Italia, non è mai stata fatta, ma il fatto che in altri paesi i numeri che risultano ad indagini su vasta scala non corrispondano alla propaganda (ad esempio in Spagna o in Gran Bretagna) gettano ben più dell'ombra del dubbio sulla pressante necessità di tutelare i bambini dalle donne calunniatrici.

Sebbene la violenza assistita sia stata introdotta nel nostro ordinamento quale aggravante del delitto del reato di maltrattamenti in famiglia nel nostro codice penale, è difficile affermare che i minori coinvolti e le donne vittime siano oggi effettivamente tutelati nel momento in cui debbono affrontare le procedure di affido conseguenti all'allontanamento dall'uomo maltrattante.

Molti professionisti del settore sono lontani dall'aver assimilato che la violenza contro il partner è un comportamento lesivo del benessere dei figli⁶⁹ – che ne siano diretti testimoni o meno – e che va tenuta in

68 http://www.leadershipcouncil.org/1/res/cust_myths.html

69 <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2016/05/02/violenza-e-affidamento-il-tribunale-di-roma/>

debita considerazione quando si vanno a valutare le competenze genitoriali di una persona, poiché un uomo violento non può e non deve essere descritto come un genitore “sufficientemente buono”.

Il ddl 735, così come è enunciato, rischia di costringere le vittime di violenza a incontrare i partner violenti, a condividere con loro decisione sui figli, a mostrarsi addirittura favorevoli al loro rapporto con i figli, e a contrastare la volontà dei minori, che in conseguenza delle violenze esperite a vario livello, temono i padri, hanno sentimenti giustificati di ripulsa e chiedono alle madri di essere tutelati, uno stato delle cose che pregiudica la sicurezza delle vittime e che deve cambiare.

7) Il mantenimento diretto

“si ritiene maturo il tempo per applicare il principio del mantenimento diretto, pur astrattamente previsto dalla norma come modalità di default per provvedere alla prole. Eppure, oltre ad essere costume esteso e inveterato di molti Stati progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come rilevato da molte ricerche, contribuisce a una percezione nel minore di maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona – l'ex partner – in cui, a torto o ragione, non ha fiducia). (...) È dunque ora di mettere mano alla norma per indicare con ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la forma diretta di mantenimento, anche inconsiderazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole.” (preambolo al ddl 735)

Il mantenimento diretto è proposto come migliore attuazione del principio di bigenitorialità (ciascun genitore è chiamato a provvedere direttamente ai bisogni del minore, al suo sostentamento, come idealmente dovrebbe avvenire in una famiglia unita) e viene accostato alla questione del collocamento paritario dei figli: l'ipotesi più semplice, infatti, è quella in cui il figlio venga collocato presso ogni genitore per lo stesso numero di giorni e che entrambi i coniugi producano lo stesso reddito.

Non è secondario per i promotori, ed è quindi sottolineato anche nel preambolo, il fatto che un regime del genere eviti ad uno dei due genitori di dover corrispondere le somme destinate ai bisogni del minore nelle mani dell'ex partner («Molti genitori mi dicono: “Io sono disposto anche a pagare qualcosa di più per mio figlio, purché sia sicuro che i soldi del mio assegno mensile vadano veramente a lui”». Ha dichiarato il senatore Pillon al Vanity Fair⁷⁰).

Alla base di questo ragionamento c'è la convinzione che l'alta percentuale di padri inadempienti che intasa i tribunali civili e penali con cause per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento non sia dovuta al sottrarsi alle proprie responsabilità di genitori indifferenti al benessere dei propri figli o ad "una modalità punitiva e vendicativa nei confronti della [ex moglie] in una situazione nella quale egli sarebbe ben stato in grado di adempiere"⁷¹, bensì al convincimento del genitore obbligato che tale assegno sia nella realtà dei fatti una rendita a favore del coniuge beneficiario, destinata ad esigenze che poco hanno a che vedere con la cura del minore.

Al di là della testimonianza del senatore Pillon, non ci sono dati concreti che confermino una simile interpretazione della realtà, e seppure questa interpretazione corrispondesse al vero, servirebbe a darci la misura di quanta poca consapevolezza hanno i padri italiani dei reali costi che comporta quotidianamente

⁷⁰ <https://www.vanityfair.it/news/politica/2018/09/10/divorzio-simone-pillon-labolizione-dellassegno-e-solo-linizio-puniremo-le-false-vittime>

⁷¹ Sentenza n.13886/2014 Tribunale Penale di Roma Sez. IV, citata in <http://www.ingenero.it/articoli/conti-non-tornano-violenza-attraverso-soldi>

un figlio, confutando la tesi secondo la quale in una famiglia integra i genitori si occupino entrambi di provvedere alle esigenze della prole; se mediamente un cittadino che guadagna 1,200 euro mensili versa per un figlio 300 euro dalla sua busta paga, mantenere un bambino di 2 anni costa ad una famiglia italiana oltre 830 euro al mese, ne costa circa 1.000 quando compie 9 anni e quando supera i 15 i costi lievitano ulteriormente; per non parlare del periodo successivo alla maggiore età.⁷²

Queste cifre sono la spiegazione di quanto ci racconta l'Istat della situazione delle madri single o separate nel nostro paese: "La condizione economica delle madri sole è critica: quelle in povertà assoluta sono l'11,8% del totale, a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 42,1% e nel Mezzogiorno arrivano al 58%. Più della metà delle madri sole non può sostenere una spesa imprevista di 800 euro e neanche una settimana di vacanza. Quasi una su 5 è in ritardo nel pagamento delle bollette, affitto e mutuo. E altrettante non possono riscaldare adeguatamente l'abitazione."⁷³

Alla luce di percentuali del genere, è molto difficile sostenere la teoria che i padri non versino l'assegno perché sono certi che con quei soldi le ex mogli si godano la vita invece di occuparsi dei figli, visto che la maggior parte delle madri sole ha ben poco di cui godere.

Poiché la situazione italiana è molto lontana dal produrre uno scenario ideale nel quale entrambi i genitori producono il medesimo reddito (solo il 54% delle donne infatti lavora e, chi lo fa, guadagna 0.48 euro per ogni euro guadagnato dai colleghi maschi; se il salario annuo di una donna ammonta a 23mila euro, quello di un uomo è di 44mila⁷⁴) come è realizzabile un mantenimento diretto che rispetti la proporzionalità al reddito di ciascuno dei genitori?

Il disegno di legge propone di stilare un preciso elenco di ogni singola voce di spesa, (ad esempio: visite mediche, latte artificiale, pannolini, lettino, carrozzina, passeggino, biberon, fasciatoio, medicine, vestiti, calzature...) e di suddividere poi quei capitoli di spesa in base agli introiti di ciascun genitore; si configura un lavoro molto complesso (chissà quante ore di mediazione occorreranno...) e da ripetere spesso, visto che i capitoli di spesa variano alla medesima velocità con chi crescono i bambini: quanti "piani genitoriali" dovranno stilare le famiglie e a quali costi? E cosa avviene quando uno dei genitori è del tutto privo di reddito?

In caso di gravi disparità di reddito, al genitore più ricco spetta l'onere di un maggiore numero di capitoli di spesa, capitoli che comprendono anche le spese ordinarie (*"Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale"*, art.11), un onere che però conferisce al contempo un enorme potere.

Dalla giurisprudenza sono state ritenute "ordinarie": le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri. Questo significa che la donna priva di un reddito proprio o titolare di un reddito di molto inferiore a quello dell'ex partner, rimane interamente dipendente dalle decisioni del marito per quanto riguarda la vita quotidiana dei propri figli: deve chiamarlo per un paio di calzini, una maglietta nuova, un paio di scarpe, i quaderni per la scuola, persino per i biscotti o le merendine, ed ogni singola spesa, anche la più banale, può diventare occasione di

72 <https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/italia-figlio-costa-quanto-ferrari/>

73 <https://www.istat.it/it/archivio/212522>

74 <https://www.deabyday.tv/salute-e-benessere/mente-e-psiche/article/3086/Gender-gap--cos---e-a-che-punto---l-Italia.html>

dibattito e scontro, uno scontro del tutto impari, visto che è solo il titolare dei capitoli di spesa che può decidere cosa comprare e cosa no: una situazione che innegabilmente favorisce il soggetto intenzionato a perpetrare violenza economica.

La violenza economica è quella forma di coercizione e controllo agita attraverso il denaro o il ricatto del denaro: va dal controllo delle spese, all'esclusione della compagna dalla gestione del patrimonio, dalla richiesta di lasciare il lavoro all'indebitarsi all'insaputa della donna. **La violenza economica è uno dei tanti modi per agire il dominio sfruttando un'asimmetria di potere.** Secondo uno studio nell'ambito del progetto europeo WE GO - Women Economic Independence & Growth Opportuniry - il 53% delle donne sentite, oltre una su due, ha dichiarato di aver subito qualche tipo di violenza economica*.

Cito sempre dall'art.11: *"Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare."*

Secondo il legislatore il genitore deve essere in grado di indicare con precisione quando troverà un lavoro?

Sempre con particolare attenzione alle disparità di reddito fra uomo e donna nel nostro paese, altri due provvedimenti si rivelano particolarmente problematici: l'assegnazione della casa coniugale (che prevede sempre, in caso di coproprietà, la corresponsione di un canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato all'altro coniuge), la precisazione che il non poter provvedere ad un'abitazione consona ai bisogni del bambino esclude dall'affidamento il genitore più povero* (sempre art.11), nonché l'abolizione dell'articolo 570 bis del codice penale: violare gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli non sarà più un reato.

Come ha osservato il "Forum Donne Giuriste": *"L'abrogazione dell'art 570 bis c.p., comporta la limitazione della tutela penale del diritto al mantenimento, circoscrivendola esclusivamente ai più gravi casi previsti dall'art 570, 2, c.p., ristretti alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza. Da tale limitata tutela resterebbero esclusi i figli maggiorenni e l'ex coniuge. Il superamento dell'assegno di mantenimento per la prole non fa venir meno l'assegno per il coniuge, di cui il ddl non prevede l'abolizione, né per l'ex coniuge che, mercé l'abrogazione della norma, rimarrebbero privi di tutela ove l'assegno disposto a loro favore non venisse regolarmente erogato dall'altro coniuge. Stessa sorte subirebbero coloro che sono titolari di assegno, in precedenza disposto. Né alcun argine sarebbe previsto, al di là della tutela dei casi di deprivazione totale prevista dall'art 570, 2, c.p., ove il genitore si sottragga o non provveda convenientemente all'obbligo di mantenimento diretto. Benché l'abrogazione possa apparire conseguente all'introduzione del mantenimento in forma diretta della prole a carico di entrambi i genitori non si giustifica né in relazione alle diverse situazioni connesse a precedenti provvedimenti né in relazione ai diritti dell'ex coniuge. Inoltre rappresenta, in difetto di nuove disposizioni che tutelino il diritto al mantenimento diretto, auspicato dalla legge, un autentico salto indietro, creando un vuoto di tutela inaccettabile rispetto all'odierno concetto di responsabilità genitoriale."*

75 https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_14/violenza-economica-facciamo-conti-dati-mano-29cf264a-279e-11e8-bb9f-fef48ac89c0b.shtml

76 <https://femministerie.wordpress.com/2018/08/29/lasse-salvini-orban-minaccia-la-liberta-delle-donne-non-solo-migranti/>

CONCLUSIONI

La bigenitorialità, così come viene descritta dal disegno di legge 735, lungi dal collocarsi in un contesto scientifico, è un concetto funzionale alla soppressione dell'assegno di mantenimento per il figlio e dell'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, ovvero a favorire il genitore più forte economicamente.

In un paese nel quale meno della metà della popolazione femminile italiana è occupata e di questa metà il 25% lavora in ruoli al di sotto delle proprie potenzialità, nel quale 3 lavoratrici su 4 sono "vittime" del part-time involontario⁷⁷, un simile disegno di legge di fatto si configura come uno strumento mirato a peggiorare la condizione delle donne.

Le drammatiche conseguenze del crescere senza poter usufruire di una "perfetta bigenitorialità", sono uno spauracchio creato ad arte per oscurare ben altre drammatiche conseguenze, quelle che affliggono le vittime di violenza non adeguatamente tutelate quando abusi e maltrattamenti vengono impropriamente definiti "conflittualità genitoriale".

Non occorre essere femministe per rendersi conto che una legge del genere, per quanto ammantata di belle parole, non sia altro che un primo passo per riportarci tutti e tutte a quei tempi nei quali non si discuteva tanto di violenza endofamiliare, di violenza maschile sulle donne o di abusi sui bambini, non perché la violenza non esistesse, ma perché da essa non c'era alcuna possibilità di fuga.

⁷⁷ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/04/parita-di-genere-oxfam-in-italia-1-donna-su-4-e-sottoccupata-la-testimonianza-ai-colloqui-mi-chiedono-se-voglio-figli/4668813/>

Federico
NEL CUORE
on.LUS



Audizione 15 Gennaio 2019 - Ufficio di Presidenza della
Commissione Giustizia del Senato

La TERAPIA DELLA PAS ED I SUOI EFFETTI. I DANNI DELLA VIOLENZA ISTITUZIONALE

Autrice: Maria Serenella Pignotti

'Primum non nocere'
Ippocrate – 460-377 aC

Nel momento in cui un Tribunale accetta la PAS come *'diagnosi'*, sia essa nominata direttamente o ventilata attraverso il concetto vago e fatuo di *'alienazione'* o *'disturbo relazionale'*, scavalcando a piè pari la Scienza, immediatamente ne accetta il trattamento proposto: la *'terapia della minaccia'*¹. Una vera e propria *'licenza alla tirannia'*.

Questo fantomatico *'progetto terapeutico'* ha lo scopo di *correggere il comportamento* del bambino e del genitore che ne ha la custodia, generalmente la madre, indipendentemente dalle cause che lo hanno originato e che, come abbiamo visto, non verranno più alla luce, una volta che la *diagnosi* di alienazione avrà inquinato il quadro ed imbavagliato i protagonisti della vicenda. Nel *programma terapeutico* il bambino viene forzato al contatto con un padre che rifiuta e, per arrivare allo scopo, cioè instaurare una relazione affettuosa con questi, il Tribunale prende ed ordina una serie di misure basate sulla minaccia e sulla coercizione che comprendono intimidazioni, multe, arresti domiciliari, incarcerazione, cambio di custodia a favore del padre. Tutto e sempre col fine ipotetico e privo di alcun supporto scientifico di *salvaguardare la salute mentale futura del figlio*. A volte il cambio di custodia avviene dopo un periodo di *desensibilizzazione, deprogrammazione, resettaggio* trascorso in Case famiglia o istituti appositamente istruiti o in *campi di deprogrammazione* fino a che il bambino non cambia opinione e comportamento. Nel momento in cui il Tribunale dispone la *terapia*, incredibilmente, il fascicolo

¹ Asociación Española de Neuropsiquiatria - 2008

processuale assume le fattezze della cartella clinica con percorsi terapeutici, monitoraggi, visite di follow-up, valutazioni, completamente al di fuori della vera e sana pratica clinica.²

Nei campi di resettaggio i bambini sono tratti contro la loro volontà per essere indottrinati contro il genitore cui sono legati. Prima di accettare il bambino, alcuni di questi campi, richiedono un provvedimento del Tribunale che impedisca ogni contatto tra lui e la madre: telefono, email, facebook etc per un periodo di almeno 90 giorni. Richiedono, inoltre, la custodia esclusiva al padre, mentre la madre, con tutta la sua famiglia, amici e conoscenti non deve essere a conoscenza neanche di dove il bambino sarà rinchiuso. Il bambino viene privato del telefono e tutte le sue comunicazioni esterne contenute e monitorate. Viene, inoltre, continuamente minacciato di ulteriori misure coercitive da parte del Tribunale verso la madre se mai dovesse provare ad avere contatto con lei, tra cui il re-inizio immediato del periodo di 90 giorni di reclusione.

L'isolamento di un bambino con persone che non conosce e che non lo conoscono, già di per sé, può essere traumatico come anche l'interruzione di tutte le sue precedenti relazioni. Si pensi alla scuola, agli amici, al pediatra, alla vita sociale e di comunità che il piccolo aveva intessuto. Lo stesso Warshak, ideatore dei programmi di *riunificazione* denominati Family Bridge per bambini *affetti da PAS*, dichiara come sia *'non infrequente che i bambini reagiscano urlando, rifiutando di andare, minacciando di scappare, singhiozzando istericamente, iperventilando'*.³ Già queste reazioni sono segno di gravissimo stress nei bambini sottoposti a queste scelte autoritarie e violente, degne di un buio medioevo e contrarie ad ogni principio della moderna psicologia infantile. È bene che i Magistrati riflettano su quello che stanno ordinando e su a chi stanno dando ascolto!

Gardner raccomandava, infatti, per i bambini affetti da PAS un *'approccio autoritario ed aggressivo'* e di non ascoltare, contrastare, ignorare ogni lamentela del bambino nei confronti del padre. *'E' terapeutico dire: questo non è vero! Adesso andiamo avanti e parliamo di cose reali, come la prossima visita a tuo padre, per esempio'*⁴

Si comprende bene come tali raccomandazioni siano fuori da ogni principio educativo e fuori dai comportamenti genitoriali e pedagogici raccomandati. Ma, nella mia esperienza, purtroppo e vergognosamente, sono fin troppo attuali e messi in pratica da consulenti, finti psicologi e puericultori, dei nostri Tribunali e, di conseguenza, dai Magistrati.

Tali comportamenti degli adulti sono, già di per sé, dannosi per il bambino perché irrispettosi della sua dignità e della sua affettività ma sono, inoltre, pericolosissimi perché non ascoltare, seriamente, volutamente un bambino significa porlo, già in partenza, a rischio di essere affidato ad un padre abusante e condannarlo a subire quindi, e con la benedizione dello Stato e delle istituzioni, tutti i danni dal maltrattamento, dell'abuso, dell'incuria, fino addirittura al rischio di vita. Situazione drammatica che c'è da augurarsi non accada mai e che, invece, fin troppe volte è già avvenuta. *Il caso di Federico Barakat sia un esempio per tutti!*

Per questo intollerabile atteggiamento di adulti indottrinati da Gardner e completamente fuori dalla pratica e dai principi della puericultura, della psicologia infantile e della pedagogia, la probabilità di consegnare il bambino ad un abusante, in divorzi altamente conflittuali, è elevatissima e con danni inimmaginabili. Ma, d'altra parte, Gardner considerava peggiore per il bambino l'essere alienato dal

² Clemente M et al. *When Court accept what science reject: custody issues concerning the alleged 'parental alienation syndrome'* J Child Custody 2016;13(2-3): p. 126-133.

³ Warshak RA. *Family bridges: using insights from social science to reconnect parents and alienated children*. Family Court Review 2010;48(1):p.48-80.

⁴ Gardner RA *Family therapy of the moderate type of parental alienation syndrome*. Amer J Family therapy. 1999;27: p. 195-212.

padre che non essere da questi maltrattato o abusato.⁵ *Opinione non condivisibile né scientificamente, né legalmente, né moralmente da qualunque essere umano in odore di civiltà.*

Tale trattamento inoltre, ben lungi dal risolvere i problemi di relazione che il bambino ha, avrà drammatiche conseguenze su di lui e certamente non sarà di alcuna utilità per lo sviluppo di una sana relazione col padre visto che le visite possono essere imposte per Legge, come la convivenza, ma nessun Giudice potrà imporre l'amore, l'affetto, il rispetto che caratterizzano ogni sana relazione umana, soprattutto quella genitore/figlio.

È stato dimostrato, ma è anche esperienza comune, che il rifiuto di incontrare un genitore (o altro membro della famiglia), quando non determinato da problemi gravi, è un fenomeno autolimitantesi, che si risolve col tempo. Mentre, se i figli sono forzati, il rifiuto diventa stabile e duraturo.⁶ Uno studio ha dimostrato sentimenti di grande rabbia ed odio in età adulta, verso padri che, da bambini, i giovani erano stati obbligati a visitare e gli autori concludono che adolescenti che sentono rispettata la propria autonomia sono più capaci di prendere le distanze dai conflitti familiari e sono più capaci di iniziare un contatto significativo autonomamente anche col genitore rifiutato.⁷ Mentre molti autori confermano che questo atteggiamento autoritario e repressivo è controproducente proprio per il rapporto col padre perché rinforza l'odio del bambino verso questo e aumenta lo stress di un bambino già più fragile.⁸

Uno studio del 2013 ha dimostrato i pericoli che i bambini corrono quando il Tribunale accetta questa ideologia e segue le raccomandazioni di Gardner. Nella revisione di 27 casi in cui il Tribunale affidò la custodia dei bambini al padre per poi revocarla quando finalmente si rese conto del reale comportamento abusante da cui le madri avevano cercato di proteggerli, le Corti avevano creduto alla alienazione materna interrompendo, in molti casi totalmente, i contatti madre/figlio ed inviando i figli dal padre. I bambini trascorsero una media di 3.2 anni con l'abusante prima che il Tribunale si rendesse conto dell'enorme errore commesso ed invertisse la custodia ed i fascicoli mostrarono evidenza del deterioramento mentale dei bambini, del peggioramento delle condizioni cliniche con segni di ansietà, depressione, elementi dissociativi, segni di disturbo posttraumatico da stress, autolesionismo, propositi suicidari. Il 33% dei bambini tentò il suicidio, alcuni tentarono ripetutamente di fuggire ed altri finirono ricoverati in ospedali psichiatrici.⁹ Ma non solo, questi bambini, in custodia a questi padri, ebbero anche molte meno chance di essere visitati e curati per gli effetti dell'abuso stesso ed arrivarono all'adolescenza con i segni del deterioramento delle condizioni cliniche e mentali esattamente come atteso in base agli studi sugli effetti degli ACEs (Adverse Childhood events) in età infantile di cui parleremo. Infine, avere la convivenza imposta dal sistema di Giustizia generò una sorta di sensazione di *'tradimento istituzionale'*.¹⁰

Un bambino non ascoltato e non creduto sulla sua esperienza di abuso o maltrattamento, cui viene imposta una decisione che nega la sua esperienza può avere due destini: a) trovare un accomodamento mentale e negare quei fatti, b) trovare vie alternative per gestire il tradimento. Quindi il bambino negherà la realtà esprimendo la propria sofferenza in altri modi e/o perderà la fiducia nel sistema sociale e giudiziario, negli adulti che hanno contribuito alla sua rivittimizzazione.

⁵ Dallam S et al. *Recommended treatments for 'parental alienation syndrome' (PAS) may cause children foreseeable and lasting psychological harm.* J Child Custody 2016;13(2-3): p. 134-143.

⁶ Dallam S et al. *Recommended treatments for parental alienation syndrome (PAS) may cause children foreseeable and lasting psychological harm.* J Child Custody 2016;13(2-3): p. 134-143.

⁷ Johnston JR et al. *Outcomes of family counseling interventions with children who resist visitation: an addendum to Freidlander and Walters.* Family Court Review 2010;48: p. 112-115.

⁸ Dallam S et al. *Recommended treatments for parental alienation syndrome (PAS) may cause children foreseeable and lasting psychological harm.* J Child Custody 2016;13(2-3): p. 134-143.

⁹ Dallam S et al. *Recommended treatments for 'parental alienation syndrome' (PAS) may cause children foreseeable and lasting psychological harm.* J Child Custody 2016;13(2-3): p. 134-143.

¹⁰ Leinman TG et al. *Relaxation of rules for science detrimental to children.* J Child Custody. 2016;13(1): p. 72-87.

Adesso che conosciamo, attraverso studi dei quali parleremo, gli effetti avversi dell'uso della punizione corporale e delle coercizioni per ottenere obbedienza, comportamenti fin troppo tollerati in molti Paesi, risulta *inammissibile* una decisione che pone un bambino coercitivamente in contatto diretto, e spesso da solo, con una persona che rifiuta, padre o madre o altri che sia, a volte addirittura un abusante, per la previsione degli effetti negativi, ed a lungo termine, sulla sua salute che anche solo la punizione corporale dimostra di provocare.¹¹

Il trattamento proposto dai seguaci della PAS per i bambini considerati affetti da tale falsa patologia *viola profondamente i più alti diritti civili della persona umana*¹², *la normativa internazionale e gli ordinamenti giuridici degli Stati civili*. Ordinare l'esecuzione di trattamenti coercitivi e non testati scientificamente, la cui moralità e la cui valutazione bioetica è tutta da discutere, costituisce una forma gravissima di malpractice professionale e configura un vero e proprio abuso all'infanzia.

Era impossibile, per un medico come la sottoscritta, che ha speso quasi 30 anni della propria vita a curare i malati e tutelare la salute dei sani, non soffermarsi pesantemente su quella che è da considerarsi una vera nefandezza degna di regimi dittatoriali che vogliono reprimere i dissidenti e mantenere il loro potere. Nefandezza espletata su bambini inermi e donne spesso distrutte dalla violenza intrafamiliare.

Occorre richiamare seriamente le Società Scientifiche e la comunità tutta ad una seria valutazione di quanto sta avvenendo e di quanto viene oggi, nel nome della PAS o alienazione che sia, imposto a bambini ed ai loro genitori protettivi, ad onta di tutte le norme internazionali di buona pratica clinica e dei massimi principi di bioetica clinica.

Tutto il programma di trattamento proposto e *disgraziatamente* messo in atto nei casi diagnosticati come PAS e simili nei Tribunali italiani costituisce un vero e proprio campo minato che necessita di seria valutazione bioetica. Forzare una relazione contro i desideri del bambino, senza prendere in considerazione il suo punto di vista ed il suo equilibrio emozionale, produce con certezza in lui un senso di impotenza e di totale incapacità, già di per sé responsabile di danno psicologico a lungo termine particolarmente in bambini che accusano quel genitore di essere violento, abusante o maltrattante ed è potenzialmente causa di danni molto più gravi che, purtroppo, stanno emergendo nelle attuali ricerche, oltre a remare contro la costruzione di una sana relazione padre/figlio che, per essere valida e significativa, deve basarsi sull'affetto, sull'amore, sul rispetto e non certo sulla coercizione. Forzare una madre che sta tentando di proteggere suo figlio da un uomo abusante ad avere rapporti con lui e ad inviare da lui il figlio pena la minaccia di non vederlo più è degno dei regimi totalitari più crudeli e costituisce una vera e propria esecrabile violenza in contrasto con le Convenzioni internazionali, ratificate anche in Italia, come la convenzione di Istanbul. Punire una madre, che non ha nessuna responsabilità nel rifiuto del proprio figlio verso il padre, con l'interruzione dei rapporti con questo costituisce, come i precedenti, una vergognosa violazione dei più alti diritti umani con effetti catastrofici sulla sua salute e, indubbe, ricadute sull'intera Società.

¹¹ Kleinman TG et al. *Relaxation of rules for science detrimental to children*. J Child Custody. 2016;13(1): p. 72-87.

¹² Kleinman TG et al. *Relaxation of rules for science detrimental to children*. J Child Custody 2016;13(1): p. 72-87.

*****Estratto dal libro I nostri Bambini meritano di più. La sindrome di alienazione parentale ed il furto della madre.
Edizioni Libellula ottobre 2018***

Federico
NEL CUORE
on.LUS



Audizione 15 Gennaio 2019 - Ufficio di Presidenza della
Commissione Giustizia del Senato

**COME SI RIBALTA LA FRITTATA: DALLA FALSA DENUNCIA
ALL'ACCUSA DI CALUNNIA E MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO
Autrice : Dott.ssa Maria Serenella Pignotti**

*'Se lo denuncio mi chiameranno 'pazza', perché diranno che sono bugiarda, vendicativa e calunniatrice e che la mia è solo una delle tante 'false accuse';
se non lo denuncio mi chiameranno 'pazza', perché diranno che sono debole, codarda, succube e perfino sua perversa complice.*

In entrambi i casi cercheranno in tutti i modi di togliermi i bambini, per farmi impazzire davvero.'

Ricominciamo dall'inizio della storia.

Una coppia arriva alla separazione. Ci sono dentro storie di violenza intrafamiliare, anche gravissime: fisica, psicologica, economica contro moglie e figli, altre volte solo contro la moglie, ma i bambini sono vittime di violenza assistita che crea loro lo stesso danno. Altre volte a fronte di comportamenti semplicemente non adeguati, si arriva nel periodo intorno alla separazione ad atti violenti. E' un dato acquisito che la violenza aumenti nel periodo caldo della separazione, come è un dato acquisito che nel 40-60% dei casi un uomo violento diventa, presto o tardi, un padre violento. E i dati epidemiologici servono ad indirizzare un sospetto, non ad etichettare qualcuno e sono importanti nelle valutazioni.

La madre si separa, è più o meno in salvo, ma si accorge o sospetta violenze o maltrattamenti sui figli, oppure si separa proprio perché viene a conoscenza o realizza tali violenze e maltrattamenti.

Parte la denuncia che segue un iter molto complesso, ma nel quale fiumi di operatori, generalmente non preparati sulla violenza domestica, si alternano. Ognuno dice la sua, solitamente mostrando scarsissima preparazione scientifica, lavorando a suon di opinioni personali, di valutazioni soggettive e per niente suffragate da prove, di test psicodiagnostici assolutamente non appropriati o addirittura controindicati. Le indagini investigative non vengono fatte e viene tutto

demandato ad un CTU spesso semplicemente *laureato* in psicologia, altre volte in medicina, altre volte addirittura in filosofia o pedagogia, senza alcuna esperienza curriculare in violenza domestica o in psichiatria, quella vera, quella degli ospedali e dei pronto soccorso.

I pochi reperti obiettivi, ad esempio foto di traumi o accessi ospedalieri, non vengono esaminati per i più svariati motivi: sono foto fatte dalla madre; sono foto vecchie, non si sa chi le ha fatte, gli accessi in pronto soccorso sono troppi e quindi strumentali, oppure, alternativamente, troppo pochi per essere veritieri; i medici sono privati, i consulenti sono della madre, le telefonate registrate non si acquisiscono, etc etc. Se le indagini vengono fatte, sono complesse e molto delicate, trattandosi di reati consumati all'interno di mura domestiche e dei quali gli unici attori e testimoni sono, purtroppo, il bambino e i genitori.

Spesso, durante le indagini il bambino viene lasciato in contatto con il suo supposto abusante se non addirittura in sua custodia esclusiva, subendone ancora più la collera e le intimidazioni. Viene però sottoposta a scandaglio la relazione con la madre, mettendola in discussione; evento che il bambino percepisce benissimo e che lo riempie di paura.

Il bambino, abbiamo detto, sente ed ha bisogno di sentire i suoi genitori onnipotenti e capaci sempre di metterlo al sicuro, di proteggerlo. Questo avvertire in pericolo il proprio rapporto con la madre, che in questi casi può essere l'unico genitore protettivo, è estremamente deleterio per lui. Si impaurisce sempre di più perché comprende che la madre può non riuscire a proteggerlo, che non ha più potere, che ci sono altri più potenti di lei, che lo possano portare via ed allontanare da lei. Questa preoccupazione, questa paura crea lui un danno psicologico immenso ed inficia tutte le valutazioni. Ma non solo, appena il bambino vede la madre attaccata dal padre e dalle istituzioni, passa immediatamente alla sua strenua protezione.

I bambini lottano per il genitore che li ama e che amano e lo difendono, a costo della loro stessa vita. In queste situazioni, si pongono immediatamente dalla parte della mamma e la difendono; si augurano di crescere in fretta e fanno propositi di difesa strenua della madre, una volta grandi.

Contrariamente a quanto pensano gli attivisti della PAS, il bambino non è affatto un *idiota morale* ma ha un estremo razionalità ed anche una sensibilità molto più vivace degli adulti. Percepisce bene il pericolo e si chiude a riccio, mette in atto meccanismi psico-comportamentali molto complessi nel tentativo di difendere sé stesso, la madre e la propria relazione con lei. Si stringe fortissimamente a lei in un rapporto che verrà immediatamente etichettato come *fusionale, simbiotico*, con valenze del tutto negative; invece, in questa situazione, è assolutamente fisiologico. È un comportamento che tende alla sopravvivenza, come tutte le reazioni di difesa. Il rifiuto di lasciare la madre diventerà più netto, e l'opposizione al padre diventerà più forte, anche perché avrà anche capito che tutte le *colpe* di questa situazione, di questa sua paura, del male che sta vivendo sono, appunto, del padre.

In questo preciso momento, in questo periodo storico, nel nostro Paese, su questo nucleo, piomba come una bomba nucleare la diagnosi di PAS. Il bambino viene etichettato come malato mentale, la madre come pazza, malevola e vendicativa. Il padre, - Gardner docet - diventa la povera vittima immolata dalla *'folie a doix'* di cui sono affetti moglie e figli. La madre è una calunniatrice ed il suo rapporto con il figlio è malato. Il bambino è un idiota, psicopatico, manipolato e da grande avrà seri disturbi psicocomportamentali. L'unica terapia è la separazione forzata dalla madre, della cui lontananza, invece, il bambino non soffrirà affatto. Anzi ne beneficerà. L'attenzione del Magistrato, a questo punto, si ridireziona sulla diade madre figlio, completamente distolta dal padre, dai suoi comportamenti, dagli atti di violenza messi in essere.

E la frittata è ribaltata! Non se ne esce più.

La madre viene dipinta dal CTU di turno come malevola, cattiva, non protettiva nei confronti dei figli, incapace di proteggere e tutelare la *'essenziale'* relazione padre/figlio, immersa nel suo

livore e nella sua voglia di vendetta, tanto da strumentalizzare i bambini per il suo unico scopo: distruggere l'ex-marito.

La diagnosi sulla donna sarà quella promossa da Gardner: disturbi di personalità di tipo istrionico, isterico, con complessi di edipo mai superati e legami simbiotici e fusionali coi figli che comporteranno la *costruzione di un falso sé*, che sia stata abusata da piccola ed abbia problemi col proprio padre.

A volte in queste relazioni di CTU/CTP, compaiono fantasiosi atti di violenza sessuale subiti dalla madre che lei disperatamente nega, perché non sono mai avvenuti, non li ha mai subiti. Ma siccome li ha ipotizzati l'ex-marito, diventano reali fino ad essere portati all'attenzione del magistrato, a giustificare così un ipotetico rancore verso gli uomini tutti ed una incapacità verso la soddisfazione sessuale.

Se non vi è nulla nei comportamenti e negli atti che dimostri il dominio e la manipolazione materna del cuore e della mente del figlio, la signora diventa una madre che lo manipola *inconsciamente*, trasmettendogli i propri convincimenti *'per osmosi'*, esattamente come ipotizzato da Gardner. Una sorta di bombardamento della mente del povero bambino, con microparticelle bioniche invisibili ma penetranti.

Il CTU di turno diagnostica la *'manipolazione inconscia'*! Su quali basi? Con quali prove? Nessuna, esclusivamente basandosi sul proprio *sentire*. Perché? Perché lo sa lui.

Una sorta di magia, di rito tribale. Forse con la luna piena. Dov'è la prova della manipolazione inconscia, ci si affanna disperatamente a chiedere? Non c'è, è sufficiente l'opinione del CTU.

Penso che la Santa Inquisizione avesse modi più realistici di indagare sulla stregoneria di quello che si vede fare durante le operazioni peritali di procedimenti di questo tipo, in questi anni, nel nostro Paese.

Quando poi il bambino difende la mamma con passione, si schiera dalla sua parte, critica fatti e comportamenti del padre, e in più combatte per spiegare che si tratta di propri pensieri ed opinioni, che la mamma non c'entra niente, il CTU conferma il *fenomeno del pensatore indipendente*, la presenza di *mancaanza di ambivalenza* e la presenza di *scenari imprestati* dal mondo degli adulti. Gli argomenti del bambino diventano *futili*, il suo *rifiuto ingiustificato*.

In sostanza, più il bambino si arrabbia difendendo se stesso, il suo pensiero, la sua dignità, più è considerato un malato psicotico, un malato di PAS. Verrà attaccato durante i colloqui col CTU o durante le cosiddette terapie con modalità operative che, a parere della scrivente, configurano il reato di violenza privata.

Nel frattempo la madre si vede scivolare via il terreno sotto i piedi, inizia a realizzare di essere precipitata in una melma da cui non può uscire. Comprende di stare perdendo i suoi figli, di non avere più spazio per difenderli, per aiutarli; e si arrabbia ancora di più, straziata da emozioni violente. Si arrabbia e combatte, quindi il CTU conferma la sua rabbia, il suo comportamento isterico, la sua follia, dimostrando di non conoscere o di non voler ricordare le raccomandazioni dell'American Psychological Association che richiamano proprio ad una grande attenzione nel giudicare le donne immerse in queste drammatiche dinamiche soprattutto se vittime di violenza domestica.¹

Ma ormai il Giudice ha spostato il focus della sua attenzione dal padre alla madre. Il padre è uscito di scena. Non è più neanche oggetto di valutazione. Né lui né il suo ambiente familiare, la sua famiglia di provenienza, la sua eventuale nuova compagna, generalmente neanche valutati tanto sono perfetti per definizione. Tutti fuori dalla mischia. Non interessano i suoi comportamenti. Gli atti vengono dimenticati. Egli è pura vittima della follia della moglie.

¹Report of the American Psychological Association Presidential Task Force On Violence And The Family. *Issues and dilemmas in family violence*. <http://www.apa.org/pi/pii/familyvio/issue5.html> accessed on 29.5.2012

Quale è la terapia di tale 'malattia mentale' di madre e figlio?

La sottrazione dei bambini alla madre per metterli in salvo. Per difenderli da gravissime psicopatologie mai definite che ella, la madre, con l'animo corroso dal rancore, coscientemente, induce loro. Bambini da strappare alla madre allontanandoli da legami fusionali che porterebbero alla costruzione di un falso sé ed a non si sa quale gravissima psicopatologia legata alla carenza della figura paterna. Acciuffati se si ribellano, anche con azioni coercitive che configurano vera e propria violenza all'infanzia e sbattuti lontano, per essere 'resettati'. Botte e minacce, per poi essere inviati, come pacchi postali, proprio da quel padre da cui hanno tentato di difendersi. Lontani per sempre dalla mamma malevola, cui al massimo saranno concessi uno-due incontri settimanali alla presenza di educatori, spesso dopo un lungo periodo di totale proibizione degli incontri o di qualunque contatto, anche telefonico. Altre volte allontanati per sempre.

Nel frattempo la madre dovrà anche difendersi, e non sempre ci riuscirà, dalle accuse di maltrattamento psicologico verso i figli, dalle sentenze che la obbligano al pagamento di multe e risarcimenti al marito per i danni lui causati attraverso il proprio insano comportamento che, almeno quando inconscio non si comprende perché debba essere considerato una colpa e quindi punito, e dalla finale denuncia di calunnia che immediatamente il padre disporrà. Quel padre che lei aveva denunciato per abusi basandosi su sospetti e prove mai verificate da investigatori e magistrati che avrebbero, invece, il dovere di indagare seriamente, senza delegare a far ciò persone non preparate né investite da questo compito dall'ordinamento: gli psicologi ed i medici.

Riassumendo, è cronaca di una morte annunciata. Sempre lo stesso scenario, in tutti i casi ed in tutta Italia.

Consulenze fatte col copia/incolla: cambia il numero dei figli, il loro sesso, l'età, la città, ma la storia è assolutamente la stessa. La vittima di violenza domestica, attraverso le maglie di un sistema di giustizia non adeguato e cieco, è condannata ad una straziante violenza istituzionale:

- sottoposta a miriadi di valutazioni, terapie e sostegni di tutti i tipi;
- diagnosticata come malata mentale di una malattia inesistente, mai riconosciuta dalla vera medicina;
- minacciata e costretta a potentissime limitazioni della propria libertà;
- condannata a pagare risarcimenti al marito per colpe che non ha;
- sprofondata in un baratro economico senza pari;
- denunciata per maltrattamento psicologico e calunnia;
- privata dei suoi figli, a volte, per sempre.



Audizione 15 Gennaio 2019 - Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato

I REALI PERICOLI DELLA DIAGNOSI DI PAS

**Autrice Maria Serenella Pignotti

'Quando la donna, sollecitata socialmente, ma anche dalle nuove leggi, a prendere coscienza della violenza patita da lei e dai figli, denuncia il partner o si separa e accede alla giustizia per definire la sua posizione di genitore protettivo versus il genitore autore di violenza (diretta e/o assistita), ecco che vede la sua posizione ribaltarsi sotto i colpi di una deriva psicologica che travalicando i limiti della scienza interviene a sproposito su questioni di violenza con l'effetto inevitabile di manipolare il campo di osservazione e alterare le prove testimoniali'

Elvira Reale¹

Fare diagnosi di PAS significa distruggere una famiglia, madre, bambino ed anche il padre e porre la società tutta in gravissimo pericolo, attraverso l'agghiacciante impatto che essa ha avuto ed avrà sulle segnalazioni di violenza domestica.

Tutt'ora l'opinione corrente del pubblico è che le donne siano tutelate nei Tribunali e che, soprattutto se di mezzo c'è un bambino, esse godano di grandi privilegi rispetto agli uomini: la casa, l'assegno di mantenimento, i figli. Si pensa comunemente che mai verrà portato via un figlio ad una madre *brava* e che quel bambino verrà sempre trattato dai magistrati e collaboratori con i guanti bianchi, con dolcezza, attenzione e sensibilità, con *le dovute cautele del caso*, come spesso si trova scritto nei provvedimenti dei Giudici.

Gran parlare si fa anche sui media del danno patito dai padri che si separano, buttati fuori casa, decurtati di buona parte dello stipendio, privati dei figli. Pagnate e titoli di copertina su giornali e riviste. Tutto contribuisce al dilagare di questa informazione: madri e bambini difesi e garantiti nei nostri Tribunali, i padri, uniche vittime.

Ebbene, non è così! O forse così può verificarsi in casi di separazioni consensuali (più del 90%) che non finiscono nelle maglie di una Giustizia inadeguata, come è adesso il sistema giudiziario che si occupa di diritto di famiglia e minorile, ma non certo nelle situazioni che qui ci interessano.

Madri e bambini, soprattutto a causa dell'entrata in forze nelle aule di Giustizia di quella dottrina neonata che è la psicologia, che in virtù della sua inesperienza ha permesso il dilagare dell'epidemia

¹ Reale E. in Cassano G. *Il minore nel Conflitto genitoriale*. Giuffrè Editore Milano 2016; p. 125.

della PAS, rischiano di essere drammaticamente violentati dall'intero sistema per tutti i motivi sin qui trattati.

A. L'IMBAVAGLIAMENTO DELLA GIUSTIZIA

A tutt'oggi le donne non immaginano minimamente di rischiare di perdere i figli in Tribunale se sono buone madri ed iniziano i procedimenti di separazione o denunciano il marito per violenze, totalmente ignare del cammino che dovranno intraprendere e dei rischi che correranno. Ma i casi si assommano, i media fanno il loro lavoro e sempre più si avrà coscienza e conoscenza della situazione. E via via che la conoscenza dell'ideologia della PAS, della '*madre malevola*' e del bambino '*idiota morale*' con le relative conseguenze, valica le porte dei Tribunali e dei servizi sociali per portare ad una comune consapevolezza, le madri diventano sempre più reticenti a denunciare e cercheranno di farlo sempre meno. Già fin d'ora si assiste ad un dilagare di remissioni di querele. Le donne non denunciano e denunceranno sempre meno e quando hanno già denunciato, cercheranno di tornare indietro:

- per la percepita minaccia di perdere il figlio e la sua custodia, addirittura con contatti interrotti;
- per l'iter pesantissimo che viene poi imposto al bambino, con valutazioni, test, psicoterapie, fino ad etichettarlo come malato mentale;
- per la minaccia incombente di anni di terapie e percorsi di sostegno imposti dal Giudice che si impadroniranno della loro vita, senza lasciare spazio a niente, al personale, al divertimento, alle minime libertà essenziali della vita quotidiana;
- per il baratro economico nel quale precipiteranno;
- per le terapie che verranno imposte e che vanno dalla minaccia continua, al tentativo di '*resettaggio*' di tutte le precedenti abitudini ed affetti e per le imposizioni di vedere e visitare quello che loro considerano un abusante, un maltrattante, un violento;
- per il rischio di essere vittime dell'evidente ribaltamento effettuato attraverso la diagnosi di PAS, per il quale, inevitabilmente, il genitore alienato finisce nella posizione del *buon genitore, vittima senza colpa* mentre la madre, genitore preferito dal bambino, diventa il *cattivo*, da punire ed eliminare.

Da Gardner in poi, i sostenitori della PAS continuano a sostenere che questa diagnosi non può essere applicata laddove vi sia violenza intra-familiare, maltrattamento ed abuso, ma nessuno ha mai chiarito come fare questa diagnosi differenziale così essenziale. Tutto è lasciato all'esperienza, alla sensibilità, alla capacità del valutatore; come se questo fosse Mago Merlino con la bacchetta magica. Spesso, in realtà, è solo uno pseudo-esperto con un curriculum vitae privo delle necessarie competenze per affrontare un tema delicato come la violenza domestica. Spesso *solo* laureato in qualche disciplina, senza esperienza di bambini, armato di strumenti obsoleti come i test psicodiagnostici, senza riferimento alcuno ai fatti reali e privo di qualunque capacità investigativa, peculiare di altre professioni. E senza investigazioni la violenza non si svela.

È molto difficile se non impossibile valutare quanto e come possano i bambini esposti a violenza, diretta o indiretta, subita o assistita, reagire ad un genitore maltrattante, né quanto di tale trauma determini rifiuto di quel genitore. Se accettiamo un modello teorico nel quale l'esposizione a violenza domestica, abuso e maltrattamento sia un motivo per rifiutare un genitore violento, poi dovremmo quantizzare e oggettivare la quantità e qualità di questa violenza per giustificare l'alienazione del genitore abusante, che non sarà quindi alienazione, ma semplicemente un giustificabile auto-allontanamento?

È difficile distinguere quanto del rifiuto del bambino sia imputabile a violenza e quanto possa essere legato al divorzio e al momento di altissimo stress, anche se, troppo spesso, l'escalation di violenza e aggressività durante separazione, sembra più l'escalation di un controllo, di un potere, di una prepotenza precedenti al divorzio stesso che non un fatto momentaneo ed autolimitantesi. Molta violenza domestica rimane nascosta e molti rifiuti dei bambini vengono arbitrariamente e con faciloneria attribuiti ad alienazione anziché a violenza. In altri casi può essere difficile raccogliere le prove tanto che il fenomeno ha portato la American Professional Society on the Abuse of children a dichiarare: *'I professionisti devono tenere bene in mente che l'insuccesso nel dimostrare violenza domestica non prova che essa non sia presente nè che il bambino sia indottrinato dal genitore accusato'*.

Quello che è certo è che, in nessuno di questi casi esiste evidenza alcuna che la interazione forzata del bambino col genitore rifiutato abbia un impatto positivo sul bambino stesso.²

Esiste invece evidenza e accordo nella comunità scientifica sul fatto che, le vittime di violenza, bambini o adulti che siano, non debbano essere forzati ai contatti con l'aggressore, tanto che proprio l'APA raccomanda grande cautela.³

Se l'atteggiamento di rifiuto è legato a violenza, la probabilità di fare del male imponendo al bambino e/o alla madre incontri con il padre, è ben più alta degli ipotetici e mai dimostrati benefici che il bambino potrebbe avere dal contatto col padre. Il rischio di errore è estremamente alto poiché il padre alienato potrebbe essere un abusante che sta usando i figli per quella che si chiama 'violenza domestica by-proxy' mentre la madre cosiddetta alienante potrebbe essere una madre protettiva che sta cercando di difendere il bambino e sé stessa.

Sarebbe opportuno che i Tribunali, di fronte a qualunque report di violenza domestica o maltrattamento, attivassero specialisti sulla violenza intrafamiliare piuttosto che far riferimento a consulenti senza specifici training nel settore, semplici laureati in psicologia o medicina.

Posto che la diagnosi di PAS, e questo è evidente, è principalmente posta contro madri che sostengono di essere vittime di violenza insieme ai figli e posto che spesso il loro comportamento protettivo verso i figli viene interpretato come alienante, se a questo si aggiunge il reale rischio di perdere la custodia del bambino addirittura obbligato a stare, questa volta da solo, con un abusante, è evidente che il passaggio successivo, sarà l'omissione di denuncia, pur di rimanere accanto al proprio figlio.⁴

Questa situazione, nell'ambito della violenza domestica, è oggi considerata da alcuni esperti *la prima causa dell'aumento del numero dei femminicidi e dei filicidi*.⁵

L'ideologia della PAS ha avuto un impatto potente sul sistema di Giustizia degli Stati Uniti, tanto che studiosi americani parlano di *'stupro del sistema giudiziario americano da parte degli psicologi forensi'*⁶. La giustizia ne è risultata completamente imbavagliata, ha spodestato i Magistrati dal loro ruolo e sostituito la ricerca della prova (i fatti ed i comportamenti) con le opinioni soggettive di valutatori improvvisati, basate su ipotesi e teorie psicoanalitiche completamente avulse dai fatti.

In questo senso Gardner è riuscito nella sua decriminalizzazione della violenza maschile, imbavagliando madri e bambini e bloccando la Giustizia.

² Walker LE et al. *Parental Alienation Disorder: Why label children with a mental diagnosis?* J Child Custody 2010;7: p. 266-286.

³ APA Report of American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and the family. *Issue and Dilemmas in family violence*. Issue 5. <http://www.apa.org/pi/pii/familyvio/issue5.html>

⁴ Walker LE et al. *Parental Alienation Disorder: Why label children with a mental diagnosis?* J Child Custody 2010;7: p. 266-286.

⁵ Goldstein B. *Dear Custody Court Judge: extreme custody decisions that risk lives*. <http://timesupblog.blogspot.com.es/2011/07/extreme-custody-decisions-that-risk.html>

⁶ Hagen MA. *Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of American Justice*. Reganbooks 1997 NY

Guardando ancora più lontano, gli effetti di questa ideologia hanno ed avranno effetti devastanti sulla società tutta, come vedremo specificatamente nel capitolo dedicato alla violenza domestica, per gli effetti drammatici sulla crescita dei bambini, e su tutta la loro vita da adulti, compreso la capacità produttiva, i risultati accademici e l'intero stato di salute, fisica, mentale e sociale, per tutta la vita.

B. IL GRAVISSIMO DANNO BIOLOGICO DI TERAPIE VIOLENTE E PRIVE DI QUALUNQUE BASE SCIENTIFICA

Le terapie proposte da Gardner e dai suoi seguaci e, disgraziatamente attuate su un numero esagerato di bambini hanno provocato e stanno provocando infiniti danni alla loro crescita ed al loro stato di salute con ripercussioni per tutta la loro vita e, di conseguenza, hanno ed avranno un impatto duraturo sulla società. Allo stesso modo tali terapie causano danni incommensurabili alle madri che vi sono sottoposte.

Partendo dal presupposto di Gardner che *'i bambini non nascono con geni che li programmano a rifiutare un padre. Questo odio è indotto dall'ambiente e la persona più probabile che possa indurre tale alienazione è la madre.'*⁷, il problema della relazione padre-figlio sta nella madre. Come abbiamo detto la soluzione è quindi interrompere drasticamente i rapporti con la madre dando la custodia del bambino al padre⁸. Come abbiamo visto la vita mentale, la dignità di persona, l'autonomia del bambino per Gardner non sono degne della minima considerazione. Ergo il problema è la madre.

Secondo Gardner *'Il terapeuta deve avere la pelle dura ed essere capace di tollerare gli urli e le accuse di maltrattamento che i bambini con la PAS sostengono spesso... Prendere le accuse di maltrattamento con serietà è un terribile disservizio per questi bambini'*⁹. Tale posizione è rinforzata da alcuni dei suoi seguaci.¹⁰ Di fronte a chiare accuse di abuso Gardner aveva insegnato ai terapeuti a dire *'Questo non è accaduto! Adesso parliamo di cose reali, la tua prossima visita a tuo padre, per esempio.'*¹¹

È evidente come questa posizione sia pericolosissima, sia perché mancante assolutamente di rispetto per il bambino, sia perché impedisce la diagnosi di maltrattamento e abuso sessuale.

Un altro dei presupposti tautologici della PAS è che la relazione col padre sarà irrimediabilmente danneggiata se non vengono attuate immediatamente misure drastiche come il cambio di custodia, l'allontanamento dal genitore preferito, la 'deprogrammazione' e che il bambino soffrirà di un danno psicologico permanente se non sarà forzato a frequentare il padre.

Secondo Gardner questa situazione richiede un 'approccio autoritario', nella sostanza rappresentato da incarcerazioni, minacce, ricovero in campi speciali dove i bambini saranno indottrinati a rigettare il genitore con cui volevano stare, in sostanza una vera e propria *'licenza alla tirannia'*.¹²

Questi campi di rieducazione sarebbero in sostanza una industria fiorente tesa a rendere ricche molte persone, priva di qualunque supporto scientifico, della quale abbiamo già parlato.¹³

⁷ Gardner R.A. *The parental alienation syndrome: A guide for mental health and legal professionals*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics p. 75.

⁸ Clemente M et al. *When Court accept what science reject: custody issues concerning the alleged 'parental alienation syndrome'* J Child Custody: 2016;13(2-3): p. 126-133

⁹ Gardner RA. *Family therapy of the moderate type of parental alienation syndrome*. Amer J Family Therapy. 1999;27: p. 195.212.

¹⁰ Warshak RA. *Parental alienation: overview, management, intervention and practice tips*. J Amer Acad Matrimonial Lawyers. 2015;28: p. 181-248.

¹¹ Gardner RA. *Family therapy of the moderate type of parental alienation syndrome*. Amer J Family Therapy. 1999;27: p.195.212.

¹² Johnston JR et al. *Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee's (2004) "A critical analysis of Parental Alienation Syndrome and Its Admissibility in the Family court"* J Child Custody 2004;1(4): p. 77- 89.

¹³ Houchin TM et al. *The parental alienation debate belongs in the courtroom, no in DSM-5*. J Am Acad Psychiatry Law 2012; 40: p. 127-31.

Già il comportamento di togliere il bambino al suo mondo, isolarlo in un ambiente che non conosce e con persone a lui non familiari può, già da solo, costituire un trauma.¹⁴ Il resto delle cosiddette terapie, propuginate e realizzate da Warshak è completamente privo di qualunque logica scientifica e, al solito della tradizione della PAS, non si basa su alcun studio serio pubblicato e controllato, ma solo ed esclusivamente sulla discutibile opinione del suo propugnatore.

Infatti le ricerche serie dicono bene altro ed anche di questo abbiamo già parlato.

In sostanza, quello che è evidente e palese anche in base al semplice e popolare buon senso, è ampiamente dimostrato dalla Scienza. Un atteggiamento autoritario, irrispettoso della autonomia del bambino, del suo stato emotivo, del suo equilibrio, della sua affettività non può che essere controproducente proprio a quel rapporto che si intenderebbe salvaguardare. Ma ha in più il potenziale di minare le basi di quella crescita armonica del bambino che è dovere salvaguardare. Non ultimo: mettere in atto comportamenti violenti contro il bambino ed il suo genitore protettivo, privandoli della libertà, della autonomia, della possibilità di essere ascoltati e protetti, distrugge i loro bisogni affettivi e viola drammaticamente i più alti diritti civili andando a costituire una forma di malpractice e di gravissima responsabilità professionale.

Le terapie coercitive, autoritarie e punitive messe in atto dai proponenti della PAS e similari, costituiscono un insulto alla etica medica ed al diritto internazionale di ogni paese civile e sono di gravità inaudita quando applicati a bambini già offesi dal trauma del maltrattamento e dell'abuso. Tentare, perché solo tentativo è destinato a restare, una riunificazione forzata con un genitore a spese dell'altro determina un sentimento di rabbia, di angoscia, di paura e di odio in un bambino che è già debole che andrà a rinforzare quella sensazione di impotenza, di solitudine, di essere senza scopo e senza possibilità che causa nel bambino danno psico-fisico a lungo termine di straordinaria gravità.

**Dal libro I nostri Bambini meritano di più. La sindrome di alienazione parentale ed il furto della madre. Edizioni Libellula ottobre 2018



Audizione 15 Gennaio 2019 - Ufficio di Presidenza della
Commissione Giustizia del Senato

**BAMBINI TRASCINATI, STRAPPATI, INCARCERATI - I RAPIMENTI
DI STATO IL MALTRATTAMENTO ISTITUZIONALE**
Autrice Maria Serenella Pignotti

'Privare un bambino della sua libertà per un periodo non specificato e non monitorato ha i connotati di un abuso dei suoi diritti umani'
Robert Wheeler¹

*'La disobbedienza civile è necessaria,
quando le leggi sono contro la democrazia e la libertà.'*
Margherita Hack

'In verità, oltre ogni disposizione giuridica, oltre ogni sentenza e perizia psicologica, c'è un principio di umanità che esiste dall'inizio dei tempi e che non ci può abbandonare'
Ida Grimaldi²

Riportando una delle tante definizioni, per maltrattamento si intende "ogni atto commissivo o omissivo esercitato da un genitore o da un altro Care-giver che comporta pericolo, potenziale pericolo o minaccia di pericolo per un bambino anche se non intenzionale".

Per Abuso fisico si intende "l'uso intenzionale della forza fisica o di strumenti contro un bambino da cui derivano, o da cui potenzialmente possono derivare lesioni fisiche".³

¹ Wheeler R et al. *The legal basis for compulsorily detaining children and young people for treatment*. Arch Dis Child 2016;101(3): p. 210-1.

² Grimaldi I. *Ragioni dei minori e decisioni irragionevoli: la difficile tutela del bambino conteso tra adulto centrismo e PAS*. Maggioli Editore Questioni di diritto di famiglia.

<http://www.questionididirittodifamiglia.it/pdf/tid/611244>

³ Gilbert R et al. *Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries*. Lancet 2009;373: p. 68-81; Le definizioni sono basate sul Centers for Disease Control and Prevention report 2008.

Circa 5 anni fa, i media hanno trasmesso il video di un bambino, preso a scuola, contro la sua volontà e contro la volontà della madre, trascinato violentemente da 5 adulti, strattonato, sospeso per le gambe e per le braccia, tirato per la maglietta tra urli e spinte mentre gridava al padre *"bastardo, maledetto"* per essere internato in una cosiddetta casa famiglia e tolto alla madre, ai suoi affetti, alla sua scuola, ai suoi amici.⁴ Tutto questo dentro e davanti alla sua scuola ed a altri bambini che assistevano.

Ciò sarebbe stato *"nel suo interesse"* perché la madre, alienante, nel tentativo di esautorare il padre, gli avrebbe indotto una psicopatologia gravissima a prognosi infausta, la PAS, di cui si è già detto. Da questa madre 'maligna' sarebbe stato necessario allontanare il figlio per procedere al suo 'resettaggio', come fosse un hard disk di un computer, per poi affidarlo ad un padre che il figlio non voleva né vedere, né frequentare.

A nulla sono valsi gli appelli della madre, le mosse dell'avvocato, la volontà del bambino a fronte della decisione di un Tribunale che, basandosi su una perizia che diagnosticava una sindrome inesistente, suggeriva al Giudice di portare via il bambino per gli ineluttabili (inesistenti) rischi che avrebbe corso rimanendo con la madre. La zia ha avuto la prontezza di registrare l'evento, in un estremo tentativo di difesa del nipote e della sorella, evidentemente oramai persa la fiducia nelle istituzioni, nella speranza che il coinvolgimento mediatico potesse essere loro di aiuto. Indubbiamente il grande coinvolgimento mediatico c'è stato ma senza risultati almeno nell'immediato.

Né, la visione diretta della violenza esperita dal padre sul bambino, che non ha bisogno né di indagini né di testimoni, perché tutti ne siamo stati testimoni, ha scoraggiato i magistrati dal persistere nella loro decisione di affidare il bambino al padre.

Come si fa a dare in custodia un figlio ad un padre violento? Che lo tratta in modo aggressivo, distruggendo, forse per sempre, la sua dignità di persona? Quegli atti sono stati considerati non violenti abbastanza per sconsigliare la custodia al padre.

È evidente in questo caso, come il concetto di violenza e maltrattamento sia assolutamente soggettivo. Quei magistrati, quegli assistenti sociali, quegli psicologi non considerano violenza quello che abbiamo visto.

Questo fatto, purtroppo non è isolato.

Esso seguiva di pochi giorni un altro video, questa volta proveniente dall'Australia, che trasmetteva le medesime scene.⁵

In questo caso, quattro sorelle tra i 9 ed i 15 anni sono state prelevate a forza, con l'ausilio della forza pubblica, da una casa dove volevano stare, la casa della mamma in Australia, caricate a forza in due aerei, separate a coppie, certamente per ridurne il reciproco supporto, e portate in Italia per abitare coercitivamente col padre col quale non volevano stare. Gli urli di quelle ragazzine e di quella madre spezzano il cuore. Non importa che siano in inglese, sono i medesimi urli di quella zia e di quel bambino italiano. Parlano la stessa lingua.

Quel *"Baby I love you"* tra le lacrime è lo stesso urlo straziante della zia del piccolo di Cittadella. Pare che qui ci sia una madre che ha portato le figlie all'estero senza il permesso del padre, ed anche qui *"aleggia"* la PAS.

Di nuovo una madre che induce nelle figlie un odio per il padre e di nuovo 4 figlie psicopatiche il cui volere, il cui desiderio non conta niente, oggetti privi di stato morale. Punite, al posto della madre che ha commesso un reato (l'espatrio senza permesso) passando sopra, con lo

⁴<http://www.melty.it/padova-il-video-del-bambino-di-10-anni-portato-via-dalla-polizia-i-italia-e-sotto-shock-a108263.html>

⁵<http://video.corriere.it/australia-4-sorelle-contese-tornano-italia-madre-disperata/ca78db6e-0e49-11e2-a908-14f31466de5c>

schiacciasassi, alla loro volontà ed alla loro dignità. Di nuovo puniti i bambini per punire la madre e allontanati dal genitore con cui vogliono stare per via della PAS.

Basta attendere marzo dell'anno successivo per assistere ad un altro prelievo coatto di due bambini, in macchina mentre tornavano a casa con la mamma e la nonna.

Durante l'incredibile prelievo effettuato da 8 macchine di polizia, assistenti sociali e altri che avevano circondato l'auto della madre, quest'ultima registra col proprio telefonino alcune fasi del prelievo con le urla dei due bambini e le loro richieste di aiuto. Quel *'mamma ci uccidono?'* non può uscire dalle orecchie di chi lo ha udito.⁶

Quanto spavento, quanta disperazione, quanta paura nei pianti di quei bambini. Da allora quei due bambini non sono mai tornati a casa. Prima mesi e mesi in casa famiglia, poi in custodia al padre. La vicenda è ancora in corso. Ed ancora, una bambina di 4 anni 'prelevata' all'asilo a Rapallo.⁷ Poco tempo prima ad Ischia, una bambina di 4 anni strappata alla madre dai poliziotti.⁸ In Sardegna, pochi mesi fa, un bambino sottratto con la forza al padre.⁹ Un'altra bambina di 18 mesi sottratta alla madre mentre mangia la pappa e la mamma le canta *'Il pulcino ballerino'*.¹⁰

Poi ne abbiamo due portati via da scuola durante le prove del coro di Natale, altri due prelevati con l'inganno dai locali della ASL mentre la mamma viene invitata a colloquio in un'altra stanza. E molti altri ancora. E nei fascicoli processuali viene anche riportato come i bambini oppongono resistenza *'fisica e verbale'*, senza che i Magistrati battano ciglio.

Tutti questi casi sono chiari episodi di violenza all'infanzia.

Ho negli orecchi una telefonata, che circola nel web, di una bambinella forse di 6-7 anni rinchiusa in una casa famiglia su richiesta del padre e portata via alla giovane madre, che chiede urlando e piangendo disperata alla mamma di andarla a prendere e portarla via, riportarla a casa, tra i singhiozzi, senza riuscire a respirare, senza pause.¹¹ Un orrore senza fine. Esperienze non guaribili.

Mi è stato raccontato il caso di una bambina di 18 mesi, prelevata un mattino all'asilo nido da due assistenti sociali con in mano un provvedimento di un Giudice, e trasferita nell'ennesima casa famiglia di turno senza neanche un bacio di saluto della mamma, senza alcun preavviso alle maestre. Quello zainetto è rimasto mesi nella buchina della bambina.

È tutto ridicolo! Per inserire i bambini al nido le maestre, preparate in puericultura, chiedono ai genitori una disponibilità infinita di tempo affinché l'inserimento sia graduale e non traumatico. Affinché il passaggio dalla famiglia alla scuola e l'entrata in comunità sia accettato dal bambino, non ne turbi gli equilibri, non si senta impaurito, abbandonato, indifeso, impari ad avere fiducia negli adulti, capisca che la mamma ed il babbo sono contenti, sono d'accordo, hanno scelto loro quella scuola e quelle maestre e così via.

Le maestre consigliano di fornire ai bambini un oggetto, delle foto, un libricino con immagini provenienti dalla famiglia, foto dei genitori, nonni, fratelli, che il bambino porti con sé a scuola, per costruire un tramite. Sono i cosiddetti *'oggetti di transizione'* della psicologia infantile, che danno sicurezza, tranquillità e pace al bambino. Per inserire uno dei nostri figli ad un asilo nido chiedono settimane di disponibilità. Si inizia entrando con loro un'oretta, poi due ore, poi un po' di più. Poi

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=4oIsWgVgy5M>

⁷ http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_08/bambina-tolta-madre-polizia-all-asilo-24856c3a-785c-11e3-8d51-efa365f924c5.shtml

⁸ http://www.youreporter.it/video_BAMBINA_SOTTRATTA_A_ISCHIA_CON_LA_FORZA_PARLA_LA_MADRE

⁹ http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/06/02/su-fb-bimbo-conteso-fra-coppia-separata_c81d243f-f1f0-48c8-9edf-da1cde65931b.html

¹⁰ http://www.video.mediaset.it/video/pomeriggio_5/servizi/352899/il-caso-di-ginevra-pantasilea-amerighi-esclusivo.html

¹¹ MAMMA TI PREGO PORTAMI VIA!!!

<https://www.youtube.com/watch?v=ty1PdWOKo5E&feature=share>

le maestre chiedono di allontanarsi rimanendo fuori dall'uscio un pochino, poi possiamo andare un attimo a fare la spesa ma sempre reperibili. Poi il distacco diventa un paio d'ore e prima di lasciarli a pranzo ci vogliono settimane.

Non parliamo poi di rimanere per la nanna, spesso vi si arriva addirittura dopo le feste di Natale, per bambini inseriti a settembre/ottobre.

E invece, se c'è un ordine del Tribunale, partono gli assistenti sociali e, senza preavviso, di punto in bianco, a sorpresa, con un inganno, un bambino/ragazzo di ogni età, anche piccolissimo viene preso, circondato, obbligato ad andare, a vivere con adulti mai conosciuti prima, fatto entrare in macchine con sirene, tra urli e pianti, chiuso in una comunità nella quale non conosce nessuno, o trasferito dal genitore col quale non vuole stare, privato totalmente di ogni riferimento col suo mondo precedente col quale non può, per ordine del Tribunale, entrare neanche in contatto telefonico, privato totalmente degli oggetti, dei ricordi, delle proprie cose, un balocco, un disco, un libro una maglietta... altro che oggetti di transazione. Una deportazione! Divieto di portare oggetti appartenenti alla vita precedente, divieto di visita, divieto di telefonare. La reclusione! Con l'interruzione di ogni precedente rapporto. Una sorta di 41 bis per l'infanzia.

Veramente una pazzia, degna dei regimi totalitari!

Che differenza c'è, infatti, dai rastrellamenti dei bambini ebrei? Solo il fine: lo sterminio per questi, il resettaggio per i primi.

È una situazione schizofrenica. Siamo davanti ad un delirio! Completamente al di fuori dei nuovi dati della scienza e del comune buon senso. Una manifestazione del potere autoritario degli adulti a danno dell'infanzia, e con la beffa del mito del suo 'miglior interesse'.

Torno alla mia tesi. E' stupefacente: da una parte la medicina pediatrica ed il mondo dell'educazione, che, a mio parere, hanno davanti ben chiaro l'interesse del bambino ed il suo valore, la sua dignità e la sua fragilità e che garantiscono rispetto e sensibilità esigendo, nei contatti col bambino, tempo e pazienza. Dall'altra parte, il mondo duro e medioevale della giurisprudenza e del sociale, lontani secoli dalle scoperte della scienza, della puericultura, della pedagogia, della psicologia dello sviluppo, del mondo moderno.

Su quali libri hanno studiato i signori che inventano, ordinano pensano queste azioni? Quale buon senso o ricerca scientifica giustifica questi comportamenti violenti? Dove si sono laureati? In cosa sono esperti?

Tutto ciò merita l'attenzione del mondo vero della puericultura e delle psicologia infantile, merita l'attenzione del mondo della Giustizia vera, quella che si fonda sulle basi costituzionali del nostro ordinamento che chiedono per il bambino una attenzione, una gentilezza, una sensibilità, un rispetto, un riguardo in più rispetto all'adulto, proprio perché persona dotata di valenza morale, soggetto di diritti ancora più alti e profondi rispetto a quelli dell'uomo adulto, se mai questo fosse possibile, i diritti propri dell'uomo in crescita.

Le storie vere di questi e di molti altri bambini i cui urli ci hanno spezzato il cuore non possono non portare ad una riflessione.

Il livello di violenza e tensione che si percepisce in tutte queste storie rende ragione del fatto che i bambini siano oggetto di una violenza e di una conflittualità che va ben al di là di quella reale o fittizia dell'uno o dell'altro o di entrambi i genitori, una violenza una aggressività dell'intero sistema sociale e giudiziario che, forse, fa ancora più male della prima. Un vero maltrattamento organizzato, da parte delle Istituzioni, con una valenza distruttiva incommensurabile, visto che le stesse istituzioni sono quelle preposte proprio alla tutela del bambino e della sua crescita armonica.

L'allontanamento dalla famiglia o da quella parte della famiglia con la quale il bambino mostra di voler stare è una decisione estrema che lo mette a rischio di vita e tutta la sua vita a rischio, come vedremo tra breve.

Ma quello che qui mi preme evidenziare è l'evidente tolleranza verso comportamenti che costituiscono maltrattamento istituzionale che non fa meno male al bambino rispetto al maltrattamento intrafamiliare.

I paesi civili che hanno a cuore il bambino ed i suoi diritti già da anni hanno legiferato sulla proibizione della punizione fisica, degli atti coercitivi di contenimento e lesione anche a scopo cosiddetto 'educativo'. Come ci presentiamo noi dinanzi a loro, in Europa, se riteniamo che addirittura le forze dell'Ordine possano agire in questo modo violento sui bambini, o permettere che, dinanzi a loro, altri adulti agiscano in questo modo senza essere puniti?

Mi risulta che la madre del primo bambino rapito da scuola il cui video è entrato nelle case di tutti gli italiani abbia denunciato il padre e tutti gli operatori coinvolti nel sequestro di suo figlio. E mi risulta anche che la denuncia sia stata archiviata. Se questo è vero significa che per il nostro ordinamento, o per i magistrati che hanno esaminato la denuncia, quello che abbiamo visto non costituisce violenza all'infanzia, nè lesioni personali.

Se così è, non siamo d'accordo sulle definizioni ed occorre rivedere l'ordinamento o la cultura ed il potere di chi lo deve far rispettare.

Una parola anche per i luoghi spesso prescelti per questi 'rapimenti di Stato': la scuola.

La scuola costituisce l'ambiente più congeniale alla cattura di un bambino per portarlo coattivamente via. I genitori sono lontani ed ignari. Egli è affidato ad insegnanti che possono indugiare, possono prendere tempo, ma alla fine non hanno titolo per opporsi al provvedimento del Tribunale.

Per questo motivo la scuola è il luogo prescelto dai servizi sociali per mettere in atto il 'prelievo' del bambino: genitori lontani, insegnanti impotenti. Un blitz ed il bambino sparisce. Recuperarlo dalla comunità dove verrà recluso e dove, appena messo il piedino, ad onta dei buoni propositi sulla necessità della vita di famiglia, rimarrà in media due anni, è difficilissimo!

Mai errore fu più grave.

La scuola deve essere considerata una sorte di 'acque extraterritoriali', dove nessuno possa entrare! Proibita ai più, genitori compresi, ambiente dedicato allo studio, alla crescita, alla salute.

La scuola è un posto privilegiato dedicato alla cosa più bella ed importante del mondo: l'apprendimento. Deve essere un territorio protetto dove il bambino va per imparare, il suo lavoro più importante, per stare tranquillo, per concentrarsi, distrarsi, affidarsi. Il bambino deve sapere che a scuola non corre alcun pericolo. Che lì è protetto come e più che a casa. Che nessuno entrerà a disturbare la sua relazione con i suoi insegnanti, con i suoi compagni neanche i suoi genitori, figuriamoci polizia e carabinieri.

La scuola è il luogo dove si deve portare un gran rispetto per la privacy del bambino. Si deve rendere pubblico quel che lui vuol fare sapere, non altro.

E invece, sempre e solo a beneficio degli altri, degli adulti, la scuola diventa un territorio di caccia per una preda ormai in gabbia, un topo in trappola, acciuffato senza sforzo da un gruppo di adulti violenti ed aggressivi, irrispettosi della sua dignità, adulti che, pur nell'ipocrisia dell'esser 'senza divisa', tradiscono la loro presunzione con un '*io sono un ispettore di polizia, lei non è nessuno*' (alla zia) e mostrano la totale carenza di capacità empatica verso il mondo dell'infanzia, nessuna comprensione, nessuna sensibilità. Sono veri uomini o vere donne? Direi proprio di no.

E che dire degli altri bambini?

Quelli costretti a 'vedere'! Quelli che assistono al rapimento del loro compagno? Quelli che guardano inermi ed impauriti le botte, gli strattoni, i trascinamenti? Quelli che sentono urli e parolacce?

Come il loro compagno è vittima di maltrattamento istituzionale così lo sono loro in una sorta di violenza assistita che fa lo stesso male e lascia anch'essa profondi segni.

È recente il caso di una ragazzina di 15 anni che, fuggita dalla casa famiglia dove era stata internata evidentemente contro la sua volontà, e rifugiata in casa del padre, non voleva assolutamente uscire per frequentare la scuola perché, nella scuola, era stata precedentemente prelevata.

Non è solo la violenza assistita intrafamiliare che fa tanto male, tutta la violenza assistita. Quella domestica ha la particolarità che una persona amata o che si vorrebbe amare e della quale si vorrebbe fidarsi (il padre) fa tanto male ad un'altra persona altrettanto amata (la madre). Ma la violenza istituzionale ha un'altra tremenda caratteristica: che a far tanto male sia il proprio Paese, le proprie Istituzioni, i rappresentanti dello Stato cui bisogna affidarsi ed in cui bisogna credere per portare rispetto ad un Paese ed esserne, da grandi, bravi cittadini. Quale destino per il nostro Paese se instilliamo nei giovani la sfiducia, la rabbia, l'odio verso le istituzioni?

Diventeranno tutti questi bambini adulti bravi ed onesti? Avranno fiducia nella società? Dopo traumi così profondi crederanno nella Giustizia e nei suoi uomini? Io non credo. Traumi del genere, azioni così gravi sui bambini messe in atto da chi deve difenderti e deve difenderli non possono scivolare addosso, ma rimarranno nei ricordi e nelle elaborazioni mentali per sempre.

Per adesso so con certezza che l'amore non si impone, né l'affetto, né il rispetto. Si può obbligare all'obbedienza, alla coabitazione, agli incontri. Ma non c'è provvedimento del Giudice che possa imporre amore, affetto, rispetto. Anzi con altissima probabilità l'essere sottoposti a tali violenze, traditi ed umiliati, comporterà una reazione violenta, anche se solo emotiva, proprio contro chi viene considerato responsabile di tante violenze, generalmente il padre.

Per qualunque problema addebitabile agli adulti siano puniti gli adulti. Si trovino soluzioni che puniscano gli adulti se essi sbagliano. Non i loro figli.

Contrariamente a quanto si pensa, i procedimenti di allontanamento contro la volontà dei bambini e/o della famiglia sono frequenti. Tanto frequenti da spingere l'Ordine Nazionale degli Assistenti sociali a produrre Linee guida intitolate 'Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie'.¹²

In tale documento, prima e dopo pagine e pagine di riferimenti normativi, di citazioni che richiamano alla tutela di quello che loro chiamano 'minore', ed anche questo ha il suo significato, al rispetto dei suoi diritti, della sua affettività e fragilità, dedicano un intero capitolo al '*L'allontanamento*'. Adirittura prevedendo una precisa 'specializzazione' per gli operatori che materialmente lo eseguiranno.

Viene previsto al punto 10) l'accompagnamento 'in comunità', sconsigliando, al punto 11), l'uso della forza pubblica ma caso mai, senza uniforme, e via ancora, fino a formulare una ricca serie di 'raccomandazioni'.

Quelle Linee guida mancano del capitolo più importante, e cioè della elencazione dei motivi per i quali è essenziale l'allontanamento. Motivi che rimangono, insieme al concetto già trattato di 'supremo interesse del bambino' nebulosi e sottoposti esclusivamente alla valutazione del tutto soggettiva ed arbitraria dell'adulto in quel momento preposto alla decisione, o alla segnalazione.

In realtà sarebbe bastata una mezza paginetta: c'è solo un motivo per mettere in atto un allontanamento coatto da una famiglia dove il bambino vuole stare ed è l'imminente pericolo di vita. Ma in questo caso è molto improbabile che il bambino voglia rimanere in famiglia e non c'è quindi bisogno di allontanamenti coatti, tra grida e spintoni.

In tutti gli altri casi, se il bambino vuole veramente rimanere in casa gli interventi devono essere dentro la famiglia non fuori di essa. Non si allontana la vittima, si allontana l'aggressore.

¹²[http://www.cnoas.it/Attivita/Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle famiglie.html](http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html)

Se andiamo a vedere gli interventi attuati dai Comuni per le vittime di maltrattamento troviamo che si è offerto¹³:

- assistenza economica nel 27.0% dei casi;
- interventi di educativa domiciliare nel 17.9% dei casi;
- centri diurni semiresidenziali nel 10.2% dei casi;
- affido familiare nel 14.4% dei casi;
- casa famiglia nel 19.3% dei casi;
- 'altri servizi' nel 38.4% dei casi,
- niente nel 7.6% dei restanti.

In sostanza il ricorso all'allontanamento dalla famiglia, tra affido familiare e comunità è pari al 33.7%.

Interessante è notare come nell'importante ed interessantissimo report, non venga minimamente citata la volontà del minore. Volevano o no questo 33.7% di bambini andare via dalla propria famiglia? Cosa pensavano? Era stata posta attenzione ai loro desideri? Non lo sapremo mai!

E' molto significativo che non sia stato ritenuto necessario valutare questo aspetto perché documenta quanto sostengo da tempo: il bambino oggetto, un idiota morale, oggetto di cure, non soggetto da curare potenziale vittima di azioni lesive come i prelievi coatti e traumatici, ad onta degli studi scientifici che ne dimostrano i danni.

Se continuiamo ad abbeverarci alla fontana di questo pregiudizio anche la buona volontà di fare del bene porterà solo ad ulteriore danno e trauma.

La PAS e tutto il resto dei motivi tirati in ballo per giustificare un allontanamento dalla famiglia, o dalla madre o padre con cui il bambino mostra di voler stare, rappresentano solo una vergogna del sistema giudiziario italiano legata alla imperizia dei finti esperti che gravitano intorno al bambino, dei Magistrati che affrontano i problemi dei bambini con una leggerezza ed una superficialità inescusabili, dei metodi obsoleti con cui si continua a valutare la genitorialità e della ignoranza sul fenomeno drammatico della violenza, domestica come istituzionale.

Se il mondo del diritto e del sociale non riescono a trovare metodi per gestire situazioni familiari complesse senza punire i bambini che già sono vittime della situazione familiare, se non riesce a gestire il disagio infantile sommando alle difficoltà familiari la violenza istituzionale, continueremo a danneggiare questi piccoli facendone dei malati, punendoli per le colpe dei genitori e per l'incompetenza e/o negligenza dei Tribunali e dei servizi sociali procurando danni gravissimi alla loro salute ed al loro sviluppo di cui renderemo conto tra 20 anni, quando questi piccoli saranno adulti incapaci di fiducia negli altri, incapaci di fiducia nelle istituzioni, con alta probabilità di sviluppare comportamenti aggressivi, criminali, violenti.

Il mondo del diritto e del sociale deve rileggersi le Convenzioni internazionali per la tutela dell'infanzia, ratificate anche nel nostro Paese, deve studiarsi i report scientifici sui traumi infantili e deve finirla di considerare il bambino un oggetto, un piccolo adulto "non pensante", al massimo "oggetto" di cure, comunque un idiota morale, 'resettabile', incapace di vera e profonda affettività, senza affetti da difendere, senza proprie emozioni e sentimenti, senza una sua storia, un suo passato, anche se breve, un suo mondo che gli appartiene ed al quale appartiene. Deve finirla di considerare le costrizioni fisiche, le punizioni, la privazione della libertà del bambino

¹³ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. CISMAL. Fondazione terre des Hommes Italia *Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*. 2015

comportamenti moralmente accettabili. Il bambino è soggetto, soggetto di sé stesso, appartiene a sé stesso ed al suo mondo, non allo Stato, né ai genitori.

Questo considerarlo "oggetto", spostabile, spedibile, resettabile, inscatolabile, educabile con la forza e le coercizioni, anziché persona umana, sì da educare e crescere ma con affetto, amore, dedizione, rispettandone tempi e modi, prendendo tempo e con delicatezza, è una gravissima lesione dei suoi basilari, e più alti, diritti umani.

**** Dal libro I nostri Bambini meritano di più. La sindrome di alienazione parentale ed il furto della madre. Edizioni Libellula ottobre 2018**

INTRODUZIONE

Il mio intervento verte sulla critica al concetto di alienazione parentale, o genitoriale; nel documento allegato svolgo tale critica in maniera più analitica.

Credo che le questioni fondamentali da affrontare per un intervento legislativo nel campo del Diritto di famiglia siano:

- 1) la **violenza in famiglia**,
- 2) gli **abusi sessuali sui figli minori**.

La cronaca e le statistiche ci danno contezza di queste due grosse problematiche che emergono proprio quando alcune famiglie giungono alla separazione. Potranno pure essere marginali, come ha detto qualcuno - sappiamo però che non è così - ma in ogni caso costituiscono un serio problema sociale.

Si tratta quindi di dare una risposta a queste due domande.

- 1) **È nell'interesse dei bambini frequentare il genitore violento?**
- 2) **È nell'interesse dei bambini frequentare il genitore abusante?**

Personalmente ritengo, conformemente alla Convenzione di Istanbul (Legge n. 77/2013), che non sia nell'interesse dei minori la frequentazione del genitore violento o abusante. Solo in questo modo:

- 1) si tutelano donne e bambini dalla violenza e dagli abusi sessuali,
- 2) si garantisce ai bambini una crescita serena e senza traumi, e, soprattutto,
- 3) si interrompe il ciclo della violenza e degli abusi, la trasmissione da una generazione alla successiva della violenza in famiglia e degli abusi sessuali sui minori.

Ma è una mia opinione, potrei sbagliarmi; alcuni psicologi anche di fronte al rinvio a giudizio di un genitore proprio per violenza in famiglia, sostengono che sia importante costringere i figli a frequentarlo, anche rinchiudendoli in una comunità, o struttura specializzata, per essere resettati, de-programmati (terapia della minaccia secondo Gardner), cosa che sul piano etico è una forma di tortura.

La psicanalista Alice Miller ha scritto che la malattia mentale, la psicopatia, l'abuso di sostanze, la criminalità sono l'espressione cifrata delle prime esperienze traumatiche infantili¹.

Nel corso di un congresso sulla psicoterapia della schizofrenia che si è svolto a Madrid nel 2006 sono stati presentati numerosi studi clinici che dimostrano come violenza e abusi sessuali siano tra le cause dei disturbi psicotici negli adulti.

I servizi di psichiatria, parlo con un'esperienza ormai più che quarantennale, essendomi laureato nel 1976, sono pieni di pazienti che nell'infanzia hanno subito violenza fisica o abusi sessuali.

La psichiatria ufficiale ci dice che tra i fattori di rischio dei disturbi psicotici c'è l'istituzionalizzazione in epoca infantile-adolescenziale²; una legge che preveda (art. 18 del DDL) “*il collocamento del minore presso apposita struttura specializzata*”, nella sostanza espone i bambini al rischio concreto di ammalarsi di un disturbo psicotico.

1 Miller A (2003), *La persecuzione del bambino. Le radici della violenza*. Bollati Boringhieri Editore, Torino.
http://www.naturalchild.it/alice_miller/lpdb.php

2 Pancheri P, Caredda M (2002), *Epidemiologia e fattori di rischio della schizofrenia*, in Cassano GB, Pancheri P, *Trattato italiano di psichiatria*, seconda edizione, pag. 1522. Masson Editore.

I DDL in discussione ripropongono il concetto di alienazione parentale, nato negli USA come strategia processuale screditare la testimonianza dei minori, negare gli abusi sessuali incestuosi e occultare le violenze in famiglia.

Nel 2003 l'Istituto di ricerca dei Procuratori americani, un organismo federale, commissionò uno studio sull'alienazione parentale a due giuriste; le loro conclusioni furono che **l'alienazione parentale è una teoria priva di basi scientifiche che rappresenta un pericolo per i bambini vittime di violenza o abusi sessuali e una minaccia per l'integrità del sistema della giustizia penale**³.

Adesso, prendendo le distanze dal concetto di alienazione, alcuni parlano di **estraniazione**; il concetto di alienazione, infatti, è legato indissolubilmente alla figura equivoca del Dr Gardner - una tra tutte: Gardner riteneva che l'abuso sessuale incestuoso fosse solo un'antica tradizione.

Ebbene, l'estraniazione - il provare sentimenti di estraneità verso persone o situazioni - è, in psichiatria, sintomo specifico di un ben preciso disturbo mentale che si chiama **disturbo da stress post-traumatico**; questo significa che **il bambino che manifesta l'estraniazione verso un genitore è traumatizzato dalla relazione con quel genitore**. Non comprendo perché si debba costringere il bambino a frequentare il genitore che lo ha traumatizzato. Ma purtroppo in questo campo la disinformazione dilaga.

Altri sostengono che l'alienazione parentale sarebbe sinonimo di una condizione descritta nella classificazione internazionale delle malattie, l'ICD, il **problema relazionale adulto-bambino**; ma una classificazione scientifica non è un dizionario dei sinonimi e dei contrari! Chi ragiona così si mette fuori della scienza, oltre che della logica.

Il mondo giuridico ha consapevolezza (mi riferisco al documento del Centro studi "Rosario Livatino") che il minore che rifiuta la frequentazione con un genitore (cito testualmente) **"nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura"**; la paura è provocata proprio dalla violenza in famiglia o dagli abusi sessuali e non dalla presunta manipolazione psicologica da parte dell'altro genitore, tra l'altro mai dimostrata nei processi con prove concrete e oggettive.

Nella parte finale del documento ho riportato una breve panoramica del codice civile di alcuni dei Paesi citati nella relazione introduttiva al DDL 735.

Circa le percentuali di residenza alternata in questi Paesi, va precisato che le stesse non scaturiscono da norme di legge ma dalla diversa cultura familiare che vede i padri maggiormente coinvolti nella crescita dei figli sin dal momento della nascita; quindi è naturale che un padre già coinvolto nella crescita dei figli durante il matrimonio, continui a esserlo anche dopo la separazione. In assenza di accordo tra i genitori le decisioni scaturiscono dai provvedimenti giudiziari.

Le norme di legge di questi Paesi, infatti, rimettono al giudice ogni decisione in merito all'affido, collocamento, mantenimento, residenza del minore, ecc.

Riporto, infine il link a un importante studio australiano sulla residenza alternata⁴, commissionato dal Governo.

3 Rivera Ragland E & Fields H (2003), *Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know* - Part 2 of 2. Update, Vol 7, N 7.
<http://www.alienazionegenitoriale.org/0011.htm>

4 <https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/Families/FamilyLawSystem/Documents/Postseparationparentingarrangementsanddevelopmentaloutcomesforinfantsandchildrencollectedreports.PDF>
(Short link: <https://goo.gl/QbpBVK>)

Relazione tecnica su alcuni aspetti del DDL 735

Dr Andrea Mazzeo*

La presente relazione scaturisce da alcuni rilievi, dal punto di vista neuropsichiatrico, al DDL n. 735, sulla scorta di un'esperienza professionale più che quarantennale nella psichiatria pubblica e quasi decennale nel campo delle separazioni e affidamento dei minori e di circa 70 casi, seguiti come consulente di parte o per i quali ho espresso un parere tecnico dopo consultazione di tutti gli atti di causa, in particolare le consulenze tecniche di ufficio.

Il primo aspetto sul quale intendo soffermarmi è quello dell'**alienazione parentale** o genitoriale, richiamata nella relazione introduttiva e dagli articoli 17 e 18 del DDL.

Un sintetico accenno storico.

Sino al 2012 gli psicologi giuridici parlavano della PAS, o sindrome di alienazione genitoriale, come di una grave malattia che colpiva i bambini dopo la separazione dei genitori⁵. Nella seduta del Parlamento n. 706 del 18 ottobre 2012 il Sottosegretario per la Salute, prof. Adelfio Elio Cardinale, a nome del Ministro, ha risposto a un'interpellanza urgente fatta dall'on. Antonio Borghesi, proprio sulla PAS⁶.

Il Sottosegretario prof. Cardinale, acquisito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato che la sindrome di alienazione genitoriale non ha alcun fondamento scientifico.

Da quel momento gli stessi psicologi e psichiatri che in precedenza ne parlavano come di una grave malattia hanno apportato una modifica nominalistica iniziando a parlare di alienazione parentale⁷, ma senza modificare, nella sostanza, la loro posizione riguardo i presunti sintomi, la presunta terapia, ecc. mostrando in questo modo di essere sempre ancorati al concetto di malattia. Se si parla di sintomi e di terapia è chiaro che si fa riferimento a un ambito medico; ma il Ministro della salute, la massima autorità sanitaria del Paese, ha già dichiarato che con la medicina questi concetti non hanno niente a che fare.

In mie recenti pubblicazioni ho avuto modo di dimostrare l'inconsistenza della PAS dal punto di vista medico⁸, l'identità dei due concetti⁹, quello di PAS e quello di alienazione

* Medico, specialista in Psichiatria. [Cv psico-giuridico](#).

5 - Gulotta G, Cavedon A, Liberatore M (2008), *La sindrome da alienazione parentale (PAS): Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*. Giuffrè Editore.

- Vezzetti V (2009), *Il figlio di genitori separati - La sindrome di alienazione genitoriale - Parental Alienation Syndrome PAS: una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali?* Pediatria preventiva e sociale, n. 3-4.

- Giordano G, Vezzetti V (2010), *La sindrome di alienazione genitoriale e le problematiche separative*. Psychomedia.

- Camerini GB (2013), *Definire la PAS. In: Dibattito sulla validità e affidabilità scientifica della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)*. Psicologia clinica dello sviluppo, anno XVII, numero 2, agosto 2013, 317-320.

6 <http://leg16.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00090.sub00020>

7 Camerini GB, Magro T, Sabatello U, Volpini L (2014), *La parental alienation: considerazioni cliniche, nosografiche e psicologico-giuridiche alla luce del DSM-5*. Gior Neuropsich Età Evol, 34:39-48.

8 Mazzeo A (2016), *Ragioni negatorie della esistenza scientifica di una sindrome della alienazione parentale e strategie per il contrasto della relativa perizia*, in Cassano G, *Il minore nel conflitto genitoriale*. Giuffrè Ed.

9 Mazzeo A (2017), *Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS*, in Oberto G e Cassano G, *I diritti personali della famiglia in crisi*. Giuffrè Ed.

parentale, e la massiccia disinformazione che viene fatta su questi argomenti¹⁰ da parte degli psicologi giuridici e delle cosiddette associazioni di padri separati (che in realtà riuniscono alcune centinaia, forse, di padri con problemi di relazione con i figli). Loro parlano di ben 4 milioni di padri separati che non vedono più i figli; se si considera però che dal 1975 a oggi il numero totale dei divorzi ammonta a circa 2,3 milioni¹¹, non si comprende da dove spuntino fuori questi millantati 4 milioni di padri rifiutati dai figli.

Giustamente, nella relazione introduttiva del DDL si parla di porre attenzione al **dato oggettivo**, e cioè al rifiuto del minore verso la relazione con un genitore, spostando il focus da quello medico della malattia a quello giuridico della tutela dei diritti relazionali; la presenza del rifiuto verso la relazione con un genitore non può, però, portare a ritenere il rifiuto come prova dell'avvenuto condizionamento psicologico del minore (ciò che viene chiamato alienazione parentale) secondo il sillogismo fallace degli psicologi giuridici: se c'è rifiuto c'è condizionamento.

Sillogismo fallace perché il comportamento di rifiuto di una relazione può avere come causa il condizionamento psicologico ma può anche essere causato da comportamenti incongrui del genitore rifiutato verso il bambino¹²; tra questi comportamenti incongrui rientrano la violenza, diretta o assistita, e l'abuso sessuale.

Considerando il condizionamento come unica causa del rifiuto va a finire che per tutelare i diritti relazionali si mette a rischio l'incolumità fisica del bambino. Come è accaduto in numerosi casi di cronaca nei quali i bambini obbligati a frequentare il padre che rifiutavano di frequentare, hanno subito ulteriori violenze o abusi e in qualche caso sono stati persino uccisi¹³ (caso Federico Barakat e caso Andrea e Davide Iacovone).

L'errore logico di questo ragionamento è quello di considerare il rifiuto come prova dell'avvenuto condizionamento. Ma non è così; **il rifiuto è la conseguenza del presunto condizionamento ma non ne è la prova**.

Sostenere che il rifiuto sia la prova del presunto condizionamento è come sostenere, per esempio, che un incidente stradale sia la prova che il conducente fosse ubriaco; l'incidente stradale non è la prova dello stato di ubriachezza del conducente ma è la sua eventuale conseguenza. La presunta ubriachezza va dimostrata con prove adeguate e oggettive (etilometro, alcolemia).

Analogamente, il rifiuto può essere la conseguenza del presunto condizionamento ma non la sua prova; il presunto condizionamento del minore va dimostrato con prove concrete e oggettive.

Sappiamo bene che non tutti gli incidenti stradali sono provocati dalla guida in stato di ubriachezza ma solo una quota di essi; analogamente, non tutti i rifiuti sono provocati dal condizionamento psicologico ma possono essere provocati da altre cause, tra le quali bisogna considerare la violenza in famiglia o gli abusi sessuali sul minore (cfr. Tabella).

10 Mazzeo A (2018), *Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale*, capitolo del libro “*L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie - Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*”, di Cassano G, Corder P e Grimaldi I (a cura di), Maggioli Editore.

11 <http://www.storiologia.it/tabelle/popolazione09.htm>

12 «... di rado una categoria di eventi trova la radice in un solo fattore eziologico ... Invece, nella maggior parte dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori ... il problema dell'indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità della cause.» (Cassazione, IV Sezione penale, Sentenza n. 43786/2010, pag. 20).

13 <http://andreamazzeo.altervista.org/blog/cronache-di-stragi-annunciate/>

FATTO/EVENTO	POSSIBILI CAUSE	PROVA
INCIDENTE STRADALE	Stato di ubriachezza	Etilometro, alcoemia
	Elevata velocità	Frenata, tachimetro
	Distrazione	
	Altro	
RIFIUTO DEL MINORE	Manipolazione psicologica	- Comportamenti oggettivi - Minacce al minore - Ingiurie al minore - Denigrazioni al minore
	Violenza o abuso	- Referti medici e psicologici - Indagini di polizia giudiziaria - Provvedimenti autorità giudiziaria

Il presunto condizionamento (art. 9) va provato, documentato con riscontri concreti e oggettivi, non è sufficiente che venga dichiarato (nelle memorie dei legali, nelle costituzioni in giudizio, nelle CTU psicologiche) ma senza fornirne le prove¹⁴.

È così per le accuse di violenza o abusi che per chi ha scritto il DDL sono “*evidentemente false o infondate*” (art. 9): è il processo penale che accerta la verità o la falsità di tali accuse, non la CTU.

Il DDL 735, oltretutto, sancendo che “*la condotta di un genitore ... causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari*” consente al giudice di emanare ordini di protezione anche in caso di “**assenza di evidenti condotte di uno dei genitori**” (art. 17) è una vera sfida al ragionamento logico: se non vi è evidenza di una condotta, quali dovrebbero essere gli elementi sulla base dei quali motivare un provvedimento dell'autorità giudiziaria?

Né è condivisibile la previsione di cui all'art. 18 del “*collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata*” poiché l'istituzionalizzazione nell'infanzia è un fattore di rischio per i disturbi psicotici¹⁵; bambini istituzionalizzati sono esposti al rischio concreto di ammalarsi di un disturbo psicotico. Né si comprende che tipo di trattamento dovrebbe effettuarsi sul minore in queste strutture specializzate, visto che l'alienazione parentale non è una patologia da trattare o curare, né lo è il rifiuto della relazione con un genitore; né esiste una specializzazione di tal fatta, né di tipo medico, né psicologico o educativo. Per non parlare della questione del consenso informato.

14 «Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità ... Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.» (Corte Costituzionale, Sentenza n. 96/1981).

15 Pancheri P, Caredda M (2002), *Epidemiologia e fattori di rischio della schizofrenia*, in Cassano GB, Pancheri P, *Trattato italiano di psichiatria*, seconda edizione, pag. 1522. Masson Editore.

Il rifiuto è conseguenza della paura; si tratta di un comportamento evitante che rientra tra i sintomi del disturbo da stress post-traumatico¹⁶; non tenerne conto, o non leggerlo in questa chiave espone il bambino a nuovi traumi che aggraveranno la situazione.

Con l'espressione 'alienazione parentale' s'intende dare al rifiuto che il minore manifesta in alcune separazioni verso un genitore (di solito il padre) la motivazione che tale rifiuto sarebbe causato dalla manipolazione psicologica dell'altro genitore. Nella realtà, poiché il rifiuto del minore può essere causato anche da altre motivazioni e in particolare da comportamenti violenti del genitore rifiutato, quando non si tratti di abusi sessuali sul minore, le cause reali del rifiuto vanno ricercate caso per caso nel corso del processo trattandosi in entrambi i casi (manipolazione psicologica e violenza/abusi sessuali) di comportamenti delittuosi da accertare sulla base di prove concrete e oggettive.

Alcuni sostengono che l'alienazione parentale sarebbe sinonimo di una condizione descritta nella classificazione internazionale delle malattie, l'ICD, il **problema relazionale adulto-bambino**; ma una classificazione scientifica non è un dizionario dei sinonimi e dei contrari! Chi ragiona così si mette fuori della scienza, oltre che della logica. Sull'ICD c'è da aggiungere che:

- 1) in primo luogo, si tratta ancora di una bozza della classificazione, quindi fino a quando non sarà ufficializzata ogni illazione è priva di senso;
- 2) in secondo luogo, se nella classificazione c'è scritto problema relazionale (non alienazione né estraniamento) si tratta di un problema di relazione che esiste tra il bambino e l'adulto, e cioè, eventualmente, tra il bambino che rifiuta e l'adulto che viene rifiutato, non tra il bambino e il genitore che non viene rifiutato;
- 3) infine, tale problema non è classificato nei capitoli delle malattie, dal 1° al 20°, ma nel capitolo 24 che si intitola: **Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari**.

La classificazione dell'ICD ci dice quindi che:

- 1) può esistere un problema relazionale adulto-bambino,
- 2) tale problema può influenzare lo stato di salute di entrambi,
- 3) ma non è esso stesso un problema di salute del bambino.

Altre osservazioni.

In linea generale, le separazioni coniugali possono suddividersi in due macrogruppi, quelle che fanno seguito a violenza in famiglia o abusi sessuali sul minore e tutte le altre.

Per le prime deve trovare applicazione la Convenzione di Istanbul; per le seconde non si possono comunque fissare dei criteri normativi troppo rigidi in termini di affido, collocamento, frequentazione, mantenimento, ecc., ma stabilire dei criteri di massima la cui applicazione, in assenza di accordo tra gli ex-coniugi, va rimessa alla discrezionalità del giudice.

¹⁶ DSM-5, pag. 314: “*CRITERIO C del Disturbo da stress post-traumatico: Evitamento persistente degli stimoli associati all'evento traumatico o esterni che simboleggiano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico.*”

Le percentuali di collocazione paritaria, di cui si legge nella relazione introduttiva del DDL n. 735 non scaturiscono dalle norme del codice civile dei rispettivi Paesi citati, ma dalla consueta dialettica processuale.

È così in Belgio il cui codice civile¹⁷ stabilisce che *“In difetto di accordo ... o se l'accordo gli sembra contrario all'interesse del bambino il tribunale di famiglia competente può conferire l'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale a uno dei genitori ... in ogni caso il giudice determina le modalità di domicilio del bambino e il luogo ove è iscritto a titolo principale nei registri anagrafici”* (art. 374).

Il **codice civile francese**¹⁸ è più articolato prevedendo che:

- *“Il giudice **può** adottare le misure che permettono di garantire la continuità e l'effettività del mantenimento dei legami tra il bambino e i suoi genitori”* (art. 373-2-6);

- *“Il giudice omologa la convenzione salvo che constati che la stessa non preserva sufficientemente l'interesse dal bambino o che l'assenso dei genitori non è stato dato liberamente”* (art. 373-2-7);

- *“la residenza del bambino **può** essere fissata in alternanza al domicilio di ciascuno dei genitori o al domicilio di uno di essi”* (art. 373-2-8);

- *“... il giudice **può** proporre una misura di mediazione familiare ... salvo che siano state commesse delle violenze da parte di un genitore sull'altro o sul bambino”* (art. 373-2-10);

- *“Quando si pronuncia sull'esercizio dell'autorità genitoriale il giudice prende in considerazione specialmente ... la pratica che i genitori avevano seguito in precedenza ... i sentimenti espressi dal bambino ... le pressioni o violenze, a carattere fisico o psicologico, esercitate da un genitore sull'altro”* (art. 373-2-11);

- *“se uno dei genitori contesta le conclusioni dell'inchiesta dei servizi sociali, a sua richiesta può essere disposta una contro-inchiesta sociale”* (art. 373-2-12).

In **Svezia** nel 1998 una riforma del diritto di famiglia rese possibile per il giudice stabilire l'affido condiviso anche contro il volere di uno dei genitori (quando entrambi sono contrari tale soluzione è sempre stata impraticabile); nel 2006 questa norma è stata ampliata con un paragrafo che stabilisce che *“Nel valutare se la custodia debba essere condivisa o affidata a uno dei genitori, il tribunale attribuisce **un'attenzione speciale alla capacità dei genitori di cooperare in questioni relative al minore**”*, un elemento - la capacità di cooperare - che il DDL 735 giudica ininfluenza, affermando che il giudice non debba tener conto del *“tenore dei rapporti”* fra i genitori (art. 11).

In **Australia**, dopo un attento monitoraggio degli esiti del *Family Law Act* del 2006 lo stesso è stato modificato nel 2011 dal *Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act*. Alla luce di tutte le ricerche condotte, oltre ad eliminare la *friendly parent provision* (o “criterio dell'accesso”, secondo il quale il bravo genitore è un genitore “friendly”, ovvero un genitore che - dopo la separazione - è capace di cooperare con l'altro genitore e di agire in modo da incoraggiare e favorire i contatti del minore con lui), il *Family Law Legislation Amendment* (sottotitolo: “misure riguardanti la violenza domestica”), ha modificato le definizioni di “violenza domestica” e “abuso”, imponendo che la priorità, quando si tratta di decidere per l'affidamento di un minorenne coinvolto in una separazione, debba essere la sua **incolumità e non la bigenitorialità**. La parola usata in inglese è “*safety*”,

17 [Codice civile del Belgio.](#)

18 [Codice civile della Francia.](#)

intesa come “*freedom from risk*” (libertà dal rischio). Il bambino deve essere innanzi tutto essere protetto da ciò che può costituire un rischio concreto per la sua vita e per il suo benessere.


Questo perché, spiega il magistrato federale australiano David Halligan in una guida alla riforma per gli operatori¹⁹: “*L’enfasi sulla bigenitorialità e sul concetto di “friendly parent” ha portato i tribunali a dare scarsa importanza e inadeguata attenzione al problema della violenza domestica e del maltrattamento dei bambini.*”

Nel 2011 una proposta analoga venne avanzata in **Gran Bretagna**, con lo *Shared Parenting Orders Bill*; la risposta del Parlamento fu che “*Il benessere del minore dovrebbe essere la principale preoccupazione della Corte, come previsto dal Children Act del 1989. Nessun cambiamento dovrebbe intervenire a compromettere questo principio e non dovrebbe essere introdotta nessuna legge volta ad introdurre o a creare la percezione dell’esistenza di un diritto dei genitori a pretendere un’equa divisione del tempo fra le due figure genitoriali*”²⁰.

Nella relazione introduttiva al DDL viene citato il **Québec** come esempio di Paese che avrebbe già applicato quanto previsto dal DDL 735; ebbene nel codice civile²¹ del Québec non vi è nulla del genere. Nei due articoli relativi (513 e 514) si afferma che la separazione non deve privare i bambini dei benefici che godevano in precedenza e viene rimessa al giudice la facoltà di statuire in merito all'affido, educazione, ecc, nel loro interesse e nel rispetto dei loro diritti, e tenendo conto degli accordi tra i genitori.

Il **Brasile** nel 2010 approvò una legge che riconosceva l'alienazione parentale come causa di modifica degli accordi di separazione in merito all'affidamento e responsabilità genitoriale; come si vuol fare adesso in Italia. Nel 2018 il Brasile ha approvato anche al Senato un progetto legge che mira a tutelare i minori dalla violenza in famiglia e che prevede la revoca dell'affidamento e della responsabilità genitoriale al genitore violento²². Il progetto di legge, approvato anche dal Senato brasiliano, è stato ratificato dal Presidente della Repubblica e pubblicato come Legge federale n. 13715 del 24/09/2018²³.

Dr Andrea Mazzeo
Medico-Chirurgo
Specialista in Psichiatria



19 "THE FAMILY VIOLENCE AMENDMENTS TO THE FAMILY LAW ACT 1975", by Federal Magistrate David Halligan

http://sydney.edu.au/lec/subjects/family/Winter_2012/Family%20violence%20amendments%20FoFL%2030%20May%202012.pdf

20 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217343/family-justice-review-final-report.pdf

21 <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991>

22 <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7644487&ts=1537222294211&disposition=inline&ts=1537222294211>

23 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13715.htm

DISEGNO DI LEGGE NN.735/2018 E CONNESSI

Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzie di bi-genitorialità

Avv. Ida Grimaldi - Avvocato Cassazionista del Foro di Vicenza, Componente Commissione Famiglia COA Vicenza, Componente Istituzionale dell'Avvocatura (Delegata Cassa Forense)

Audizione 15 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato

RILIEVI CRITICI

SOMMARIO: 1. Sulla violazione di principi costituzionali e sovranazionali – 2. Sui profili processuali – 3. Rinvio

1. Sulla violazione di principi costituzionali e sovranazionali

Il DDL N.735/2018, cd “PILLON” pare muovere da un quadro irrealistico e distante dalle peculiarità del nostro sistema giuridico, politico, sociale ed economico, disancorandosi dalla realtà quotidiana che le famiglie che si disgregano vivono nei Tribunali e note ai giuristi che quotidianamente frequentano le aule giudiziarie.

Va premesso, innanzitutto, che, nel nostro ordinamento, la normativa relativa all'affidamento condiviso è già adeguatamente strutturata e fortemente e positivamente innovata dal decreto filiazione del 2013 (d.lgs. n.154/2013), che ha eliminato il termine “potestà genitoriale”, sostituendolo con il termine “responsabilità genitoriale”¹, e che ha finalmente messo il fanciullo al centro eliminando, altresì, le discriminazioni esistenti tra figli nati all'interno del matrimonio o fuori da esso.

Il nuovo art.337 *ter* del nostro codice civile, sancisce compiutamente il principio di bi-genitorialità, che è alla base dell'affidamento condiviso, ed è una norma che introduce altresì, nel suo comma 4, un principio di mantenimento diretto, adeguandolo tuttavia alla complessità della realtà quotidiana.

Il vero problema, dunque, non è la carenza normativa in materia, ma la necessità di rendere effettivi i principi già esistenti nel nostro Ordinamento

L'impianto proposto dal DDL in esame poggia sull'errata interpretazione del diritto alla bi-genitorialità, che viene inteso quale diritto dell'adulto a “dividere il bambino a metà”, e non quale diritto del fanciullo all'assunzione, da parte dei genitori della pari responsabilità nei compiti di cura; il tutto sfocia nella pretesa di un nuovo sistema giuridico volto ad una visione adulto-centrica della gestione delle dinamiche disgregative familiari, che viola pericolosamente valori costituzionali e sovranazionali, che incide pesantemente sulla vita e sulle emozioni dei bambini, che mette a rischio

¹ Una assunzione di pari responsabilità, che non è più potere dei genitori, ma dovere di prendersi cura di chi hanno messo al mondo.

l'incolumità di madri e figli qualora cerchino di uscire da relazioni violente, che acuisce il conflitto, che allunga i tempi dei procedimenti di separazione quadruplicandone i costi, che non tiene in considerazione l'ineguaglianza economica ancora presente tra uomini e donne e che introduce una pesante ingerenza dello Stato nelle scelte di vita delle persone.

Corre l'obbligo di rilevare che il legislatore, quando è chiamato ad occuparsi di problematiche che attengono alla sfera più intima della vita delle persone, deve porsi in un atteggiamento di ascolto, cercando di riconoscere la diversità delle istanze che, nella complessità dell'esistenza, chiedono disciplina e tutela.

E' per questo che l'**art. 29 della Costituzione**, che garantisce l'istituto familiare dalle indebite ingerenze da parte del potere pubblico, è collocato nel quadro più generale rappresentato dagli **articoli 2 e 3 della Costituzione**, con privilegio del libero svolgimento della personalità nelle formazioni sociali.

Si può senz'altro affermare che il legislatore non può privilegiare un approccio ideologico, ricorrendo a modelli astratti di famiglia e modellando su di essi la vita delle persone ma, al contrario, è la disciplina giuridica che deve dare corpo al diritto vivente, sulla base dello sviluppo storico e culturale della società. Giova ricordare l'invito di Stefano Rodotà² ad essere consapevoli di quanto pericoloso possa divenire il diritto "*quando incontra la vita delle persone e si comporta come se non esistesse*". La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale afferma che la Costituzione non può tollerare una concezione della famiglia "*nemica delle persone e dei loro diritti*" (C. Cost. , sent. N.494/2002).

Il DDL Pillon muove, invece, da un presupposto diametralmente opposto rispetto a quello sopra delineato, in base al quale esiste un modello di famiglia astratto e ideologicamente condizionato, fondato sul matrimonio eterosessuale, possibilmente indissolubile, al quale devono essere piegate le concrete esperienze di vita e di dolore, *in primis* l'interesse del minore ad una vita serena ed equilibrata, quell'interesse che, al contrario, è la stella polare su cui ruota e deve ruotare il diritto di famiglia. Tale visione ha portato alla stesura di un impianto costruito su quattro pilastri rigidi e astratti (1.Mediazione civile obbligatoria 2.Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari 3.Mantenimento dei figli in forma diretta 4. Contrasto alla cd alienazione genitoriale) con l'intento di apportare anacronistiche modifiche all'attuale sistema normativo le quali, per come proposte, contengono una serie di violazioni che di seguito brevemente si schematizzano:

Violazione della **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989**, ratificata in Italia con legge n.176/199, non considerando né valorizzando la volontà del bambino.

Violazione, laddove introduce l'istituto della mediazione familiare obbligatoria a pena di improcedibilità, sia dell'**art. 48 della Convenzione di Istanbul**, ratificata in Italia con legge n.77/2013, che esige agli Stati di "proibire metodi obbligatori alternativi risolutivi durante i processi, inclusi la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza", sia dell'**art.2 del d.lgs 28/2010**, richiamato nel DDL Pillon, che precisa che possono essere oggetto di mediazione civile³ solo i diritti disponibili.

Violazione dell'**art.24 della Costituzione**, che sancisce il diritto inviolabile dei cittadini ad agire in giudizio, laddove, tramite l'obbligatorietà dell'istituto della mediazione familiare, a pena di

² S. Rodotà, *Diritto d'amore*, Roma-Bari, Laterza, 2015, p.17.

³ Nel testo del ddl "Pillon" si fa più volte confusione tra mediazione civile ex d.lgs 28/2010 e l'istituto della mediazione familiare, che è tutt'altra cosa

improcedibilità, viola gravemente il diritto alla giustizia, rendendone altresì impossibile l'accesso diretto nei casi di urgenza o di grave pregiudizio dei minori.

Violazione dell'art.24 della Costituzione, laddove, non stabilendo l'obbligatorietà dell'assistenza e della rappresentanza tecnica da parte dell'avvocato, e prevedendo la possibilità del mediatore di estromettere l'avvocato dagli incontri in sede di mediazione, causa grave nocimento al diritto di difesa e di rappresentanza tecnica costituzionalmente garantito.

Violazione degli articoli **24 e 25 della Costituzione** laddove, sempre tramite l'obbligatorietà dell'istituto della mediazione familiare, provoca una dilazione dei tempi di accesso alla giustizia.

Violazione dell'art.24 della Costituzione, laddove, nello stabilire l'onerosità del procedimento di mediazione familiare, non prevede la possibilità di beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato.

Violazione dell'art. **3 della Costituzione** laddove prevede che, l'obbligo di mantenimento dei figli, cessi *tout court* con il compimento del 25° anno di età, con evidente discriminazione tra figli di genitori separati e/o divorziati e figli di genitori coniugati e/o conviventi.

Violazione dell'**art.32 della Costituzione** laddove, agli artt.9, 11, 12, 17 e 18, nell'ignorare le situazione di violenza endo-familiare, punisce severamente presunte ed infondate ipotesi di alienazione genitoriale, prive di valenza scientifica, e laddove, all'art.14, rende impossibile per il nucleo genitore/minore vittima di violenza, fuggire dal luogo delle violenze e rifugiarsi in un luogo sicuro e protetto, ledendo in tutti detti casi il diritto alla salute e all'integrità psicofisica dei soggetti vulnerabili.

Violazione degli **articoli 26 e 31 della Convenzione di Istanbul** laddove, anche in spregio ad una consolidata giurisprudenza, non riconosce esplicita rilevanza alle situazioni di violenza e abuso sessuale, neppure ai fini della pronuncia del regime di affidamento dei minori.

Violazione degli **articoli 2, 3, 14, 30 e 32 della Costituzione** laddove, nel prevedere la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, nell'eliminare l'istituto dell'assegnazione della casa familiare, elevato dalla Corte Costituzionale a parametro fondamentale e prioritario di riferimento⁴, nel prevedere il mantenimento diretto, nega ai figli il diritto a non subire conseguenze economiche della separazione⁵, elimina il loro diritto alla conservazione dell'habitat domestico⁶, e priva il bambino di tutta una serie di diritti, come persona prima che come figlio, quali il diritto alla salute e alla sicurezza, il diritto allo sviluppo della sua personalità, il diritto alle relazioni che non

⁴ La **Corte Costituzionale con sentenza del 308 del 2008** ha ribadito il “*principio già espresso con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, che hanno riconosciuto che l' assegnazione della Casa coniugale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l'obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi*”.

⁵ I figli hanno un'aspettativa legittima di continuare a vedere deputate alle loro esigenze risorse analoghe o tendenzialmente equivalenti a quelle dedicategli nel corso della convivenza familiare.

⁶ Lo stesso decreto filiazione del 2013 ha introdotto, all'art.316 c.c., assieme al concetto di responsabilità genitoriale, anche il concetto di residenza abituale, nell'intento di garantire al fanciullo, anche attraverso il mantenimento di una dimora abituale, una irrinunciabile stabilità esistenziale.

sono solo parentali, ma anche sociali, amicali e scolastiche, fondamentali, assieme a quelle familiari, per la sua evoluzione.

2. Sui profili processuali

Le violazioni sopra brevemente delineate sono alquanto perniciose laddove comportano, altresì, uno “squasso processuale” come evidenziato dalla Dottoressa Franca Mangano⁷.

Vengono infatti previsti istituti sostitutivi della discrezionalità del potere decisorio del giudice, quali la mediazione, il piano genitoriale, il coordinatore genitoriale, istituti che vengono inseriti all'interno del processo e che vengono rafforzati con sanzioni processuali che sono l'improcedibilità, per quanto riguarda la mediazione preliminare, sono, addirittura, la nullità, per quanto riguarda il piano genitoriale, qualora non venga inserito nella separazione consensuale, sono la sospensione obbligatoria, con devoluzione al coordinatore genitoriale, qualora la conflittualità permanga all'interno del giudizio. Il Giudice civile, dunque, non ha più detti strumenti, che rimangono strumenti processuali di sanzione, di improcedibilità, di sospensione, ma a tutela di cosa? A tutela di interventi assegnati a soggetti privati: di fatto ne emerge un sostegno nei confronti di centri di interesse, assolutamente privati, che intervengono in giudizio e che si avvalgono degli strumenti di sanzione processuale per poter meglio operare.

Va considerato, inoltre, che non è prevista alcuna competenza tecnico-giuridica dei mediatori, i quali, addirittura, possono dar corso a tutto il procedimento di mediazione senza la presenza dei rispettivi legali delle parti, mentre, per quanto riguarda la figura del coordinatore genitoriale, non vi è alcuna disposizione che preveda il vaglio delle decisioni dallo stesso assunte, né la loro rispondenza all'interesse del minore, non è prevista nessuna norma che assicuri l'imparzialità e la terzietà del coordinatore, né il possesso, da parte del medesimo, di competenze specialistiche in materia di violenza che possa garantire un intervento efficace.

Il DDL gioca, inoltre, sul concetto di durata del processo quando, al contrario, prevede la sospensione del giudizio, se non è stata esperita la mediazione familiare, cui si uniscono i tempi, che non hanno limite, affidati al coordinatore genitoriale, con la possibilità, altresì, di rendere reclamabili i provvedimenti del giudice istruttore. Ciò in un giudizio che prevede un moltiplicarsi di soggetti, quali i figli maggiorenni e i nonni e, così, da due, i protagonisti dei procedimenti di separazione e divorzio possono diventare sei, otto, dieci e ciascuno di questi, qualora si ritenga colpito da un'ordinanza del giudice istruttore, può chiedere di ricorrere al collegio tramite lo strumento del reclamo.

Ne deriva tutta l'incoerenza di un disegno di legge che, a fronte del dichiarato obiettivo di diminuire la litigiosità nei procedimenti di famiglia, consente ad altro soggetti, non meno coinvolti e talora corresponsabili della conflittualità⁸, di intervenire in giudizio processualmente legittimati. Non solo: manca un corrispondente diritto del minore a partecipare al giudizio, tramite la previsione

⁷ I ragionamenti esposti sui profili processuali, riportano stralci della relazione della Dottoressa Franca Mangano al Convegno “*Riforma del diritto di famiglia e DDL Pillon. I doveri degli adulti e i diritti dei bambini*”. Roma, 18 dicembre 2018, Senato della Repubblica, organizzazione a cura di Magistratura Democratica e Articolo 21.

⁸ Come compiutamente ricordato dalla Dr.ssa Mangano (cfr. nota 7), i nonni, che già hanno uno strumento loro dinanzi al Tribunale per i Minorenni, sono molto spesso proprietari delle case familiari date in comodato e l'intervento in giudizio significa portare un'ulteriore voce a tutela di un diritto, che è un diritto di proprietà, che viene esaltato in questo ddl a fronte di qualsiasi limitazione.

di un intervento del curatore speciale, chiamato a tutelare la posizione del figlio nei procedimenti in cui si discute dei suoi diritti e nei quali vi è un potenziale conflitto con le posizioni dei genitori.

Tutte queste delineate linee di intervento, all'interno del processo di separazione e di divorzio, diverse e contraddittorie, appaiono gravemente lesive del processo quale strumento di lavoro e di attenzione alla tutela degli strumenti attraverso i quali si riesce a fare giustizia.

3. Rinvio

Quelle sopra evidenziate, sono solo alcune delle gravi criticità che presenta, *ictu oculi*, il DDL 735/2018, che non può assolutamente essere considerato emendabile e che si ritiene debba essere ritirato; a conferma di ciò, in merito a tutte le ulteriori criticità relative ai **profili sostanziali** della riforma inerenti ai seguenti 4 pilastri:

1. *Mediazione civile obbligatoria nelle questioni in cui siano coinvolti i minorenni*

2. *Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari*

3. *Mantenimento dei figli in forma diretta senza automatismi*

4. *Contrasto alla cd alienazione genitoriale*⁹

si rinvia più ampiamente alla relazione presentata al Senatore Pillon in data 30 ottobre 2018 dal Centro Studi Livatino¹⁰.

Ida Grimaldi

Avvocato Cassazionista del Foro di Vicenza

Componente Istituzionale dell'Avvocatura Italiana (Delegata Cassa Forense)

Componente della Commissione Famiglia COA Vicenza

Cultore del Diritto di Famiglia e Minorile

Autrice e curatrice di plurimi contributi giuridici, in materia di diritto di famiglia e delle persone, per le principali Case Editrici (Maggioli, Giuffré, Cedam, Dike, Pacini)

⁹ Dichiarata priva di basi scientifiche dal **Ministero della Salute in data 2012** e definita dal **Prof. Luigi Cancrini**, psichiatra e psicoanalista di fama internazionale, Presidente del Centro Studi di terapia familiare e relazionale “**una forma di violenza sui minori, che toglie loro qualsiasi dignità di persona pensante**” (cfr. Sole24ore/Sanità 26 mar.-1 apr.2013). Sul tema, fortemente discusso, dell'alienazione parentale, si rinvia ai contributi scientifici dello psichiatra Dr. Andrea Mazzeo (<http://www.alienazionegenitoriale.org/>) nonché al volume “**L'alienazione parentale nelle Aule Giudiziarie**” **Maggioli Editore 2018**, a cura di Ida Grimaldi, G. Cassano, P.Corder.

¹⁰ <https://www.centrostudilivatino.it/affido-condiviso-profilo-critici-e-ragioni-di-contrarieta/>



Audizione 15 Gennaio 2019, Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato

**VIOLENZA VICARIA E VITTIMIZZAZIONE
DELLE DONNE NEI TRIBUNALI**
Autrice: Sonia Vaccaro

Dott.ssa Sonia Vaccaro, Psicologa clinica e forense,
Esperta in materia di Vittimologia e violenza di genere
Vicepresidente del Network Internazionale Fight4 Child protection
Membro Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico Ass. Federico nel cuore Onlus

Uno dei principali ostacoli alla tutela delle/dei sopravvissute/i alla violenza domestica è la diffusa convinzione che le famiglie con due genitori siano meglio, a prescindere. Quando le istituzioni che dovrebbero aiutare, psicologi, operatori sanitari, funzionari di polizia e giudici, dimostrano maggiore interesse a mantenere intatta una famiglia con due genitori, invece di interessarsi alla sicurezza della madre e dei suoi figli, dimenticando che i momenti più pericolosi per le vittime sono proprio quelli che precedono e seguono la separazione, tutta la retorica intorno al valore della bigenitorialità e al coinvolgimento del padre non è solo incompleta: per le vittime di violenza domestica, è pericolosa.

Per questo si introduce il concetto di "violenza vicaria".

**VIOLENZA VICARIA E VITTIMIZZAZIONE
DELLE DONNE NEI TRIBUNALI**

Negli ultimi anni tutti i paesi hanno imparato molto sul comportamento degli aggressori e si sono identificati nuovi fattori di rischio. Possiamo anche dire con certezza che gli stessi aggressori sono cambiati, come sono cambiate le forme che assume la violenza perpetrata ai danni delle donne, proprio perché le donne hanno imparato nuove strategie di cura e protezione, sostenute da nuove leggi, protocolli e sanzioni, ordini di protezione e di contenimento, ecc. Purtroppo, ad oggi, le statistiche confermano che queste misure sono ancora insufficienti per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, che continuano a essere uccise per mano di uomini violenti. Gli uomini violenti, da parte loro, non mostrano alcun cedimento nella determinazione a non perdere il controllo e il potere: non accettano di essere contrariati e non sopportano in alcun modo il rifiuto della donna ad essere sottomessa, motivo per il quale hanno sviluppato nuove forme di violenza di genere.

Gli uomini violenti hanno trovato un modo per continuare a esercitare la violenza e l'abuso colpendo la donna nel suo lato più vulnerabile: il suo essere madre, agendo con violenza sui figli per colpire la madre, sostenuti

e, troppo spesso, rafforzati da leggi inadeguate e/o inapplicate, che di fatto hanno lasciato campo libero a uomini violenti che amano definirsi "santi padri".

In questa violenza perversa i bambini si trasformano in oggetti utilizzati per continuare e perpetrare il maltrattamento sulle donne. Notiamo, per esempio, che questi uomini violenti durante il matrimonio non sono interessati ai figli, ma, al momento del divorzio, sviluppano un improvviso interesse ad ottenere l'affido condiviso (quando non esclusivo), non per un reale attaccamento alla prole ma solo per il loro desiderio di continuare il contatto con la donna e continuare l'abuso su di lei. Questi uomini violenti sanno che la donna sarà in grado di mantenere il silenzio, tollerare, e subire molte prevaricazioni solo per cercare di difendere i figli/e. Il partner violento sa molto bene che la minaccia più efficace (che è sempre presente in tutti i casi di abuso nella coppia) è: "ti porterò via i figli"... così lei non chiederà il divorzio, non sposterà denuncia per maltrattamento, non chiederà la divisione dei beni e non chiederà assegno di mantenimento per se e per i propri figli, evitando così all'ex l'obbligo di cura dei figli.

La violenza contro le donne continua anche dopo il divorzio, l'ex partner violento usa i figli per perpetuarla. Gli uomini violenti sanno che è molto probabile che la giustizia farà prevalere i diritti del padre sopra di tutti altri interessi, a volte giungendo anche interpretare in modo perverso l'"interesse superiore del fanciullo", traducendolo nel dovere del bambino di stare con un genitore anche se violento, soddisfacendo così il loro desiderio di potere.

I figli e le figlie sono utilizzati dagli uomini violenti per danneggiare la donna, arrivando a ucciderli per distruggerla; questi comportamenti, che spostano la violenza sulle donne su terze parti (in questo caso i figli), è definita "violenza vicaria". La donna viene danneggiata e il danno è fatto tramite terzi, per interposta persona. L'uomo violento sa che uccidere i figli, gli garantisce che la donna non sarà mai più come prima, e mai sarà possibile un suo recupero. È il danno all'estremo, che si può infliggere ad un essere umano, oltre un atto disumano che distrugge la vita di un bambino innocente.

Qual è la dimensione di questo problema?

In Spagna:

- Nel 2018 sono state assassinate 51 donne per mano del partner.
- Il 60% delle donne maltrattate nel 2018 aveva figli minorenni.
- 840.000 figli/e di donne maltrattate ogni anno subiscono le conseguenze della violenza di genere e abitano nella stessa casa dove accade.
- 540.000 bambini subiscono violenza direttamente (il 62% dei bambini in Spagna)
- **Nel 2018 otto bambine e due bambini (10) sono state uccisi come conseguenza della violenza contro la sua madre.**

¹American Psychological Association. (1996). *Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family*, Washington, D.C.: Author.

²B. E. Hayes (2015) *Indirect Abuse Involving Children During the Separation Process*, Journal of Interpersonal Violence

³Saccuzzo, D. P. & Johnson, N. E. (2004). Child Custody Mediation's Failure to Protect: Why Should the Criminal Justice System Care? *NIJ Journal*, 251

- Negli ultimi dieci anni, il numero di bambini uccisi dalla violenza di genere sono 81 (da quattro mesi a sedici anni d'età)
- 48 sono state uccisi in occasione delle visite o nel periodo corrispondente all'affidamento condiviso.

Credo che la semplice menzione dei dati citati dimostri che siamo di fronte a una pandemia, come l'ha chiamata l'OMS.

Più della metà (48) degli ottantuno bambini uccisi negli ultimi dieci anni non è stato ucciso alla presenza della madre, ma durante l'esercizio del diritto di visita o il periodo di affido dell'uomo. Negli altri casi i bambini sono stati uccisi con la madre presente. Molti di questi assassini, prima dell'uccisione della prole avevano informato la madre di quello che avrebbero fatto al fine di determinare nella donna paura, senso di impotenza e disperazione.

Un altro aspetto della violenza vicaria è la "PAS"; attraverso l'utilizzo scellerato di questa teoria nell'ambito dei tribunali, che consente l'affido dei figli al partner violento allontanandoli dalla madre che ha cercato di proteggerli, si raggiunge l'obiettivo di far soffrire e punire la madre che si è sottratta al controllo del suo aguzzino.

La "Pas" è una diversa forma di violenza di genere, è un *costrutto* inventato nel 1985 da un medico americano, Richard Alan Gardner.

Richard Gardner:

- Non ha **MAI** illustrato i casi clinici che sosteneva di aver esaminato
- Non ha **MAI** motivato le sue richieste
- Non ha **MAI** dimostrato quello che ha affermava, nemmeno la sua proposta di "terapia": "Terapia della minaccia" (*Threat therapy*)

Proprio, a seguito del mandato europeo (*una giustizia adatta ai bambini*), molti paesi nell'UE stanno rivedendo le proprie leggi, ma la tendenza patriarcale continua nell'immaginario collettivo; tendenza avvallata molto spesso anche dai giudici. Nella stragrande maggioranza dei casi analizzati nel corso dell'ultimo decennio, la violenza vicaria agita sui bambini con conseguenze che portano anche alla loro morte, era la continuazione di una violenza precedente agita sulla madre, episodi che evidenziano una lunga storia di precedenti abusi.

Quasi il 60% delle donne maltrattate con figli minori nel 2017, evidenzia che la metà dei bambini a loro volto hanno subito aggressioni operate dal partner violento. **Noi non stiamo sbagliando se diciamo che la violenza contro le donne-madri, è un'altra forma di abuso contro l'infanzia. Secondo l'organizzazione Save the Children, in Spagna, nel 2014, 3.349 bambini sono stati vittime di abusi in famiglia.**

- I bambini, vittime della violenza contro le loro madri subiscono gravi conseguenze e richiedono assistenza specializzata per evitare problemi in età adulta. Le Nazioni Unite (ONU) hanno riconosciuto nel 2014 questi bambini come vittime di abusi sui minori, giacché si ritiene che vivere in un ambiente, in cui la violenza è un modello quotidiano, può influire nelle loro relazioni affettive e personali, trasformarsi in un modello di relazione negativa in età adulta.

⁴Fiscalía de Sala de la Violencia sobre la Mujer (España)

■ L'uomo violento sa molto bene che i bambini sono l'arma più potente a sua disposizione, insieme alle leggi che lo proteggono sostenendo che il padre violento può vedere i figli; continuerà a maltrattarli utilizzandoli anche come arma di ricatto sulla madre. Quando uccidono i figli, considerati come una proprietà privata, sono consapevoli di assestare il più cinico, feroce colpo che si può infierire alla donna, a una madre. Un colpo dal quale non si potrà mai più rialzare.

Per tutto questo, non possiamo andare contro i diritti umani dei bambini, e facilitare gli uomini violenti, aiutandoli a continuare a maltrattare le donne attraverso bambine e bambini.

WWW.FIGHT4CHILDPROTECTION.ORG - WWW.FEDERICONELCUORE.COM

Dal Protocollo di Brindisi o dei padri separati al disegno di legge n° 735, continua la saga della anti-bigenitorialità e dell'adulterocentrismo

Maria Serenella Pignotti
Pediatra – medico legale
AOU Meyer Firenze

Si era già ampiamente commentato¹ il Protocollo di Brindisi che non può che chiamarsi '*dei padri separati*' vista la parzialità dei contenuti e delle pretese. Ma lo tsunami non si ferma e presto o tardi dovevano anche essere inchiodati i Magistrati a fronte di leggi e regolamenti che non potrebbero non applicare. Doveva cioè essere trasformato un progetto di 'linee guida o protocollo' che non aveva né avrebbe potuto avere la minima valenza, né scientifica né legale, in una vera e propria legge dello Stato. Ferma, pubblicata, statutaria, opprimente, totalizzante!

E così, questo folto capannello di rappresentanti delle associazioni di padri separati che raccolgono solo una modestissima parte degli uomini italiani separati e con figli, e certamente non la migliore, né pertanto rappresentativa dei padri italiani, ha agguantato la classe politica al momento al potere per farsi tutelare in Parlamento e legiferare una ipotetica legge che li garantisca e li rappresenti.

Ne è nato il DDL n° 735, o DDL Pillon, sul quale ci siamo ampiamente spesi, ma mai abbastanza vista l'enorme eco mediatica che ne è uscita, la sua incongruenza scientifica, i suoi aspetti di anticostituzionalità e, soprattutto, i rischi cui esso espone i bambini in generale con particolare riguardo alle vittime di violenza, bambini e madri, e la conseguente deriva sociale che ne potrebbe scaturire.

Ci si esprimerà per punti affinché sia evidente, con drammatica chiarezza, il pericolo che un siffatto disegno di legge partorirà, precipitando il nostro Paese in un medioevo dove i più alti diritti umani di donne e bambini vengono immolati all'apologia del padre padrone. Un padre, fortunatamente, molto raro nella nostra popolazione, e lo dice chi da 30 anni fa la pediatra, ma che tenta di riemergere con percorsi tortuosi ed ipocriti quando potrebbe, con maggiore chiarezza di intenti ed onestà, semplicemente chiedere l'abrogazione di tutte le leggi ed i provvedimenti che dal 1975 in poi hanno garantito madri e bambini ed hanno portato ad innovazioni nel campo dell'applicazione e della tutela dei diritti umani verso questo settore della popolazione. Basterebbe abrogare e tornare al vecchio codice civile e tutto ciò che oggi i padri separati vogliono e progettano con questo DDL tornerebbe placidamente in vigore: responsabilità genitoriale solo ai padri, potere economico, ius corrigendi di mogli e figli e quant'altro vige nel Sacro Romano Impero e nel medioevo, compreso i roghi per le streghe.

Partendo dalla istituzione del *mediatore familiare* con l'organizzazione di albi, mansionari, criteri di ammissione ai corsi, percorsi di formazione, tabelle di onorari etc... nuova figura di tecnico che entrerebbe in ballo tutte le volte che in una coppia vi sono figli bambini e con la qualificazione del *coordinatore genitoriale*, anche questa nuova categoria di tecnico che avrebbe il compito di intervenire in via stragiudiziale nelle controversie che riguardano il 'piano genitoriale', si passa attraverso l'istituzione di una 'mediazione obbligatoria' cui sono esentati solo chi si separa consensualmente.

¹ Pignotti MS Il protocollo di Brindisi o protocollo dei padri separati. <https://www.diritto.it/protocollo-brindisi-protocollo-dei-padri-separati/>

Con queste premesse, che già si dimostrano fondate sul niente o sull'errore -si pensi ad esempio della obbligatorietà di una mediazione il cui prerequisito, affinché funzioni, è proprio la volontarietà, e probabilmente tese a costruire una strada occupazionale forte ad una nuova classe di tecnici più che a favorire un percorso semplice e più sereno ad una coppia che si sta separando, si inizia punendo chiunque chieda la separazione, uomo e donna che sia, separazione consensuale o no, coppie in litigio o in accordo che siano! Ti vuoi separare, paghi!!! Anche se col genitore dei tuoi figli sei in ottimi rapporti e c'è accordo sui bambini o sugli aspetti economici! Paghi e basta!

Questo dovrebbe, già, far riflettere quel 90% e più di separazioni che evolvono in maniera civile, con l'aiuto dei propri avvocati e dei propri consulenti senza bisogno di scomodare, o scomodando poco la Giustizia e, soprattutto, senza alcuna necessità di nuovi tecnici, preparati chissà dove e da pagare anch'essi.

Ma ben più urgenti, o prioritari per la scrivente, gli articoli del DDL che riguardano i bambini.

ART 11 - non esiste un '*diritto del bambino di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvo i casi di impossibilità materiale*'. Questo assunto non ha alcuna base né scientifica né, soprattutto, reale. E' una cosa inventata! Chi ha mai trascorso tempi paritetici con padre e madre nella storia? Nessuno, neanche nelle famiglie coese. Si tratta di un assunto privo di alcuno scopo nell'impianto di crescita di un bambino ed atto solo a creare infiniti problemi sia al figlio sia ai genitori, anche, lo si ripete, nei casi di accordo. L'unico fine che tale argomento sembra avere è rappresentato dai suoi riflessi sull'assegno di mantenimento che è calcolato anche in base al tempo, che effettivamente un figlio trascorre nelle cure di un genitore.

Da un punto di vista scientifico, invece, si può con certezza affermare che i bisogni del bambino di stare col padre o con la madre e per quanto, variano in base all'età, al sesso, alle esperienze di vita, agli eventi che il bambino vive in quel momento ed anche in base a caratteristiche dei genitori e delle loro esperienze di vita, lavorative, di salute, affettive etc. Quindi stigmatizzare il tempo del figlio spaccato in due non ha alcun significato né base se non, lo si ripete, per i suoi riflessi sull'assegno di mantenimento.

Inoltre, un tale dictat, cozza contro le raccomandazioni della Puericultura, della Psicologia dello sviluppo, della Pediatria, della Pedagogia, laddove non tiene conto dell'età del bambino e della fondamentale relazione di attaccamento primario la cui realizzazione deve essere assolutamente privilegiata nelle primissime età della vita, anche a spese della bigenitorialità.² Allo stesso modo non tiene conto del fatto che il bambino può avere, in fasi diverse della sua vita, diverso bisogno dei suoi genitori in base, per esempio, ai suoi sentimenti anche di rivalsa o rancore verso chi, ad esempio, ritiene il responsabile della separazione, o verso chi ritiene vittima; come può avere bisogni e richieste diverse per un genitore, ad esempio, in base a sue esigenze personali come la città di residenza, il quartiere, la vicinanza alla scuola, ai suoi amici. Non si parli poi di bambini che hanno vissuto la terribile esperienza della violenza domestica e che quindi, ben a ragione, possono rifiutarsi di vivere con qualcuno di cui hanno paura o che considerano pericoloso o che hanno visto fare tanto male alla loro mamma.

In verità, all'art 11 vengono citati i casi, o alcuni dei casi, in cui non sarebbe obbligatorio garantire tempi paritetici, o almeno i 12 gg/mese da ciascun genitore: violenza, abuso sessuale, trascuratezza,

² Australian Association for Infant Mental Health AAIMHI Guideline 1: Infants and overnight care – post separation and divorce. Issued 26 Nov 2011

indisponibilità di un genitore, inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore *senza però specificare come, su quali basi e chi dovrebbe fare tali diagnosi.*

Altrettanto inadeguato alla tutela dell'infanzia la garanzia dei cosiddetti '*meccanismi di recupero*', come se un bambino fosse un oggetto anziché una persona umana e per lui/lei fosse uguale stare da una parte o dall'altra e, ad esempio recuperare d'estate 15 gg in più con un genitore senza vedere l'altro.

Un assunto del genere è l'apoteosi del figlio 'oggetto' e non persona umana.

Lo stesso articolo richiama all'affidamento congiunto, come se fosse una novità, sulla quale pertanto non ci si sofferma. Mentre stabilisce il '*doppio domicilio*' ai fini delle '*comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute*'. C'è da domandarsi se il senatore Pillon si sia posto il problema dell'enorme carico di lavoro in più che viene imposto a scuole, uffici, ospedali, ambulatori, medici, come c'è da domandarsi come si sentirà un bambino quando dovrà scrivere il proprio indirizzo sul suo diario o dare indicazioni ad un amichetto. Anche il dato anagrafico di residenza è un criterio di dignità di persona umana che viene, nuovamente, cancellato alla prioritaria tutela della suscettibilità paterna o materna che sia. Non si sente un figlio più o meno figlio, a seconda di dove ha la residenza. Un figlio è un figlio, sempre!

Non ci si addentra sul '*Piano genitoriale*' se non con un sorriso mesto!

Che conoscenza ha il senatore Pillon delle esigenze di un bambino e delle loro continue mutazioni? Cosa significa predisporre un piano su: i luoghi abitualmente frequentati, la scuola ed il percorso educativo, le attività extrascolastiche, culturali, sportive, formative, le frequentazioni parentali e amicali le vacanze??? Come è possibile saperlo in anticipo? E quanto tempo 'dura' un piano genitoriale? Ogni quanto tempo va rifatto? Se dovessi raccontare le mutazioni delle richieste, delle aspettative, delle esigenze delle mie figlie scriverei la Treccani.

Di nuovo ci troviamo di fronte ad un *figlio oggetto* senza personalità propria, emozioni o aspettative. Tutto può essere deciso a tavolino dai suoi genitori e dal coordinatore genitoriale. Se dopo la scherma vorrà fare nuoto, pazienza! Non era previsto!

O è una finta, quella del '*piano genitoriale*' così fatto, o ha un valore pro tempore molto limitato, o chi lo propone non ha la minima, minima, minima idea di cosa sia un figlio in crescita!

Si arriva poi all'*assegno di mantenimento*, che la scrivente ritiene, il vero nocciolo del problema, la vera ragione di questo DDL, il vero scopo dei padri separati, laddove il Giudice lo stabilisce '*ove strettamente necessario e solo in via residuale*', anche indicando '*quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole*'.

La lingua batte dove il dente duole!

Questo il vero scopo del Protocollo di Brindisi e, adesso, del DDL 735.

Il *mantenimento diretto* è certamente una cosa possibile e anche giusta! Ma, esattamente come la custodia alternata per funzionare deve nascere spontaneamente tra genitori che vanno d'accordo e non può essere imposta dal giudice, così il mantenimento diretto funziona solo laddove i genitori hanno il medesimo reddito ed hanno contribuito allo stesso modo alla crescita della famiglia e dei bambini. In un Paese come il nostro dove le donne portano ancora la stragrande maggioranza del carico del lavoro domestico e delle cure dei soggetti deboli della famiglia, (non solo i figli, anche i genitori i suoceri etc.), laddove le donne perdono il lavoro mettendo al mondo figli, dove hanno enormi

impedimenti di carriera e danni professionali per gli oneri familiari, non è né possibile, né pensabile, né soprattutto giusto, al momento della rottura della famiglia, non pensare a tutto ciò e farne portare il peso solo alla donna/madre. E' moralmente obbligatorio che il marito/padre riconosca il peso del lavoro domestico e della cura della famiglia garantendo, come la giurisprudenza ha sancito fino ad ora, un assegno che tenda ad equiparare i tenori di vita. Questo per la moglie, ma anche per i figli che non possono passare 15 giorni di vacanza col padre nel Resort chissà dove e poi 15 gg da una madre che non ha neanche i soldi per comprargli un piatto di pasta.

Se il DDL Pillon dovesse in questo senso andare avanti sarebbe essenziale ed obbligatorio, per le donne, tutelare maggiormente il proprio lavoro a spese di tutta la famiglia ed anche dei figli, a scopo di tutela nel caso disgraziato di una futura separazione.

Niente di più deleterio per la tutela della famiglia, naturale nido della crescita umana.

ART 12 – si torna sull'*affido condiviso* sul quale si sono scritti fiumi di letteratura. Ma il DDL 735 va più in là perché sostiene che un genitore può chiedere l'affido esclusivo ma, *'se la domanda risulta manifestamente infondata'* il Giudice può addirittura considerare l'applicazione dell'art 96 del cpc che recita che questi può condannare alle spese e al risarcimento dei danni se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In sostanza, siamo alle intimidazioni, al terrorismo psicologico. Puoi chiedere l'affido esclusivo, ma attento: se la domanda risulta infondata ne subirai le conseguenze.

ART 14 – se il bambino ha un doppio domicilio ed una doppia residenza va da sé che il concetto di *'casa familiare'* non esista più! Ed ecco il famoso punto 2) del Protocollo di Brindisi ed oggi delle pretese dei padri separati a cui non è mai andata giù l'idea che la propria ex-moglie continui ad abitare nella casa di loro proprietà o anche in comproprietà! L'interesse dei bambini viene nuovamente totalmente disatteso.

Fiumi di letteratura scientifica al riguardo spiega come il bambino abbia bisogno di conservare il proprio ambiente, la propria casa, le proprie cose, molto più dell'adulto, proprio a tutela del suo equilibrio psico-fisico, ancora più importante nelle fasi di crescita. 50 anni di legge sul divorzio e fior di giurisprudenza nazionale ed extranazionale confermano questa esigenza. E non si vuole qui osservare che, altre soluzioni, o soluzioni temporanee potrebbero essere prese, e come potrebbero essere pianificate, anche in sede di divorzio, scelte successive anche a tutela di chi la casa l'ha fino ad ora dovuta lasciare. Non è questo il luogo dove fare osservazioni alternative che, ripeto, potrebbero essere proposte.

Qui preme evidenziare il colpo di sciabola, la ghigliottina con cui, in un solo colpo, viene spazzato via tutto! Non è più un bisogno del bambino mantenere la propria abitazione, non è più una sua priorità, a lui può essere chiesto tutto ed il contrario di tutto. Ma solo perché non ha una voce propria. Ed è per questo che si dà voce in questo articolo ai bisogni del bambino, alla sua necessità, soprattutto in costanza di separazione/divorzio dei genitori, di stabilità, a conservare almeno i suoi ambienti. Ma tutto ciò non ha più significato se si pensa che lui, ridotto ad un oggetto, una bambolina di pezza, debba stare una settimana a destra ed una a sinistra in luoghi, posti diversi, con persone diverse etc. a dispetto di quell'affettività e di quella fragile emotività che, almeno fino adesso, gli era almeno approssimativamente riconosciuta.

Se questo dovesse passare, conviene raccomandare ai giovani di non unire affatto i loro beni, i loro sforzi, le loro possibilità alla ricerca di una abitazione comune ma di tutelare almeno sé stessi, visto che il loro eventuali figli non saranno tutelati.

ART 15 – qui si falcia il figlio maggiorenne, a meno che non sia disabile. Chi è sano, a 25 anni non ha più diritto a niente! O anche prima *‘qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte, ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento’*.

Che dire di chi vuol studiare medicina, giurisprudenza, ma tante altre discipline?

Ha idea il senatore Pillon di cosa sia il mercato del lavoro ora? Allo stesso modo in cui dimostra di non conoscere i dati sul lavoro delle donne, sui carichi familiari, pare di una ingenuità infinita sulla sorte dei nostri figli. Chi ha un lavoro a 25 anni? Soprattutto se ha affrontato corsi di laurea impegnativi?

La mia bellissima figlia che a 28 anni aveva una laurea triennale in biotecnologie ed una magistrale in medicina con un bel 110 e lode con menzione accademica, ha iniziato a riscuotere la (misera) borsa di studio per la specializzazione medica solo a 29 anni.... Che avremmo dovuto fare io e suo padre?

Gentilissimo senatore e cari padri separati, invece di tagliare le gambe ai figli, impegnatevi, da veri padri, a risolvere l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani, a favorirne i percorsi di studi e la rapida introduzione nei settori di competenza. Tutti i genitori in tutto il mondo e da sempre aiutano i figli a costruirsi un futuro. Questo significa essere genitori! Questo è il primo dovere! Non stabilire muraglie in anni di vita in cui, si sa benissimo, non saranno pronti e/o non riusciranno a conquistarsi una professione.

ART 16 – tratta l'ascolto del minore. Anzi, impedisce quel poco di ascolto del bambino che è stato fatto fino ad ora. Questo articolo si pone in totale antitesi con la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia e pertanto legge dello Stato laddove, all'art 12 riporta che *il fanciullo deve essere sentito in ogni procedimento che lo riguarda*.

Dopo una prima frase nella quale pare accondiscendere all'ascolto del minore, il DDL 735, inizia a mettere le mani avanti: il giudice *‘non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo’*; *‘l'ascolto deve essere videoregistrato’*, *‘le parti possono assistere in un locale separato’*; *‘sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà’*.

Allora, se un bambino vuole dire al Giudice qualcosa che non direbbe ai genitori l'ascolto deve essere permesso in forma protetta. Ogni bambino, in quanto persona umana, e non oggetto proprietà dei genitori, può voler parlare con altri adulti di cui si fida tutelato dal segreto, così come è in medicina e come deve essere nei Tribunali. Guai a legiferare in tal senso!

Questo significherebbe chiudere ogni possibilità di ascolto dei bambini e dei ragazzi da parte della autorità di pubblica sicurezza, dei Magistrati, dei medici etc... il segreto di tutti deve essere tutelato, anche dei bambini. Un ascolto di questo tipo non è affatto un ascolto ed i bambini che hanno paura o che temono i genitori non parleranno mai. I Magistrati sanno bene che affinché una audizione, un interrogatorio abbia effetto l'interrogato deve essere tutelato.

Quello che propone il DDL 735 è ad esclusiva tutela dei padri maltrattanti perché imbavaglierà per sempre i loro figli! Ed allo stesso modo impedirà alla Giustizia di utilizzare uno degli strumenti più importanti per la raccolta delle prove: l'ascolto del testimone/vittima.

Il concetto poi, di conflitto di lealtà, nella situazione del divorzio, almeno nelle fasi acute è privo di significato perché il bambino deve poter esprimere anche un conflitto di lealtà che va compreso e tutelato per poi essere risolto nei tempi necessari al bambino. Fatto sta che al bambino deve essere permesso di dire con chi vuole stare, quando e come. Sono gli adulti che devono fare in modo che ciò

non sia vissuto con senso di colpa o con rimorso, ma come quello che è, il suo diritto in una fase difficile della sua vita di scegliere con quale genitore stare, almeno la maggior parte del tempo. Il divorzio deve rimanere un problema dei genitori non del bambino.

ART 17 e 18 – questi due articoli vanno trattati insieme per la vergogna che essi portano in sé! Essi si basano sul devastante capitolo della *alienazione parentale o 'sindrome di alienazione parentale' o PAS*, falsa sindrome nata come scienza spazzatura dall'ipotesi fraudolenta di un apologeta della pedofilia, se non pedofilo stesso, Richard Alan Gardner, il cui unico, vero scopo, è la difesa dei padri abusanti. E che condanna i bambini e le madri ad una violenza inimmaginabile e del tutto impensabile in un Paese civile.

Molto si è detto e si continuerà a dire su tale idiozia che però si è diffusa a macchia d'olio nei nostri Tribunali, grazie alla psicologia forense, facendo strage di madri e bambini, oramai destinati ad un futuro povero quali vittime di maltrattamento, generalmente preesistente paterno, e successivamente istituzionale con la concretizzazione di un vero e proprio danno biologico irreparabile.

Con questi due articoli, la PAS o alienazione parentale/genitoriale etc... coi mille nomi coi quali viene reclamata, di fatto entra, di soppiatto ma a pieno titolo nel nostro ordinamento, fatto gravissimo e adeguato ad un paese del III mondo, dove l'ideologia ancora prende il posto della scienza.

All'art 17 viene ipotizzata la sua esistenza laddove si ritiene che la *'condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore....'*, anche quando *'pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi'*.

In questi casi il giudice può adottare uno dei provvedimenti di cui all'art 18:

- Ordina la cessazione della stessa condotta,
- Disporre la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale,
- Disporre l'inversione della residenza abituale del figlio,
- Limitare i tempi di permanenza presso il genitore inadempiente,
- Disporre il collocamento provvisorio presso apposita struttura specializzata etc,

In sostanza arrivando a disporre, per Legge, quelli che la scrivente chiama i *'rapimenti di stato'* di bambini inviati coattivamente in strutture di reclusione che hanno lo scopo di *'resettarli'*, cancellando nel loro cuore il genitore con cui vogliono vivere, quindi realizzando un vero e proprio *maltrattamento istituzionale* che determinerà danni gravissimi al piccolo e al suo sviluppo psico-affettivo ed anche organico. E per tutta la vita!

Impossibile tollerare che il legislatore legiferi l'istituzionalizzazione del maltrattamento di donne e bambini, indegno di un paese civile.

A proposito del rifiuto del bambino, occorre ricordare come, invece di riferirsi all'idiozia della PAS, vi possano essere seri motivi per un figlio per non voler vedere o frequentare un padre. Motivi che vanno compresi e, se possibile, risolti ma che non si risolveranno certo estirpando un figlio dall'altro genitore ed impedendogli i contatti con lui/lei, tanto meno mettendolo in reclusione in istituti la cui valenza è tutta da capire visto che il presupposto è fuori dalla scienza ufficiale: il *'resettaggio'* della affettività pregressa del bambino.

Ci sono almeno 3 ordini di motivi per cui un figlio può non voler visitare un genitore, ognuno con una sua valenza ed una sua prognosi:

1. Bambini esposti all'abuso ed alla violenza – che devono essere protetti dal genitore violento, non lasciati, addirittura soli, nelle sue mani;
2. Bambini che hanno motivi personali per il rifiuto – che possono essere recuperati se trattati con comprensione e volontà di risoluzione del problema (possono ritenere quel genitore responsabile del divorzio, possono voler stare più vicini al genitore che ritengono vittima, possono avere motivi personali come la distanza da scuola, la presenza di amici, l'antipatia per il nuovo fidanzato/a del genitore etc);
3. Bambini che non hanno stabilito una buona relazione con quel genitore per la fragilità di questo, per la sua incompetenza genitoriale, per il suo egoismo o la sua assenza etc. - su questi bambini avrà anche più impatto l'influenza dell'altro genitore, ma anche questi possono essere recuperati se trattati con comprensione.

In tutte queste 3 categorie di bambini, l'impatto delle azioni coatte, del prelevamento, dei divieti di contatto col genitore preferito, avrà il principale e primo effetto di ledere per sempre la relazione col genitore rifiutato, avrà poi gravissimi effetti sulla sua futura salute psico-fisica e sulla loro fiducia nelle Istituzioni.

In sostanza, col DDL 735, si assiste alla legiferazione, sulla base di una bufala scientifica che di Scienza non ha niente ma tanto ha di spazzatura, di violenze inimmaginabili che possono venire inferte a donne e bambini su decreto di un Giudice, al quale sono state legate le mani perché non potrà più neanche ascoltare i bambini, comprendere o cercare di comprendere perché rifiutino un genitore e, solo sulla base di tale rifiuto, considerando l'altro genitore colpevole di tale atteggiamento del figlio, anche in assenza di condotte di questo che lo dimostrino, cioè addirittura per mera presunzione ipotetica. Su questa base meramente ipotetica, il Giudice potrà non solo punire questo genitore, che per l'appunto è generalmente la madre, ma punire il figlio allontanandolo da questa, impedendone i contatti, internandolo in strutture di recupero che lo sottoporranno ad un maltrattamento psicologico fin tanto che non si rassegnerà a stare col padre. Tutto ciò anche inaudita altera parte! Quindi senza alcuna possibilità di difesa.

È evidente l'imbavagliamento della Giustizia e quello di donne e bambini, particolarmente rischioso per le situazioni di violenza domestica!

Facile immaginarsi un ipotetico futuro se mai il DDL divenisse legge: le donne non chiederanno più l'affidamento esclusivo perché rischieranno tutto se la Giustizia non avrà le prove di quanto sostengono; i bambini non parleranno più perché avranno paura delle ritorsioni da parte del genitore che sente cosa dicono o che ascolta le video registrazioni; le madri consegneranno i figli anche di fronte ai rifiuti più gravi pena tutto ciò che può capitare loro, inaudita altera parte, se solo il figlio non vuole andare dal padre.

Oppure, come è più facile, non si separeranno più e, nei casi di violenza soccomberanno ma almeno accanto ai loro figli.

Per tutte queste ragioni, la PAS e tutti i suoi derivati sono considerati *il principale fattore di rischio per l'incredibile impennata di femmicidi e figlicidi* che si è realizzata negli ultimi anni, e che il DDL 735 non potrà che contribuire a fare aumentare!

Per tutti questi motivi il DDL 735 non è emendabile, ma solo da ritirare!!!



Ono San Pietro, 26 dicembre 2018

Alla c.a.

Ill.ma **COMMISSIONE GIUSTIZIA**

Ill.ma **PRESIDENTE**, e tutti i membri

Senato della Repubblica

OGGETTO: ritiro del Ddl n. 735 recante norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità (cd. Ddl Pillon)

Si condivide la richiesta dell'Associazione Federico nel cuore per il ritiro del ddl n. 735, cd. Pillon, per tutti i motivi che nel prosieguo saranno indicati.

L'Associazione Dieci, infatti, è seriamente preoccupata per la tutela dei minori e dei diritti delle donne, che, oggi quanto mai, rischiano di essere brutalmente calpestati da un'iniziativa legislativa che sembra prefiggersi il celato obiettivo di proteggere il genitore violento (che, statisticamente parlando, è il padre).

Non può, quindi, esimersi dall'esprimere la propria diffidenza in ordine al progetto di riforma del diritto di famiglia che vuole essere attuata con il ddl n. 735.

Nell'esordio della relazione al ddl in oggetto, viene richiamata una nota espressione del giurista Jemolo, che era solito definire la famiglia come “*l'isola che il mare del diritto può solo lambire*”¹, celebre citazione tratta da un'opera risalente al 1948 ed utilizzata dall'autore in tutt'altro contesto, ma che in questa sede è stata strumentalizzata, al fine di convincere che la famiglia sia una micro-struttura sociale dotata di equilibrio in sé, che la norma giuridica è tenuta a rispettare. Infelice e poco astuto il richiamo ad una concezione della famiglia patriarcale, come è stata quella del secondo dopoguerra (e che per certi versi rischia ancora di esserlo): sembra quasi suggerirci la deprecabile restituzione di un modello familiare che oggi ci deve stare stretto.

Il ddl n. 735 si prefigge l'agognato intento di fornire norme in materia di *affido condiviso*, laconica espressione che nel testo del ddl è del tutto svuotata del suo vero significato, perché più che perseguire la tutela del supremo interesse del minore, realizza la piena affermazione del diritto esclusivo degli adulti al mantenimento di un rapporto con il minore, indipendentemente dalla sua opportunità (o nocività) in relazione alle esigenze del piccolo. **Eppure, la bigenitorialità dovrebbe essere un diritto del minore, non degli adulti.**

¹ A.C. JEMOLO, “La famiglia e il diritto”, in Ann. Sen. Giur. Università di Catania, 1948, 3.

Ma procediamo per gradi.

Sono sostanzialmente quattro i capisaldi su cui si fonda la presente riforma: mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui sono coinvolti i figli minorenni, equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, mantenimento diretto e contrasto dell'alienazione genitoriale.

Per quanto concerne la previsione della mediazione civile obbligatoria per i genitori, il ddl sembra essere del tutto confusionario e caotico sul punto, tanto che non distingue tra le figure di mediazione civile (*ex d.lgs. n. 28/2010*), da un lato, e mediazione familiare, dall'altro; ma non solo: più che una progressiva de-giurisdizionalizzazione della materia (obiettivo apertamente perseguito dal ddl Pillon), tale ADR, unitamente alla coordinazione genitoriale, contribuisce a soffocare il ruolo di garanzia attuato dal Giudice, sostituendo alla discrezionalità del magistrato il ricorso a soggetti privati di dubbia formazione, per di più pagati dai genitori stessi (cfr. artt. 3, 5 e 7 ddl n. 735).

Inoltre: siamo certi sia proficua una mediazione obbligatoria in presenza di situazioni di violenza domestica e/o alta conflittualità? Ci risponde la Convenzione di Istanbul, che **vieta** categoricamente il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie nei casi di violenza (cfr. art. 48 della Convenzione²); si pone, di conseguenza, anche un problema di raccordo tra le due fonti normative.

Veniamo, ora, al cuore del ddl Pillon, ossia la riforma dell'affidamento condiviso e la realizzazione di un “vero” equilibrio tra le due figure genitoriali (cfr. art. 11 e ss. ddl n. 735). Leggendo il testo del ddl, però, è quanto mai evidente che tale proposta legislativa sia il terreno per l'attuazione di un affidamento “contestato” tra i due genitori e i rispettivi ascendenti, i quali possono adire le sedi giudiziarie per farsi guerriglia tra loro, al fine di prevaricare gli uni sugli altri, oscurando l'interesse supremo del minore. Ed inoltre: di confusa utilità il piano genitoriale concordato, strumento che dà l'impressione di rendere il bambino oggetto di un programma quasi aziendale tra i genitori.

Quanto mai assurda, poi, la previsione di tempi paritari di frequentazione e la permanenza minima di dodici giorni presso ciascun genitore: i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore sono tempi dei figli, non dei genitori; una simile previsione aprioristica ed eccessivamente rigida sembra quasi rispondere più ad esigenze organizzative dei genitori che all'interesse del minore. La bigenitorialità ottimale, invece, rispetta i ritmi di vita del bambino ma, soprattutto, non costringe alla permanenza di un figlio presso ciascun genitore se ciò, concretamente, non contribuisce alla sua crescita ed al suo benessere.

L'introduzione del doppio domicilio presso entrambi i genitori si commenta da sé (cfr. art. 11 ddl. N. 735): detta novità non si traduce necessariamente in un vantaggio per il minore ma, anzi, rischia di creare non poche criticità burocratiche (individuazione dei servizi sociali competenti, scelta del medico di base, ecc.).

² **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011. Art. 48: Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie.** 1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Infine, il presente ddl si prefigge di contrastare la cosiddetta alienazione genitoriale, teoria **mai dimostrata scientificamente**, ma che rischia di assumere una corsia preferenziale nei procedimenti di separazione/divorzio e affidamento (cfr. artt. 9, 17 e 18 ddl n. 735). Infatti, agli artt. 17 e 18 del ddl si stabilisce l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale nel caso in cui il figlio manifesti rifiuto, alienazione o estraniamento riguardo ad uno dei due genitori, pur in assenza di evidenti condotte pregiudizievoli perpetrate dall'altro. In buona sostanza, viene punito il bambino che con coraggio esprime il proprio disagio alla frequentazione di uno dei due genitori, in acclarato spregio al principio fondamentale dell'ascolto delle opinioni del minore, tutelato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia (cfr. art. 12 Convenzione ONU³); oltre ad introdurre la responsabilità dell'altro genitore come "regola generale", non si allude nemmeno alla possibilità che il giudice verifichi le motivazioni del rifiuto, e si costringe il figlio a recuperare il rapporto parentale.

Ma cosa accade nelle situazioni di violenza familiare?

Il ddl impone che la violenza sia comprovata, senza preoccuparsi di spiegare in che termini, con il rischio che, anche in una situazione di (accertata) violenza, si obblighi il figlio a frequentare il genitore violento, al fine di ottenere *il pieno recupero della bigenitorialità*, pure contrariamente ai desiderata del bambino. E si badi: qualora esprimesse il suo rifiuto, ecco che si avventa sullo stesso e sulla madre (perché, diciamolo: ad essere violenti sono statisticamente i padri) la minaccia di provvedimenti limitativi o sospensivi della responsabilità genitoriale, come fossero una spada di Damocle; ma non solo: per rimediare alla situazione di violenza, si va in mediazione, costringendo la vittima di abusi a sedersi ad un tavolo insieme al suo aggressore.

Ed ancora: il sommerso della violenza contro le donne continuerà a restare tale, perché il ddl Pillon dà l'impressione di minimizzare la violenza domestica e non potrà che essere di incentivo a non denunciare i maltrattamenti, più di quanto già non accada.

In definitiva, questo progetto di riforma del diritto di famiglia si traduce in uno strumento a garanzia degli uomini violenti e, pertanto, potrà solo che essere fermamente respinto e/o ritirato.

Tale proposta, infatti, letteralmente "fa a pezzi" l'attuale regime dell'affidamento condiviso, regolato dagli artt. 337 bis e ss. c.c. (introdotti con la L. 154/2013 a riforma della precedente L. 54/2006). L'odierna disciplina è incardinata sul principio ispiratore della bigenitorialità, che sancisce il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori, e non viceversa; per fare ciò, recita l'art. 337 *ter* c.c., *il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*, ricorrendo alla propria discrezionalità e, soprattutto, valutando caso per caso. Il ddl Pillon infrange senza mezze misure questo reticolato di garanzie previste e dettate nell'interesse di chi è più debole, ossia i bambini.

³ **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. **Art. 12.** Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Ciò premesso, l'Associazione Dieci manifesta il più sentito scetticismo e sgomento in ordine alla riforma che vuole essere attuata con il ddl n. 735 e, pertanto, con la presente, chiede formalmente il ritiro del DDL Pillon e DDL associati dalla Commissione Giustizia del Senato.

La Presidente
Erica Patti



Avv. Marina Bernardi
(Socia)



*** **

Dieci è un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro nata il 28 marzo 2015 per volontà di Erica e Omar Patti, mamma e zio di Andrea e Davide, uccisi dal padre nel luglio del 2013, nonostante le dieci denunce per violenza e *stalking* a suo carico. Dieci si prefigge di sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare modo i bambini e le donne vittime di ogni forma di violenza. Obiettivo di Dieci è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica ad una riflessione sulla violenza familiare ed extra-familiare al fine di prevenire tale fenomeno, attraverso la promozione di un vero e proprio cambiamento culturale.

La PAS (Parental alienation syndrome) e correlati (PAD E PA – Parental alienation disturb, parental alienation) ed il Codice di Deontologia Medica

Maria Serenella Pignotti

AOU Meyer, Università di Firenze

Nel delirio di questo moderno strumento di violenza intrafamiliare, che, in modo strisciante, ha preso disastrosamente campo nei tribunali, saltando a piè pari il controllo, la valutazione, lo studio della comunità medica, le indagini di appropriatezza, il controllo dei peer review, tutto ciò, cioè, che fa della Medicina una scienza e non stregoneria, quello che rende esterrefatti è la consapevolezza del tipo di trattamento terapeutico e della sua assoluta incongruenza rispetto a qualunque dettame di buona pratica clinica e alle regole della medicina delle evidenze. Quello che strabilia è l'assoluto disprezzo della normativa internazionale sulla ricerca, sulla sperimentazione sugli esseri umani, delle regole di buona pratica clinica. Quello che sbalordisce è il suo ergersi, in modo arrogante ed impunito, totalmente al di fuori di tutti i richiami e precetti, le normative, le raccomandazioni, le linee guida che regolano, oggettizzano e controllano la Scienza Medica (Tabella 1).

La terapia della PAS costituisce, semplicemente, un vero e proprio "lavaggio del cervello" istituzionalizzato, una violenza inumana regolamentata ed imposta per legge, prescritta da terapeuti che, in nome di un "miglior interesse di un minore", mai dimostrato, ma di loro invenzione, lo sottopongono alla peggiore violenza possibile per un bambino: l'obbligo di dimenticare la sua mamma, la sua famiglia, i suoi affetti, pena "il non vederli più", attraverso l'interruzione di ogni contatto, con le persone e con le cose, appartenute alla vita che va "resettata". Un trattamento protratto nel tempo che, a suon di minacce e ricatti, pena l'interruzione forzata del legame più importante e forte del mondo, pretende un cambio di comportamento dai suoi oggetti, i due malati: la mamma ed il bambino. Un modello siffatto di trattamento terapeutico non ha eguali in medicina, in alcuna branca della scienza medica (Tabella 2):

- a. la terapia non è volontaria ma coercitiva;
- b. il terapeuta pare un "agente dello stato" che mira agli interessi di altri, non a quelli dei suoi pazienti: bambino e madre;
- c. il terapeuta si avvale di minacce e ricatti per ottenere un diverso comportamento;
- d. per definizione del suo "inventore", se il terapeuta "considera terapeuticamente controindicato fare pressione e forzare un paziente non è qualificato per tale lavoro" (1);
- e. la terapia si basa e si gradua in base ad una "sintomatologia" presentata da una terza parte – la terapia del bambino sulla gravità della sintomatologia materna, e viceversa (2);
- f. tende ad un "miglior interesse del bambino" deciso da altri contro l'evidenza che mostra il bambino stare bene con la madre e soffrire profondamente per il distacco;
- g. prevede "per definizione" di infliggere un "grande dolore" al bambino;
- h. viene prescritta per salvaguardarlo da una ipotetica "psicopatologia" che lo affliggerà da grande se il comportamento non viene corretto, anche questa mai dimostrata;
- i. non ha subito alcun controllo né approvazione dalla comunità scientifica,
- j. non mostra alcun supporto dell'evidenza,
- k. non poggia su alcuno studio controllato che ne dimostri vantaggi, svantaggi, effetti collaterali ed avversi;
- l. prevede e consiglia attacchi violenti, come lo strappare un bambino da luoghi dove mostra di stare bene (la scuola, la casa), con l'utilizzo della forza pubblica, attraverso atti coercitivi;
- m. è conscia della scarsa potenzialità di guarigione – quasi tutti i casi "vanno male", per definizione (3).

Tabella 1. La PAS e la medicina: incontro/scontro o incompatibilità.

	PAS/PAD/PA	Medicina
Dati scientifici	Assenti	Essenziali
Etiologia	Legale	Biologica
Diagnosi	Si basa sui sintomi di un terzo	Si basa su segni e sintomi nell'interessato
Sintomi	Segni aspecifici indefiniti	Rigorosa definizione del quadro clinico
Caratteristiche dei sintomi	Non quantizzati	
Non temporalizzati	Il quanto, come ed il quando hanno enorme valore	
Criteri diagnostici	Ambigui mal definiti	Quanto più definiti possibile
	Dipendono dalla soggettività dell'operatore	Quanto più oggettivabili possibile
Gravità	Livelli non obiettivabili, dipendono dall'operatore	Quanto più oggettivi possibile
Falsi positivi	Probabilità di errore elevatissima	Intollerabile in medicina
Terapia	Coercitiva – della minaccia	Necessità di consenso del paziente
	Si basa sui sintomi di un terzo	Si basa sul quadro clinico del soggetto
	scopo è la modifica di un comportamento	scopo la modifica del quadro clinico
	Mai suffragata da prove	Necessità di sperimentazioni e prove prima di essere ammessa
PAS/PA/PAD non sono sindromi mediche		

Tabella 2. La terapia della PAS è malpractice medica.

1. Non è volontaria ma coercitiva.
2. Il terapeuta mira ad interessi di altri (il padre) invece che a quelli del paziente (bambino/madre).
3. La terapia deve basarsi sul "miglior interesse del bambino" e se il bambino mostra di stare bene con la madre non è sostenibile strapparla via ed impedire gli incontri tra loro.
4. I terapeuti che "considerano terapeuticamente controindicato fare pressione e forzare un paziente non sono qualificati".
5. I terapeuti che ritengono che "il contatto sessuale adulto/bambino e la violenza adulto/bambino siano sempre sbagliati" non sono adeguati.
6. Il nuovo comportamento viene ottenuto attraverso minacce e costrizioni, come nei sequestri e nelle deportazioni.
7. I trattamenti sanitari coercitivi sono possibili solo in caso di pericolo imminente, grave ed attuale o per sé o per gli altri (TSO). Nella PAS pericolo imminente non c'è.
9. Qualunque terapia, in medicina, deve essere validata, considerata secondo livelli di evidenza (A, B, C) fino a, perlomeno, l'ampio consenso tra esperti. Nella PAS la terapia è "inventata approssimativamente", mai validata e priva di ogni considerazione di appropriatezza e di consenso.
10. Per stessa ammissione dei suoi sostenitori, la terapia è inefficace nelle PAS medio/gravi mentre non è indicata (perché la malattia guarisce la sola) nella PAS lieve.

Ben si comprende come la prognosi sia infausta. Ma fu tanto infausta, all'inizio della "sperimentazione" da determinare, soprattutto negli adolescenti, reazioni di grande aggressività: fughe da casa, litigi, violenze contro le cose dei padri, la casa, la macchina, contro il padre stesso, purtroppo anche suicidi. Ed allora fu proposta la "istituzionalizzazione forzata", quella praticata anche in Italia in questi giorni. Una sorta di "trattamento transizionale" del bambino per il quale, nei casi di PAS severa, egli viene levato alla madre e messo in istituto, prima di essere affidato al padre. Trattamento che assomiglia molto alle istituzionalizzazioni forzate delle sette per procedere all'indottrinamento di un culto attraverso il lavaggio del cervello (3).

I trattamenti coercitivi in medicina sono possibili *solo* di fronte ad un pericolo imminente per sé stessi o per gli altri e sono strettamente regolamentati da leggi dello Stato (TSO) mentre, tra i diritti costituzionali più alti, risiedono il diritto all'autonomia ed alla difesa dei propri affetti in quanto diritti fondamentali della persona umana (artt. 13, 29, 31 e 32 della Costituzione Italiana). La terapia della PAS *viola il Codice di Deontologia Medica* espressamente agli articoli: 3 (Doveri del medico); 10 (Segreto professionale); 11 (Riservatezza dei dati personali); 18 (Trattamenti che incidono sull'integrità psicofisica); 20 (Rispetto dei diritti della persona); 30 (Conflitto di interesse); 32 (Doveri di assistenza nei confronti dei soggetti fragili); 33 (Informazione e consenso); 38 (Autonomia del cittadino e direttive anticipate); 48 (Ricerca biomedica e sperimentazione sull'uomo); 51 (Trattamento medico e libertà personale); 62 (Attività medico-legale) (Tabella 3). Il trattamento della PAS *viola i più alti principi enunciati nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, la Convenzione di Oviedo, la Convenzione di Helsinki, i principi Costituzionali, la normativa sul consenso del paziente e le linee guida all'ascolto del bambino delle principali Società Scientifiche implicate nell'assistenza a madre e bambino, i principi cardine della Bioetica.*

La PAS e correlati non sono Medicina, sono solo moderni strumenti di violenza contro madri e bambini e strumenti di ostacolo alla Giustizia. Quando anche essi esistessero, e non esistono, madre e bambino andrebbero curati con compassione e scientificità, come la medicina insegna a fare, con empatia, insieme, senza dividerli, senza un distacco forzato, perché, quando anche un legame col padre potesse venire imposto, questo non può essere a spese del legame con la madre. Ma siccome la PAS non esiste, l'unico metodo per "ottenere obbedienza" è imporre il distacco totale tra coloro che più si amano al mondo. Come i prigionieri di guerra e le donne violentate, il bambino istituzionalizzato, privato dei suoi affetti ed esposto solo a chi

lo maltratta non può che obbedire al suo violentatore, nel tentativo disperato di placarne l'ira e mitigarne la violenza. L'amore ed il rispetto non si impongono per legge, con la coercizione e la minaccia, né così si costruiscono le relazioni. L'amore si ottiene amando, proteggendo, curando e mostrando empatia. Né esiste un metodo per valutare l'autenticità di un gesto d'amore. Un bambino levato con la forza ad una madre che lo ama e con cui mostra di stare bene, istituzionalizzato e obbligato ai rapporti col padre, quand'anche mostri di starci insieme e rispettarlo, può essere considerato guarito dalla mancanza d'amore per il padre? Che buffonata! Qualunque padre con un barlume di lucidità comprenderebbe quanto finto possa essere tale comportamento. Un padre che sia un vero padre, non toglie la mamma al suo bambino, né lo scardina dal suo contesto sociale, né propone ed accetta di "resettarlo", come l'hard disk del computer. Né un medico che sia un medico proporrebbe mai una tale "terapia", una terapia imposta con un provvedimento di un giudice. La cosiddetta terapia della PAS è violenza pura, contraria ai più profondi dettami della buona pratica clinica, al buon senso comune, ai più alti diritti umani, alla dignità ed al rispetto della persona, alla più profonda umanità. Non merita neanche la parola "terapia". Rientra, di fatto ed esclusivamente, nella più macabra definizione di abuso e maltrattamento all'infanzia e di violenza maschile contro le donne, e fortunatamente, non è mai entrata né entrerà nei libri di terapia medica né nei trattati di Medicina.

Tabella 3. Articoli del codice deontologico in contrasto con la PAS.

Art. 3. Doveri del medico.
Art. 10. Segreto professionale.
Art. 11. Riservatezza dei dati personali.
Art. 18. Trattamenti che incidono sull'integrità psicofisica.
Art. 20. Rispetto dei diritti della persona.
Art.30. Conflitto di interesse.
Art 32. Dovere di assistenza nei confronti dei soggetti fragili
Art 33. Informazione e consenso
Art 38. Autonomia del cittadino e direttive anticipate
Art 48. Ricerca biomedica e sperimentazione sull'uomo
Art 51. Trattamento medico e libertà personale
Art 62. Attività medico-legale

Bibliografia

1. Gardner R. True and false accusations of child sex abuse. *Creative Therapeutics* 1992: 592.
2. Walker LEA *et al.* A critical analysis of Parental Alienation Syndrome and its admissibility in a family court. *J Child Custody* 2004; 1(2): 47-74.
3. Hoult J. The evidentiary admissibility of Parental Alienation Syndrome: science, law and policy. *Children's Legal Rights Journal* 2006; 26(1): 1-61.

MARIA SERENELLA PIGNOTTI*, ANDREA COFFARI**, ELVIRA REALE°

PAS e correlati

Il delirio della ragione nell'epoca della medicina delle evidenze

Pubblichiamo volentieri l'articolo sulla Sindrome di Alienazione Parentale, certi che non vi sia chi non è rimasto sconvolto di fronte ai pronti interventi della polizia su bambini contesi. In effetti questo problema è la punta di un fenomeno più vasto, quello del rapporto fra decisioni del Giudice e selezione dei periti. Cioè tra scienza e diritto.

Recenti drammatici casi arrivati alla ribalta della cronaca hanno portato la pubblica attenzione su una realtà completamente sconosciuta anche ai medici, in particolare ai pediatri, che, per ruolo sociale, si occupano della tutela della salute dei bambini: l'allontanamento forzato di bambini dalle madri per chiuderli in casa famiglia o obbligarli a vivere col padre, in nome di una patologia medica, sindrome o disturbo che dir si voglia, assolutamente sconsigliata dalla psichiatria, dalla medicina in generale e dalla scienza ed anche recentemente definitivamente rigettata dal DSM-V.

Nei casi in questione, le madri sono state accusate di indurre nei propri figli la sciagurata Sindrome di Alienazione Parentale, presunta condizione psicopatologica ad andamento gravissimo con ripercussioni sulla salute fino da adulti. Secondo i suoi sostenitori, infatti, essa indurrebbe alterazioni psichiche tali nei bambini da condizionare l'insorgenza di disturbi di personalità e di patologie dissociative una volta adulti.

La principale manifestazione del quadro clinico è rappresentata dal rifiuto del bambino di frequentare il padre e la valutazione della sua gravità si basa sulla valutazione dei comportamenti materni, fatto unico in medicina. Il livello di aggressività, di reazione della madre infatti sarebbe prova del lavaggio del cervello da loro operato sui figli. Diagnosi differenziale non esiste. Nonostante sia affermata dai suoi sostenitori la necessità di esclusione di abuso infantile e di violenza domestica, verso le quali il rifiuto sarebbe ben giustificato, nessuna diagnosi differenziale viene posta. Basta la parola dello psicologo di turno, e qualche volta, fortunatamente rara, del medico di turno. Se c'è la PAS, c'è la PAS, non occorre altro. La terapia è la separazione di madre e bambino, con passaggio obbligatorio della custodia al padre. In rappor-

to alle reazioni anche gravissime del bambino, portato coercitivamente via dal suo ambiente e dai suoi affetti, soprattutto degli adolescenti, pre-adolescenti e maschi in particolare, i "terapisti" della PAS (e dei suoi analoghi, oggi nominati Disturbo di alienazione parentale o Alienazione parentale – PAD e PA) propongono l'istituzionalizzazione forzata dei bambini, con incontri totalmente sospesi con le madri e cosiddette "psicoterapie di resettaggio", cioè colloqui con psicologi che attuano la famosa "terapia della minaccia", subissando il bambino per ore ed ore di avvertimenti del tipo "se non ti avvicini al babbo non rivedrai più la mamma", "tu credi così facendo di stare più vicino alla mamma, ma invece ci sarà qualcuno che ti allontanerà con la forza da lei", "devi solo scegliere se farlo da solo o essere obbligato a stare col babbo", altrimenti "lo deciderà il Giudice!" e così via. Bambini costretti per ore a sottostare a tali intimidazioni e minacce, obbligati a ripetere le frasi decine di volte. Insomma, "cosiddette terapie", di una violenza inaudita, totalmente al di fuori della norme di buona pratica clinica e del codice di deontologia medica.

Che dire di cosa accadrà allo sviluppo neuroaffettivo del bambino, al formarsi della sua coscienza civile, alla sua fiducia nel mondo degli adulti e delle istituzioni. Inutile dire che l'outcome dei casi americani fu drammatico fino a suicidi ed omicidi. Sulle origini di questa "novella" si è già detto! Come essa si basi su teorie della sessualità umana che considerano pedofilia e violenza maschile di beneficio alla conservazione della specie, si è detto! Di come essa sia nata in risposta proprio alle denunce per violenza domestica, con l'intento di difendere i padri abusanti, di come essa sia stata rigettata da magistrati e procuratori che compresero quanto essa danneggi l'andamento della Giustizia, imbavagliando madri e bambini che, sotto la minaccia della separazione,



Maria Serenella Pignotti, spec. in Pediatria e Med. Legale Master di II livello in Bioetica. Perfezionata in Terapia Intensiva Neonatale e Neurologia Neonatale. Neonatologo c/o AOU Meyer, Careggi, Ospedale Torregalli, Empoli. Commissione Ministeriale Salute delle Donne. Insegnamento presso Univ. di Firenze.

* Neonatologia, AOU Meyer, Firenze,

** Avvocato, Presidente Movimento per l'Infanzia,

° Direttore UOC Psicologia clinica ASI Napoli 1

chiudono la bocca e ritrattano. Si è detto di come essa impedisca la tutela dei diritti umani, la difesa dalla violenza, il dovere di difendere i figli, il rispetto per l'affettività e le relazioni umane, la vita di famiglia. Si è detto come le principali Società Scientifiche ed Associazioni l'abbiano sconfessata, e come, ultimamente sia stata definitivamente rigettata dal DSM-V e, in particolare nella nostra regione, dal Consiglio Sanitario Regionale con parere 13/2013. Ora è essenziale riflettere sul perché essa si sia così diffusa nel nostro paese, perché sia divenuta "endemica" nei Tribunali, tanto convincente da portare magistrati a disporre provvedimenti di gravità così inaudita, senza dubbi: sospensioni di potestà alla madre, consegna del bambino al padre, pur di fronte a procedimenti per violenza e maltrattamento, istituzionalizzazione forzata, sospensione persino degli incontri con la mamma, in barba al tanto decantato diritto alla bigenitorialità, obbligo di sottoporsi a terapie tanto violente ed aggressive. È anche essenziale

provvedere, e velocemente, ad una profonda disamina di un sistema di Giustizia che ha permesso che teorie non sostenute dalla medicina fossero considerate attendibili e perché nei Tribunali, alla ricerca dei fatti, si siano sostituite teorie psicologiche in totale contrasto col ragionamento giuridico, perché si sia dato tanto potere a consulenti, perché, al sempre più impellente ascolto del bambino, si sia risposto con teorie che lo imbavagliano il cui presupposto è la sua non credibilità, la sua manipolabilità. In questa drammatica confusione, abbiamo cercato di enucleare alcuni concetti chiave, rendendoli parte di un documento che vi invitiamo a leggere ed a sottoscrivere, se ritenuto opportuno.

Per informazioni:

<http://www.movimentoinfanzia.it/appello-per-il-diritto-del-minore-allascolto-ed-alla-tutela-della-violenza/>

TM



Monica Giuli, psicologa, specializzanda in Psicoterapia. Ha collaborato alla realizzazione di un progetto di prevenzione sul tema della guida sicura rivolto alle classi IV di alcune scuole secondarie superiori del territorio fiorentino. Attualmente svolge attività di tirocinio presso il Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali.

¹ Psicologo - Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali

² Psicologo, Psicoterapeuta - Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali

³ Psichiatra - Dirigente Medico. Direttore della SODc Clinica delle Organizzazioni (AOU - Careggi) e Responsabile del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali.

MONICA GIULI¹, DARIO IOZZELLI², LAURA BELLONI³

Dalla sicurezza ontologica alla sicurezza organizzativa

La terminologia anglosassone, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, distingue tra *safety* e *security*, intendendo rispettivamente la sicurezza che deriva dall'utilizzo di apparecchiature e dispositivi a protezione dell'individuo e quella intesa come la percezione che le persone hanno rispetto al sentirsi al sicuro. Il primo tipo di sicurezza è regolamentata, in Italia, dal decreto 81 del 2008; la seconda invece risponde a leggi completamente diverse e costituisce per le persone un bisogno, soggettivamente percepito, da soddisfare con relativa urgenza. Il primo termine rimanda alla questione della *tecnica* e dell'oggettività, il secondo, alle questioni del *soggetto* non oggettivabile e difficilmente misurabile.

La sicurezza, come raggiungimento della stabilità e della "consistenza" in un mondo che sappiamo sfuggire alla totale possibilità di controllo umano, rappresenta per le persone (individui e gruppi) un bisogno prioritario da soddisfare, tanto che in alcune teorizzazioni viene collocato immediatamente dopo i bisogni fisiologici legati alla sopravvivenza della specie.

In termini evolutivi, la costruzione del senso di sicurezza è risultato di un processo lungo e articolato che prende avvio già fin dalle prime fasi di sviluppo degli esseri umani ed è anticipato in senso finalistico ed evolutivo dai processi filo e ontogenetici.

Molti Autori hanno evidenziato la tendenza alla formazione di forti legami affettivi e relazionali come base irrinunciabile per la sopravvivenza umana e la sua espressione psichica e intellettuale, senso di sicurezza, appartenenza e protezione; la necessità vitale è quella di ottenere garanzie e certezze che possono essere assicurate solo se è stato sperimentato che ciò che accade intorno ha una *continuità* in termini di cure e affetti.

Particolare importanza in tal senso riveste nelle prime fasi la relazione tra il bambino e la figura di attaccamento (la madre o il principale *caregiver*): quanto più tale relazione si caratterizza ripetutamente come capace di far vivere al bambino la presenza della madre e un senso di continuità (relazionale-esistenziale), tanto